RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEI GOVERNI

DI MILANO E DI VENEZIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1845.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1845.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIATURE.

G. L. Governo Lombardo.
G. V. Governo Veneto.
M. C. L. Magistrato Camerale Lombardo.
M. C. V. Magistrato Camerale Veneto.
A. L. Tribunale d'Appello Lombardo.
A. V. Tribunale d'Appello Veneto.

AVVERTENZE.

Le Notificazioni che non portano una diversa speciale intestazione devono intendersi pubblicate da amendue i Governi di Milano e di Venezia.

Nelle Circolari diramate in amendue i territorj governativi, il testo riportato nella presente Raccolta appartiene a quella Magistratura lombarda o veneta il cui numero di protocollo e la data saranno stampati in fronte alle medesime a sinistra del lettore.

(N.° 20.) *Trattamento delle obbligazioni dell' imp. regia camera aulica generale al 4 per 100 estratte a sorte il 2 giugno 1845 nella serie 182.*

19 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al decreto 2 giugno 1845 dell' imperiale regia camera aulica generale ed in relazione alla governativa notificazione 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia che le obbligazioni della camera aulica generale al 4 per 100 estratte a sorte il 2 giugno 1845 nella serie 182 saranno concambiate secondo le determinazioni della sovrana patente 21 marzo 1818 con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione, e precisamente

il n.° 30022 col terzo della somma capitale,

il n.° 30046 col terzo della somma capitale,

il n.° 31284 colla ventesima parte della somma capitale, ed

il n.° 30047 fino inclusivamente al n.° 31283 colla intiera somma capitale.

(N.° 21.) *Si reca a pubblica notizia il nuovo ordine di corse pei battelli a vapore del Lloyd austriaco tra Trieste, le isole Joniche, la Grecia ed il Levante e tasse per le corrispondenze epistolari spedite col detto mezzo.*

25 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE.

Col mese di luglio corrente anno ha luogo un nuovo ordine di corse pei battelli a vapore del Lloyd austriaco fra Trieste, le isole Joniche, la Grecia e il Levante, ed avendo l'eccelsa presidenza dell'imp. regia camera aulica generale con decreto 31 maggio anno corrente, n.° $\frac{3894}{P.P.}$ autorizzato di servirsene per la spedizione delle corrispondenze, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° A tenore dell'itinerario pubblicato dal consiglio d'amministrazione del Lloyd si manterranno le seguenti corse periodiche:

a) una settimanale fra Trieste, Corfù, la Grecia, i Dardanelli, Costantinopoli e Galacz, e

b) una ogni 15 giorni fra Trieste, Candia, Alessandria, Smirne, Saloniochio, Rodi, Larnaca, Beyrut, Cesme, Tenedos e Trapezund; e i battelli a ciò destinati salperanno da Trieste il martedì sera.

2.° Le corrispondenze dirette alle isole Jonie, la Grecia, Candia, Alessandria, Rodi, Larnaca, Beyrut, Cesme, Tenedos, i Dardanelli e Trapezund verranno spedite esclusivamente coi piroscafi del Lloyd; quelle per Costantinopoli, Smirne, Salonicchio e Galacz però solo quando sull'indirizzo sia espresso il desiderio dell'inoltro coi battelli medesimi mediante l'indicazione (coi piroscafi del Lloyd), in difetto della quale indicazione le corrispondenze da ultimo accennate dovranno essere spedite coi corsi di terra stabiliti fra Vienna, Costantinopoli, Smirne, Salonicchio e Galacz.

3.° Le lettere dirette dagli stati austriaci alle suindicate regioni e città, e viceversa, potranno essere impostate con o senza affrancazione, eccetto soltanto quelle dirette per la Grecia, per le quali devono essere tuttavia pagate in prevenzione le relative competenze fino al punto di sbarco nella Grecia.

Le competenze da pagarsi per queste lettere sono:

a) La tassa di porto austriaca,

b) Il porto marittimo.

La prima è da soddisfarsi in base alla tariffa postale austriaca, la seconda è fissata per le isole Jonie e la Grecia a carantani 12, e per gli altri paesi del Mediterraneo e del Mar Nero a carantani 24 per la lettera semplice.

Le corrispondenze dirette da privati alle autorità de' paesi suddetti, come pure i campioni e le stampe sotto fascia dovranno tuttavia essere affrancate all'atto dell'impostazione.

(N.° 22.) *Bollo cui soggiacciono le istanze che si presentano alle autorità giudiziarie per la seconda volta, ed emendate, per conseguire pignoramenti esecutivi e prenotazioni.*

28 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere un dubbio insorto intorno all'applicazione del bollo alle istanze che si producono alle autorità giudiziarie relativamente ad affari risguardanti le pubbliche tavole, S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione 2 settembre 1844 ha trovato di determinare quanto segue:

Nel senso del § 78 della legge sul bollo e sulle tasse per le istanze dirette a conseguire trascrizione, intavolazione, prenotazione e cancellazione nelle pubbliche tavole, alle quali per qualsiasi causa non sia stato dato corso dalle autorità giudiziarie, ove vengano riprodotte emendate dal primo difetto, non si può

valersi dello stesso bollo primitivo, ma qualunque simile istanza, sia dessa la prima, o sia rinnovata in seguito all'emendato difetto, debb'essere munita del bollo prescritto dai §§ 28 e 41 della legge succitata.

La prefata sovrana determinazione trovando la sua applicazione anche in questo regno riguardo alle istanze che si presentano ai tribunali ed alle preture per conseguire pignoramenti esecutivi d'immobili, ovvero prenotazioni ipotecarie, viene portata a pubblica notizia in obbedienza al riverito dispaccio 19 giugno prossimo passato, n.° 21833-1573 dell'imp. regia camera aulica generale.

(N.° 23.) *Norme da seguirsi per le eredità o legati disposti con atti d'ultima volontà a favore di persone non ancora concepite.*

31 luglio 1845.

NOTIFICAZIONE.

Relativamente agli atti di ultima volontà, nei quali vengono direttamente istituite in eredi o beneficate con legati persone *non ancora concepite* pel caso della loro nascita, S. M. I. e R. con veneratissimo sovrano viglietto in

data 24 maggio 1845 si è graziosamente compiaciuta di approvare la seguente declaratoria:

« Quelle disposizioni di ultima volontà colle
» quali si lascia direttamente un'eredità od
» un legato a persone che alla morte del te-
» statore non sono ancora nate, nè possono
» considerarsi legalmente come nate, pel caso
» che nascano sono valide soltanto colla limita-
» zione in quanto il testatore avrebbe potuto
» provvedere a favore dei nascituri, giusta le
» disposizioni del § 612 del codice civile ge-
» nerale, anche con una sostituzione fedecom-
» messaria in linea discendentale.

» Fino alla nascita dell'erede istituito o del
» legatario l'interinale possesso e godimento
» della destinata sostanza spetta, in quanto
» non avesse su ciò diversamente disposto il
» testatore, a coloro che vi hanno diritto pel
» caso in cui la disposizione non potesse es-
» sere adempita per la mancata nascita del
» chiamato (§ 707 del codice civile generale).

» Per l'assicurazione dei diritti dei nasci-
» turi debbono le autorità giudiziarie provve-
» dere a termini delle norme generali. »

Tale sovrana risoluzione, comunicata dall'imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 30 giugno prossimo passato, n.° 31726-1483, viene portata a pubblica notizia in adempimento degli ordini abbassati dal sullodato aulico dicastero.

(N.° 24.) *A qual giudice spetti il giudizio sull'impugnata validità di un testamento e sulle domande per sequestro delle sostanze ereditarie.*

6 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

Sul quesito, se l'autorità giudiziaria competente per una ventilazione di eredità sia anche competente a giudicare sull'impugnata validità del testamento, e decidere sulla domanda di sequestrazione della sostanza ereditaria controversa, S. M. I. R. con veneratissimo sovrano biglietto 5 aprile anno corrente si è degnata d'approvare la seguente declaratoria:

« Dalla competenza di un'autorità giudiziaria
» per la ventilazione d'un'eredità deriva la
» conseguenza che in pendenza della ventila-
» zione stessa non possa verun'altra autorità
» giudiziaria decidere sulla impugnata validità
» del testamento, o sopra altre quistioni re-
» lative al diritto di successione, od a divi-
» sione di eredità, nè tampoco sulla sequestra-
» zione della sostanza ereditaria controversa.
» Seguíta che sia l'aggiudicazione, sarà fa-
» coltativo all'attore d'impetire l'erede od in-
» nanzi al giudice da cui l'eredità fu ventilata,

» o presso il giudice personale dell' erede
» stesso. »

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita col rispettato dispaccio 4 pross.° pass.° luglio, n.° 22555-1540.

(N.° 25.) *Si applica il § 84 del codice penale parte II.ª alla costruzione ed uso di punzoni, impronti e modelli in getto con cui possono essere prodotte copie o contraffazioni di monete in corso.*

8 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione in data 28 giugno prossimo decorso ha trovato di ordinare che tanto la costruzione che l'uso di punzoni, impronti e dei modelli in getto di qualunque forma con cui possono essere prodotte copie, oppure contraffazioni plastiche di monete dietro un conio in metallo che ha il suo corso legale sia nell' interno, oppure all' estero, quand' anche i medesimi dovessero semplicemente servire pel giuoco, o per ornamenti, come pure per qualunque altro sebbene lecito scopo, siano da

trattarsi come grave trasgressione di polizia contro i pubblici stabilimenti, e per conseguenza da punirsi a termini del § 84 della seconda parte del codice penale.

Tale sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini impartiti dall'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 1.° scorso luglio, n.° 22396.

(N.° 26.) *Proclama della commissione diplomatica per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna con cui furono ammesse a pagamento alcune partite di credito verso le potenze condividenti il cessato regno d'Italia.*

8 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

I commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815, di conformità alle istruzioni ricevute dalle corti rispettive, hanno segnato in data 11 luglio 1845 il quì unito proclama, che si deduce a pubblica notizia per ogni corrispondente effetto di ragione.

COMMISSIONE

diplomatica riunita in Milano per l'esecuzione dell'articolo 97 dell'atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

Intenta la commissione diplomatica riunita a sistemare tosto dopo raggiunto il perfezionamento delle volute giustificazioni la sorte di quelle fra le partite di credito privato che suscettibili di contemplazione per sua parte e state regolarmente denunciate nei modi e nei termini prescritti dai proclami stati da essa commissione pubblicati, rimasero prima d'ora pendenti, è addivenuta al riparto di quelle per le quali la posizione di prova fu integrata, e che così riportarono liquidazione, posteriormente alla condivisione resa nota coll'avviso del 28 settembre 1835. Le partite che trovarono sede in esso recente riparto si riferiscono specialmente alle classi contemplate dal disposto negli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 13, 16 e 17 del proclama del 26 giugno 1822; vi furono altresì comprese alcune rescrizioni state insinuate ed ammesse a riguardo correlativamente all'indicato nel preceduto proclama del 21 settembre 1819.

Egli è perciò che ad adempimento delle intenzioni delle alte corti che ha l'onore di rappresentare reca dessa a pubblica notizia che i quadri delle partite comprese nel riparto medesimo, distinte secondo la specifica assunzione che ne fu fatta per parte delle singole

finanze interessate, furono rimessi ai governi rispettivamente assuntori; a ciascuno dei quali rimane riservato e facoltativo o di procedere alla pubblicazione dei quadri stessi per quanto concerne sempre soltanto le partite cadute in propria assunzione, oppure di far pervenire nei modi che meglio troverà opportuni alle ditte poste a suo carico il necessario avviso per gli ulteriori effetti di soddisfacimento. Un esemplare dei ricordati quadri trovasi a norma degl'interessati eziandio ostensibile presso gli uffici della commissione diplomatica riunita in Milano.

I rispettivi creditori pertanto dovranno per ottenere i rimarcati effetti di soddisfacimento rivolgersi ai competenti dicasteri della sovranità che a senso delle indicazioni contenute nei succennati elenchi ha assunto il soddisfacimento della correlativa partita.

Milano, l'11 luglio 1845.

DE SIMONI,
Commissario della S. Sede.

GIULINI = DE GIUDICI = TAGLIABÒ,
Commissari di S. M. I. R. A.

GAETTI DE ANGELI,
Commissario di S. M. il Re di Sardegna.

RICHER,
Commissario di S. M. l'Arciduchessa Duchessa di Parma.

POLI,
Commissario di S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena.

(N.° 27.) *Disposizioni relative allo scarico e ricarico di merci assegnate e di transito nel territorio veneto.*

8 agosto 1845.

N.° 29218-1192.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla riserva del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato ed in conformità al prescritto col decreto dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 9 aprile 1845, n.° 7238-661, recansi a pubblica notizia le seguenti disposizioni relativamente allo scarico, ricarico di merci assegnate e di transito, ed alla loro riposizione in magazzini privati fuori del luogo di residenza d'una dogana, e durante il trasporto di esse pel territorio doganale.

§ 1. L'annesso prospetto indica i luoghi ove con riserva della revoca, specialmente nel caso di abuso, concedesi di trasferire immediatamente dall'uno sull'altro mezzo di trasporto le merci assegnate, ovvero di scaricarle e riporle in magazzino all'oggetto del loro ricarico od ulteriore spedizione.

Rimane vietato lo scaricare e mettere oppur ricevere merci assegnate fuori dei magazzini d'ufficio di una dogana in quei luoghi ov'è permesso soltanto il tramutamento immediato di dette merci dall'uno nell'altro mezzo di trasporto.

§ 2. Chiunque intenda di esercitare una intrapresa di trasporto congiunta alla facoltà dello scarico, ricarico, deposito di merci assegnate nei luoghi in cui è permessa tale deviazione dalla regola generale del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato deve dichiararlo in prevenzione alla competente imp. regia intendenza provinciale delle finanze, precisando l'edificio, il cortile e porte, ed in generale i locali in cui dovrebbe aver luogo l'esercizio di tale intrapresa, indicando, se richieda soltanto la concessione di trasmutare le merci assegnate immediatamente dall'uno all'altro mezzo di trasporto, ovvero anche di deporle in magazzino.

§ 3. Non emergendo nè in riguardo ai punti o locali destinati all'esercizio dell'intrapresa, nè contro la persona dell'imprenditore, alcuna circostanza che a norma del § 5 della presente disposizione debba considerarsi come un motivo di respingere la domanda, l'imp. regia intendenza delle finanze dichiara, che per parte dell'autorità finanziaria non avvi alcun

ostacolo contro l'esercizio di detta intrapresa nei luoghi a ciò designati.

Non è permesso di scaricare, ricaricare e riporre in magazzino merci assegnate previa licenza, ovvero in luoghi diversi da quelli a cui la medesima si riferisce.

§ 4. A coloro che nelle stazioni indicate nell'annesso prospetto fino ad ora si occuparono dello scarico e ricarico e ricetto di merci assegnate accordasi un termine di novanta giorni da quello della pubblicazione delle presenti per presentare la dichiarazione di cui al § 2. Sino alla scadenza del medesimo essi non verranno molestati nel loro esercizio per la mancanza della prescritta licenza.

§ 5. I motivi per cui l'imp. regia intendenza provinciale delle finanze può ricusare la licenza per l'esercizio dell'intrapresa di cui al § 2 sono:

1.° se i luoghi ove dimandasi di poter esercitare l'intrapresa sono tali che non può attivarsi sui medesimi con successo la sorveglianza necessaria per impedire i contrabbandi, ovvero che offrono facilità a commettere od occultare defraudi di finanza, ed in ispecie

a) se nei medesimi trovansi segreti ripostigli atti alla custodia delle merci, oppure

b) se i locali destinati al deposito delle merci non sono abbastanza chiusi e sicuri; ovvero

2.° se quello ch'esercita o chiede di poter esercitare una tale intrapresa venne condannato, oppure fu in di lui confronto sospesa soltanto per difetto di prove legali un'inquisizione per contrabbando o per una consumata o tentata grave contravvenzione di finanza a pregiudizio del ramo dogane, o dazj di consumo, o d'una privativa dello stato.

§ 6. La licenza per l'esercizio delle ricordate intraprese vale soltanto per la persona che l'ha invocata. Essa è rivocabile, e si estingue sempre

1.° colla morte di chi l'ha ottenuta;

2.° se la persona cui venne accordata cessa dall'esercizio dell'intrapresa, oppure lo stesso le viene proibito o sospeso dall'autorità politica a senso delle prescrizioni di polizia o di quelle per le arti e mestieri;

3.° verificandosi in riguardo alla persona del concessionario ed ai luoghi destinati per l'esercizio dell'intrapresa, ovvero scoprendosi dopo che ne fu impartita la licenza, circostanza della natura di quelle indicate al § 5.

§ 7. I luoghi destinati allo scarico, ricarico e riposizione in magazzini di merci assegnate fuori di un circuito d'ufficio devono a spese dell'imprenditore contrassegnarsi con un'iscrizione indicante la loro destinazione.

§ 8. Durante il trasferimento di merci assegnate da un mezzo di trasporto all'altro i

locali in cui lo si fa, e che potessero venir chiusi, devono lasciarsi affatto aperti.

§ 9. Lo scarico ed il ricarico, non che in generale il maneggio di merci assegnate sia per riporle in magazzino, o per levarle, come in generale per muoverle dai siti prestabiliti, non potranno aver luogo che nelle ore seguenti, cioè:

Nei mesi di novembre, dicembre, gennajo e febbrajo dalle ore 6 di mattina sino alle 7 di sera.

Nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre dalle 5 di mattina sino alle 9 di sera.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto dalle 4 di mattina sino alle 10 di sera.

Fuori di queste ore non ponno seguire simili operazioni, che nel caso in cui un accidente fortuito ne imponga la necessità.

Esistendo nel luogo dell' intrapresa un distaccamento di guardie di finanza, deve previamente annunciarsi al medesimo l' intenzione di procedere ad uno scarico, ricarico ed altro movimento fuori delle ore prescritte, e l' operazione non potrà eseguirsi che in presenza di un individuo di questo distaccamento.

§ 10. L' esercizio delle intraprese di trasporto che hanno per oggetto lo scarico, il ricarico ed il ricetto di merci assegnate è posto sotto sorveglianza d' ufficio (controlleria).

Gl' impiegati doganali ed i funzionarj della guardia di finanza hanno il diritto di entrare ogni qual volta il credano opportuno nei luoghi ove viene esercitata quest' intrapresa, di esser presenti all' esercizio della medesima, di prendere in nota lo stato delle merci ivi esistenti, di chiedere la prescritta legittimazione delle medesime, ed in generale di far uso di tutti i diritti che le leggi finanziarie accordano pel loro eseguimento alle autorità ed uffici di finanza, non che ai corpi di sorveglianza.

§ 11. Le merci assegnate riposte in magazzino non possono rimanere nello stesso luogo di deposito più di dieci giorni; per una più lunga durata devesi darne avviso, prima della scadenza di detto termine, a quel distaccamento della guardia di finanza cui spetta l'esercizio assegnato per la sorveglianza, ed ottenerne il consenso alla prolungazione.

§ 12. Ogni conduttore che assume l'ulteriore trasporto di merci assegnate, dopo che ne ebbe luogo lo scarico, il ricarico o la riposizione in magazzino privato fuori del circuito d'ufficio di una dogana deve per parte dell' imprenditore di trasporto, presso di cui ebbero luogo gli atti suavvertiti, venir munito di una lettera di carico esprimente:

1.° Il nome e domicilio dell' imprenditore di trasporto che emette la lettera di carico,

della persona cui sono dirette le merci e del conducente;

2.° La qualità delle merci, giusta le denominazioni contenute nella bolletta d'assegno, ed il loro peso sporco;

3.° Il numero e contrassegni delle casse, pacchi, ed in generale dei recipienti in cui trovansi le merci spedite;

4.° La citazione della data e del numero del ricapito d'ufficio con cui ebbe luogo l'assegnamento;

5.° Il luogo sino a cui il conducente deve trasportare le merci, la strada che egli deve percorrere ed il tempo entro il quale egli deve arrivare al luogo predetto.

§ 13. Gl'imprenditori, cui venne concesso la riposizione ne' loro magazzini di merci assegnate, devono sovra tutte le operazioni di scarico, ricarico e custodia tenere regolari libri d'esercizio, cioè:

1.° Un libro di magazzino in cui devono riportarsi tutte le merci assegnate tanto immagazzinate, quanto soltanto direttamente riposte dall'uno all'altro mezzo di trasporto.

2.° Un registro delle lettere di carico da cui staccansi le lettere medesime.

Entrambi questi libri devono tenersi su carta predisposta d'ufficio, che verrà somministrata dall'imp. regia intendenza provinciale

delle finanze verso abbuono delle spese, e conservarsi in un coi relativi documenti per tutto il tempo prescritto dal § 737 della legge penale sulle contravvenzioni di finanza.

§ 14. Se qualche singolo imprenditore di simili trasporti desiderasse di venir dispensato dalla tenuta dei preindicati due libri e dall'emissione delle lettere di carico, ciò potrà accordarsi dalle imperiali regie intendenze qualora:

a) i rapporti personali dell'imprenditore e l'estensione del suo esercizio offrano motivi degni di riguardo per tale concessione, ed in pari tempo

b) simili dispense possano accordarsi senza pregiudizio della destinazione del distaccamento della guardia di finanza che sorveglia l'esercizio, e senza aumento del numero degli individui che lo compongono, e ciò sempre verso la condizione che

1.° Ogni scarico, ricarico, deposito ed immagazzinamento di merci assegnate venga previamente notificato a voce od in iscritto al detto distaccamento della guardia di finanza, ed effettuato sempre alla presenza d'un individuo del distaccamento stesso, come pure che

2.° Una delle due differenti chiavi dei luoghi destinati all'esercizio dell'intrapresa venga tenuta dalla guardia di finanza.

(N.° 27.) *Disposizioni relative allo scarico e ricarico di merci assegnate e di transito nel territorio veneto.*

8 agosto 1845.

N.° 29218-1192.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

In relazione alla riserva del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato ed in conformità al prescritto col decreto dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 9 aprile 1845, n.° 7238-661, recansi a pubblica notizia le seguenti disposizioni relativamente allo scarico, ricarico di merci assegnate e di transito, ed alla loro riposizione in magazzini privati fuori del luogo di residenza d'una dogana, e durante il trasporto di esse pel territorio doganale.

§ 1. L'annesso prospetto indica i luoghi ove con riserva della revoca, specialmente nel caso di abuso, concedesi di trasferire immediatamente dall'uno sull'altro mezzo di trasporto le merci assegnate, ovvero di scaricarle e riporle in magazzino all'oggetto del loro ricarico od ulteriore spedizione.

Rimane vietato lo scaricare e mettere oppur ricevere merci assegnate fuori dei magazzini d'ufficio di una dogana in quei luoghi ov'è permesso soltanto il tramutamento immediato di dette merci dall'uno nell'altro mezzo di trasporto.

§ 2. Chiunque intenda di esercitare una intrapresa di trasporto congiunta alla facoltà dello scarico, ricarico, deposito di merci assegnate nei luoghi in cui è permessa tale deviazione dalla regola generale del § 159 del regolamento sulle dogane e privative dello stato deve dichiararlo in prevenzione alla competente imp. regia intendenza provinciale delle finanze, precisando l'edificio, il cortile e porte, ed in generale i locali in cui dovrebbe aver luogo l'esercizio di tale intrapresa, indicando, se richieda soltanto la concessione di trasmutare le merci assegnate immediatamente dall'uno all'altro mezzo di trasporto, ovvero anche di deporle in magazzino.

§ 3. Non emergendo nè in riguardo ai punti o locali destinati all'esercizio dell'intrapresa, nè contro la persona dell'imprenditore, alcuna circostanza che a norma del § 5 della presente disposizione debba considerarsi come un motivo di respingere la domanda, l'imp. regia intendenza delle finanze dichiara, che per parte dell'autorità finanziaria non avvi alcun

PROSPETTO

dei luoghi fuori d'ufficio nei quali si permette lo scarico, il ricarico, il deposito e l'immagazzinamento delle merci assegnate.

	LUOGHI IN CUI SI PERMETTONO		UFFICI e distaccamenti dell' imp. regia guardia di finanza cui ne venne affidata la sorveglianza.	OSSERVAZIONI.
	il solo scarico e ricarico.	lo scarico, ricarico, deposito ed immagazzinamento.		
1	....	CISMON.	Distaccamento di guardie di finanza in Bassano.	Provincia di Vicenza.
2	....	PRIMOLANO.		
3	....	CENEDA.	Distaccamento di guardie di finanza in Ceneda.	Provincia di Treviso.
4	....	SERRAVALLE.		
5	....	PERAROLO.	Distaccamento di guardie di finanza in Perarolo.	Provincia di Belluno.

Moduza n.° 1.

LIBRO DI MAGAZZINO

di N. N. *in N.*

per l'anno 1837

Sulle merci assegnate che furono scaricate, ricaricate, deposte ed immagazzinate fuori d'ufficio.

Numero delle partite.	BOLLETTA. Ufficio che emise la	BOLLETTA. Data e Numero della	BOLLETTA. Oggetti compresi nella	Degli ... immagazz
1	Dogana principale di Trieste.	Assegno d'entrata del 2 luglio 1836, n.° 14000.	Due botti di vino d'Istria del peso sporco di 25 centinaja marcate 1. 5.	Nel 4 lug tre botti r ro 1, 2, peso spor 15 centin

ti nel detto ricapito io vennero		CONDUCENTI DELLE MERCI		Osservazioni.
ẹvati agazzino.	ulteriormente spediti.	Nome, cognome e domicilio dei medesimi.	Numero, peso ed altri segni dei colli consegnati ai medesimi per l'ulteriore trasporto.	
glio 1837.	il 6 luglio 1837.	Antonio Dum di Senosetsch.	3 botti 1, 2, 3 del peso sporco di 15 cent.	

MODULA n.° 2.

REGISTRO DELLE LETTERE DI CARICO.

N.° il alle ore anti/po meridiane
al n. del libro di magazzino
Nome del conduttore
Mezzo di trasporto
Numero delle bestie da tiro
Deve recarsi sino a
entro il tempo di
In base della

consegnata alla
colla
Parte della spedizione di merci appartenenti all'accennata bolletta.

Numero e segni dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco.

N.° il alle ore anti/po meridiane
Conduce
Con un carro
a le sotto indicate merci in base della del
in
consegnati
colla
e la dee tradurre a
entro

parte della spedizione delle merci appartenenti all'accennata

Numero e segno dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco.

N.° 2 il 7 luglio 1837 alle ore 8 anti/po meridiane
al n.° 1 del libro di magazzino
Nome del conduttore Giovanni Helm di Planina
Mezzo di trasporto un carro
Numero delle bestie da tiro due
Deve recarsi sino a Planina
entro il tempo di otto ore
In base della bolletta d'assegno della dogana principale di Trieste del 2 luglio 1837, n.° 14000
consegnata al conduttore Antonio Dum colla lettera di carico del 6 luglio 1837, n.° 1
Parte della spedizione di merci appartenente all'accennata bolletta seconda ed ultima.

Numero e segni dei colli, qualità delle merci e loro peso sporco.
Due botti di vino d'Istria, n.° 4 e 5, del peso sporco di 10 centinaja.

N.° 2 il 7 luglio 1837 alle ore 8 anti/po meridiane
Conduce Giovanni Helm di Planina con un carro a due cavalli le sotto indicate merci in base della bolletta d'assegno della dogana principale di Trieste del 2 luglio 1837, n.° 14000.

Consegnata al conduttore Antonio Dum colla lettera di porto 6 luglio anno corrente, e la deve tradurre a Planina entro otto ore.

Seconda ed ultima parte della spedizione delle merci appartenenti all'accennata bolletta di assegno.

Numero e segni dei colli, qualità delle merci, e loro peso sporco.
Due botti di vino d'Istria, n.° 4 e 5, del peso sporco di 10 centinaja.

(N.° 28.) *Imposizioni dirette da esigersi nell'anno camerale 1846 nelle provincie lombarde.*

9 agosto 1845.

N.° 26950-2314.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione del 10 maggio anno corrente partecipata al governo dall' imp. regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio 23 pross.° pass.° luglio, n.° 16249-1805, si è compiaciuta di ordinare che le imposizioni dirette pel prossimo venturo anno camerale 1846 abbiansi a riscuotere nelle provincie lombarde nell'eguale misura di quelle stabilite per l'andante anno.

In conseguenza si reca a pubblica notizia quanto segue:

1.° L' *imposizione prediale* per l' anno camerale 1846 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d' estimo nelle prime tre rate con centesimi 4 e millesimi 4, e nella quarta rata con centesimi 4 e millesimi 5.

Nelle provincie di Milano e Mantova la prima rata verrà pagata nel giorno 20 novembre

prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 febbrajo 1846; la terza nel giorno 20 del successivo maggio, e la quarta nel giorno 20 agosto.

Nelle provincie di Brescia, Lodi e Crema e Como la prima rata verrà pagata nel giorno 20 dicembre prossimo venturo; la seconda nel giorno 20 marzo 1846; la terza nel giorno 20 giugno, e la quarta nel giorno 20 del susseguente settembre.

Finalmente nelle provincie di Cremona, Bergamo, Pavia e Sondrio la prima rata verrà pagata nel giorno 10 gennajo; la seconda nel giorno 10 aprile; la terza nel giorno 10 luglio, e la quarta nel giorno 10 ottobre 1846.

2.° La *tassa personale* spettante al regio erario pel suddetto anno camerale 1846 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, Como, Cremona, Lodi con Crema e Pavia entro il mese di agosto 1846; nelle provincie di Milano, Mantova e Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, Sarnico, Zogno, Trescorre, Breno ed Edolo, si pagherà nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti, come pure nella provincia di Sondrio si pagherà nel giorno 10 del mese di ottobre detto anno.

3.° Il pagamento delle tasse per l'esercizio *delle arti e del commercio* si effettuerà nelle medesime epoche come sopra prescritte pel pagamento della tassa personale.

Le imp. regie delegazioni provinciali sono rispettivamente incaricate di disporre per la corrispondente esecuzione.

(N.° 29.) *Bollo da applicarsi al decreto giudiziario che accorda il decreto di pagamento in confronto a più debitori.*

11 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

Sul dubbio insorto, se, qualora in un medesimo libello cambiario si chiegga il precetto di pagamento in confronto di più debitori, debba, in tal caso, il corrispondente decreto essere soggetto al bollo determinato dalla veneratissima sovrana risoluzione 29 agosto 1842, resa pubblica con la governativa notificazione 25 febbrajo 1843, per tutti gli esemplari da intimarsi agl' impetiti, o veramente solo per l'esemplare da intimarsi al primo nominato, l'imperiale regia camera aulica generale, di concerto coll' imp. regio supremo tribunale di

giustizia, ha dichiarato che un tale precetto di pagamento debb' essere munito del bollo sopra indicato per ogni esemplare da intimarsi a ciascheduno degl' impetiti, e ciò a termini dei §§ 36, 37 e 82 della legge sul bollo e sulle tasse.

Tanto si reca a pubblica notizia in osservanza dell' ossequiato dispaccio 5 luglio prossimo passato, n.° 23585–1689, dell' imp. regia camera aulica generale.

(N.° 30.) *Procedura da osservarsi nell' esecuzione giudiziaria sopra cose mobili sulle quali terze persone sostengono di avere diritti di proprietà o di altra specie.*

18 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione del 24 maggio 1845 si è degnata di approvare le seguenti disposizioni intorno alla procedura da osservarsi nell' esecuzione di cose mobili sulle quali terze persone sostengono di avere diritti di proprietà o di altra specie.

§ 1.° L' esecuzione accordata all' attore sulle cose mobili, se lo stesso, senza avere riguardo

alle eccezioni mosse da terze persone, insiste nella medesima, deve mandarsi ad effetto su tutti gli oggetti che all'atto d'intraprendersi l'esecuzione si trovano nel possesso del debitore.

Qualora il cursore dubitasse se abbia da riconoscere per possessore il reo convenuto, ovvero il terzo opponentesi all'esecuzione, deve esso ciò indicare al giudizio da cui venne mandato, prese intanto le debite cautele onde l'atto da intraprendersi non rimanga deluso; ed il giudizio suddetto gli dà immediatamente l'istruzione sul modo di contenersi conforme alle circostanze.

§ 2.° In ogni caso deve il cursore annotare, all'atto di eseguire il pignoramento, tutte le pretese esposte dai terzi, ed il giudizio deve dare notizia agli stessi degli ulteriori atti esecutivi, se vi si trovò di far luogo, onde possano provvedere alla difesa de' loro diritti.

§ 3.° Coloro che si credessero lesi nel loro possesso, proprietà od altri diritti, onde ottenere la rimozione dell'esecuzione debbono far valere i loro diritti contro l'esecutante presso il giudizio che ha decretato l'esecuzione, e se l'esecuzione si fosse intrapresa dietro requisitoria di altro giudizio, presso l'uno o l'altro dei detti giudizj a loro scelta.

Possono essi parimente chiedere presso il giudizio innanzi al quale pende la contestazione, che durante l'attitazione si sospendano gli ulteriori atti esecutivi in quanto altrimenti ne fossero per risentire un pregiudizio irreparabile assolutamente, se dimostrano sufficientemente la sussistenza de' loro diritti, ovvero fuori in questo caso, verso la cauzione per ogni danno.

§ 4.° Se gli oggetti da oppignorarsi si trovano nella custodia di altro giudizio o di una pubblica autorità, ovvero di un terzo, devesi a questo intimare il decreto di pignoramento e dare in pari tempo le disposizioni opportune a seconda delle circostanze per la descrizione e custodia ulteriore di questi oggetti.

Se il terzo non permette che si faccia l'esecuzione, gli si deve tuttavia intimare il decreto di pignoramento. Dalla data di questa intimazione resta esso, per la proprietà che potesse provarsi spettare al reo convenuto, responsabile verso l'attore, che lo deve però impetire a tale uopo in regolare giudizio.

Tale veneratissima sovrana risoluzione viene portata a pubblica notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coll'ossequiato dispaccio 14 luglio 1845, n.° 23538-1620.

(N.° 31.) *Norme da osservarsi nelle cause giudiziarie sulla validità di un privilegio allorquando si presentano questioni demandate alla cognizione dell' autorità politica.*

20 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE. (*)

Onde stabilire la norma pel procedere dei giudizj nelle controversie in oggetti di privilegj in cui si presentano questioni demandate alla cognizione dell' autorità politica, S. M. I. R. A. colla veneratissima sovrana risoluzione 7 dicembre 1844 si è degnata di approvare le seguenti prescrizioni:

§ 1. Allorquando il privilegiato abbia presentato un'azione di sua natura civile, ma per decidere la quale, in vista delle usate eccezioni, occorra conoscere sopra questioni demandate alla cognizione esclusiva dell'autorità politica, il giudice ordinario sospende il proprio giudizio fino a che l'autorità politica abbia deciso il punto di sua esclusiva competenza, e che

(*) Nella presente si è corretta all' art. 1.° la parola *deciso* in *decisivo*, giusta l' emenda pubblicata con successiva notificazione 20 settembre 1845.

sia riconosciuto decisivo dell'esito del giudizio civile.

§ 2. Il giudice determina nel suo decreto le controversie che debbono essere decise come di sua competenza dall'autorità politica, e senza previa cognizione delle quali non si possa pronunciare la sentenza civile. Contro questo decreto ha luogo il ricorso entro 14 giorni continui da prodursi presso il giudice di prima istanza.

§ 3. Passato in giudicato il decreto, o quando sia confermato dal giudizio superiore nel caso di ricorso, il giudice trasmette gli atti alla competente autorità politica, la quale proferisce la decisione della questione a lei devoluta, e la fa intimare alle parti, riservando loro il ricorso all'autorità superiore. Questa decisione politica passata che sia in giudicato, od in caso di ricorso la superiore o suprema decisione, sarà indi dall'autorità politica comunicata al giudice civile col ritorno degli atti.

§ 4. La parte che ha interesse perchè sia pronunciata la sentenza civile presenta al giudice civile la sua istanza per l'unione della sentenza politica agli atti della causa civile, e sopra questa istanza si fissa sessione per la coordinazione degli atti coll'unione agli stessi della decisione politica. E sugli atti così reintegrati proferirà il giudizio civile la sua sentenza sugli oggetti di sua competenza.

Tanto si deduce a pubblica notizia ed opportuna intelligenza e norma in esecuzione degli ordini abbassati dall'imp. regia cancelleria aulica riunita coll'ossequiato dispaccio 21 luglio 1845, n.° 24914-2507.

(N.° 32.) *Rettificazione di un errore di ragguaglio occorso nella governativa notificazione 28 giugno 1845 intorno al dazio del fosforo fabbricato nell' Ungheria e nella Transilvania.*

28 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

A rettificazione di un errore di ragguaglio incorso nella governativa notificazione 28 giugno prossimo passato, n.° 19760-1025, si deduce a pubblica notizia, analogamente agli ordini abbassati dall' eccelsa presidenza dell' imp. regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 31 luglio pross.° pass.°, n.° $\frac{6850}{F.P.}$, che la somma di lir. 20. 50 sotto il n.° 2 della detta notificazione, indicata siccome importo del dazio stabilito per ogni quintale metrico di fosforo fabbricato nell' Ungheria e nella Transilvania, deve intendersi espressa in vece in lir. 20. 10.

(N.° 33.) *Termine stabilito pel concambio delle note della banca nazionale privilegiata austriaca.*

29 agosto 1845.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 18 luglio pross.° pass.ª si è graziosamente degnata di accordare alla banca nazionale austriaca privilegiata un termine perentorio e preclusivo di tre anni pel totale ritiro di tutte le note di banco delle tre prime vecchie forme, cioè

I.ª del 1.° luglio 1816,
II.ª del 23 giugno 1825, e
III.ª del 9 dicembre 1833 e
dell'8 dicembre 1834.

Giusta il quì acchiuso avviso della direzione della banca, il concambio di queste anteriori note di banco con moneta d'argento secondo la valuta di banco, oppure con note di banco di nuova forma che sono attualmente in corso, non potrà aver luogo che sino a tutto il 31 agosto 1848 immediatamente presso la direzione della banca, e dal 1.° settembre 1848 in poi dovrà cessare per sempre ogni ulteriore ritiro di queste anteriori note di banco.

I detentori di siffatte ulteriori note di banco vengono pertanto invitati ad effettuarne il concambio nel termine prescritto, mentrechè, scaduto questo termine, la banca nazionale austriaca privilegiata respingerà assolutamente le relative loro domande.

Al N.° $\frac{5789}{P.}$

AVVISO.

Con sovrana risoluzione 18 luglio prossimo passato S. M. I. R. A. si è graziosamente degnata di accordare alla banca nazionale austriaca privilegiata il termine perentorio e preclusivo di tre anni pel totale ritiro di tutte le note di banco delle tre prime vecchie forme, di modo che col 31 agosto 1848 ha a cessare per sempre ogni ulteriore concambio delle suddette vecchie note di banco.

Si deduce quindi a pubblica notizia che le ripetute note di banco d'ora in poi e sino a tutto il 31 agosto 1848 non saranno accettate che in Vienna e immediatamente presso la direzione della banca nazionale, ove saranno concambiate dalla cassa della banca medesima con monete d'argento secondo la valuta di banco, oppure, se il proprietario lo desidera,

con note di banco che sono in corso all'epoca del concambio. Queste note di banco, destinate ad essere totalmente ritirate, vengono quì sotto maggiormente indicate secondo tutte le categorie.

Note di banco della prima originaria forma, per le quali l'ultimo termine pel concambio era fissato pel 30 *giugno* 1831

a 5 fior. ed a 10 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse in seguito alla circolare governativa 20 giugno 1816; ritirate coll'avviso 20 maggio 1828.
a 25 fior. ed a 50 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 20 giugno 1816; ritirate coll'avviso 1.° giugno 1829.
a 100 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 28 agosto 1816; ritirate coll'avviso 1.° giugno 1829.
a 500 fior. ed a 1000 fior.	colla data 1.° luglio 1816; emesse a senso della circolare governativa 28 agosto 1816; ritirate coll'avviso 16 dicembre 1830.

Note di banco della seconda forma (così dette a due colori), per le quali l'ultimo termine pel concambio era fissato pel 30 *giugno* 1843

a 5, 10, 25, 50, 100, 500 e 1000 fiorini, tutte colla data 23 giugno 1825, e fra queste quelle

a 5 e 10 fiorini emesse a senso della circolare governativa 23 giugno 1828, n.° $\frac{4196}{P.}$, e ritirate coll'avviso 20 maggio 1839; quelle

a 25, 50 e 100 fiorini emesse a senso della circolare governativa 25 giugno 1829, n.° $\frac{3931}{P.}$, e ritirate coll'avviso 15 ottobre 1841; finalmente quelle

a 500 e 1000 fiorini emesse a senso della circolare governativa 4 gennajo 1831, n.° $\frac{2188}{P.}$, e ritirate coll'avviso 15 ottobre 1841.

Note di banco della terza forma, per le quali l'ultimo termine pel concambio era fissato pel 30 *settembre* 1843

a 5 fiorini colla data 9 dicembre 1833; poi

a 10 fiorini colla data 8 dicembre 1834; ambe categorie emesse a senso della circolare governativa 20 giugno 1839, n.° $\frac{4791}{P.}$, e ritirate coll'avviso 15 ottobre 1841.

Dopo il 31 agosto 1848 non può aver luogo in nessun modo un concambio delle soprindicate qualità di note di banco.

Vienna, il 31 luglio 1845.

CARLO Barone di LEDERER,
Governatore della banca.

DANIELE BERN. Barone di ESKELES,
Direttore della banca.

(N.° 34.) *Imposizioni dirette da esigersi nell'anno camerale 1846 nelle province venete.*

31 agosto 1845.

N.° 33737-2600.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI VENEZIA.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione 10 maggio pross.° pass.°, abbassata dall' eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante l' ossequiato dispaccio 23 luglio pross.° pass.°, n.° 16249-1805, venne determinato, che nel venturo anno amministrativo 1846 si debbano riscuotere in queste venete provincie le stesse imposte dirette, che furono attivate per l'anno corrente, cioè, l' imposta prediale d' italiane lire 12,000,000 eguali ad austr. lire 13,792,854,81; la sovrimposta ridotta ad italiane lire 1,900,000 eguali ad austriache lire 2,183,868,68; il contributo arti e commercio, e la tassa personale.

Dovendo il governo dare piena esecuzione a quanto sopra, rende pubblico colla presente il prospetto di quanto colle due prime maniere di contribuzione è dovuto in lire austr.

da ciaschedunà provincia, e per ogni trimestre, e commette contemporaneamente alle regie delegazioni provinciali di determinare in appoggio di tale prospetto, e dietro la comunicazione che ne riceveranno dall'imp. regia direzione del censo in ordine al quantitativo dell'estimo locale operante nell'anno suddetto la cifra di carico, secondo la quale i regj commissariati distrettuali dovranno calcolare, e ripartire nei quinternetti di scossa le quote incombenti a ciascun censito; cifra questa che le regie delegazioni provinciali dovranno far conoscere ai censiti all'approssimarsi della scadenza del pagamento mediante la pubblicazione dei consueti avvisi, giusta il prescritto dall'articolo XXXVII della sovrana patente 18 aprile 1816.

La tassa personale stabilita per ciò che riguarda la quota spettante al regio tesoro nelle misure stesse del corrente anno 1845, cioè lire 3, 68 per ogni collettabile, si riscuoterà nel venturo anno 1846 in due eguali rate, e nelle scadenze prescritte dalla governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, cioè nel 31 luglio, e nel 30 settembre, avvertendosi però, che dovrà essere posticipato d'un mese rispettivamente alle prestabilite scadenze il pagamento della *prima rata* di tassa personale nelle sole provincie di Padova e di

Verona, ed egualmente di un mese quelle della *seconda rata* del medesimo tributo nelle sole provincie di Venezia, Vicenza e Belluno.

Il contributo arti e commercio, da applicarsi agli esercenti dietro le ispezioni, e verificazioni volute dal decreto italico 13 giugno 1811, e secondo la tariffa annessa alla notificazione 1.° novembre 1823, dovrà pagarsi dai contribuenti in una sola rata scadente col 31 agosto, avvertendo, giusta la precitata governativa circolare 31 marzo 1837, n.° 10938-737, che tale scadenza verrà posticipata di un mese nelle sole provincie di Udine, Treviso e Rovigo.

La quota poi della tassa personale appartenente ai comuni dovrà essere riscossa contemporaneamente a quella dovuta al regio tesoro, e ciò nella misura che verrà stabilita nei rispettivi conti preventivi comunali, ben inteso però, che questa non dovrà mai eccedere il limite di lire 2, 98.

Le regie delegazioni provinciali, e la direzione del censo sono incaricate, per quanto loro concerne, della piena esecuzione della presente.

TABELLA dimostrante la quota d' imposta prediale ordina[...] amministrativo 1846, l' epoca in cui ne scade il pagamento,

Rate dell' anno.	Mesi in cui scadono.		
I.	Novembre	1845	ROVIGO ....
II.	Febbrajo	1846	TREVISO..............
III.	Maggio	1846	UDINE ....
IV.	Agosto	1846	
I.	Dicembre	1845	VENEZIA ....
II.	Marzo	1846	VICENZA................
III.	Giugno	1846	BELLUNO ....
IV.	Settembre	1846	
I.	Gennajo	1846	PADOVA ....
II.	Aprile	1846	VERONA...............
III.	Luglio	1846	
IV.	Ottobre	1846	
			Totale

...straordinaria incumbente a ciascheduna delle venete provincie nell' anno
...quota rateale di ciascuna provincia.

IMPOSTA ORDINARIA				IMPOSTA STRAORDINARIA			
per l'anno intiero		per ciascuna rata trimestrale		per l'anno intiero		per ciascuna rata trimestrale	
Lire.	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*	*Lire.*	*Cent.*
884,091	24	221,022	81	139,981	11	34,995	28
2,094,318	30	523,579	58	331,600	40	82,900	10
1,764,662	96	441,165	74	279,404	97	69,851	24
1,852,467	69	463,116	92	293,307	37	73,326	84
2,177,888	65	544,472	16	344,832	39	86,208	10
387,615	28	96,903	82	61,372	42	15,343	11
2,572,977	93	643,244	48	407,388	17	101,847	04
2,058,832	76	514,708	19	325,981	85	81,495	46
13.792,854	81	3,448,213	70	2,183,868	68	545,967	17

(N.° 35.) *Trattamento delle obbligazioni di banco al 5 per 100 estratte a sorte il 1.° agosto 1845 nella serie 29, non che delle obbligazioni domesticali degli stati dell'Austria superiore al 4 per 100 state posteriormente comprese in detta serie.*

9 settembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al dispaccio 2 agosto 1845 dell'imp. regia camera aulica generale ed in relazione alla notificazione governativa 4 dicembre 1829, n.° $\frac{7762}{r.}$, si deduce a pubblica notizia quanto segue:

§ 1.° Le obbligazioni di banco al 5 per 100 dal n.° 21496 sino inclusivamente al n.° 22235 comprese nella serie 29, estratte a sorte il 1.° agosto 1845, vengono rimborsate ai creditori nel valore nominale del capitale in contanti in moneta di convenzione. E le due obbligazioni domesticali degli stati dell'Austria superiore al 4 per 100, n.° 489 e n.° 490, posteriormente comprese nella detta serie, vengono concambiate con nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione, e ciò secondo le disposizioni contenute nella sovrana patente 21 marzo 1818.

§ 2.° Il pagamento dei capitali al 5 per 100 estratti a sorte incomincia col 1.° settembre 1845, e viene eseguito dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale sono da presentarsi le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° Colla restituzione del capitale vengono in pari tempo pagati gl' interessi inerenti al detto capitale e precisamente sino al 1.° agosto 1845 al 2 ½ per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di agosto in vece gl' interessi originarj al 5 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto o da qualsiasi altra prenotazione si deve prima di ottenere il pagamento del capitale riportarne lo svincolo da quell' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni che sono intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici od altri corpi morali sono applicabili quelle disposizioni che devono essere osservate per la voltura di simili obbligazioni.

§ 6.° I possessori di quelle obbligazioni, il di cui pagamento degl' interessi è assegnato ad una cassa filiale di credito, possono a loro scelta ottenere il pagamento del capitale presso l' imp. regia cassa universale dei debiti dello

stato e del banco, oppure presso quella cassa di credito dalla quale hanno finora esatti gl' interessi.

In quest' ultimo caso essi devono presentare le obbligazioni estratte a sorte presso la cassa filiale di credito.

§ 7.° Il concambio delle obbligazioni domesticali degli stati dell'Austria superiore al 4 per 100 estratte a sorte verso nuove obbligazioni di stato viene effettuato presso la cassa di credito degli stati in Linz, alla quale devono essere presentate le obbligazioni estratte a sorte.

§ 8.° Gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione decorrono dal 1.° agosto 1845, e gl' interessi delle anteriori obbligazioni arretrati sino a quell' epoca in valuta di Vienna vengono pagati all' atto del concambio delle obbligazioni.

(N.º 361.) *Soggetti al bollo i conti, le polizze, le specifiche, note interinali, ecc. qualunque sia il modo con cui sia indicato il relativo pagamento o saldo.*

15 settembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell'ossequiato dispaccio 24 giugno pross.° pass.°, n.° 19629-1413, dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale si deduce a pubblica notizia quanto segue:

Essendo emerso che il più delle volte si pretende di evitare l'imposta del bollo pei conti muniti della certificazione di saldo coll'aggiungervi da parte di chi gli emette, senza una formale e sottoscritta certificazione di pagamento, soltanto le parole *saldato, o registrato, o pareggiato, o pagato, od annullato* od altre simili espressioni con o senza firma, si trova di dichiarare ad opportuno schiarimento e dilucidazione che nel senso del § 6 della legge sul bollo e sulle tasse soggiaciono al bollo prescritto per le quitanze non solamente quei conti, note, note interinali, polizze di somministrazione, specifiche od altro qualsiasi atto o ricapito, risguardanti opere prestate od oggetti di commercio o di esercizio, ed

esistenti nelle mani del debitore, sui quali è certificata la ricevuta del pagamento in modo formale e colla sottoscrizione del creditore, ma ben anco quei conti o simili atti o documenti sui quali è espresso il ricevuto pagamento con altre formole di saldo, quand'anche non sottoscritte, come *saldato*, *registrato o posto in conto pareggiato*, *pagato*, *annullato* e simili.

(N.° 37.) *Nuova tariffa daziaria per l'importazione ed esportazione delle pelli ed altri oggetti.*

16 settembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di un dispaccio dell'imp. regia camera aulica generale del 1.° agosto 1845, n.° 26449-877, S. M. I. R. si è graziosamente degnata di ordinare l'attivazione delle nuove disposizioni daziarie e trigesimali contenute nell'annessa tariffa per l'importazione e l'esportazione delle pelli e degli altri oggetti che stanno in relazione colle medesime, e ciò tanto pel commercio dei territorj della monarchia austriaca compresi nel comune nesso doganale

coll'estero e coi territorj estradoganali, quanto pel commercio intermedio dell' Ungheria e della Transilvania colle altre provincie del suddetto comune sistema doganale.

Questa tariffa andrà in vigore col 1.° novembre prossimo venturo, e da tale giorno in poi cesseranno d'aver forza di legge le determinazioni delle rubriche n.i 18, 172, 261, 304, 306, 311, 315, 432 fino al 441 inclusivo, poi 442 fino al 452 inclusivo, indi 611, 632 fino inclusivamente al 634 della tariffa vigente dei dazj d'entrata e d'uscita del 1.° novembre 1838, come pure quelle delle rubriche n.i 6, 137 fino al 148 inclusivo, indi 185, 248, 290, 313, 315 fino inclusivamente al 325, 338, 398, 437 e 507 fino al 509 inclusivo della tariffa trigesimale d'entrata del 1.° settembre 1840 insieme colle annotazioni relative ad alcune delle rubriche dette.

Rubrica della tariffa.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.
	A. *Pelli crude e preparate ad uso di pelliccerìa.*
	Per pelli crude s'intendono le pelli tanto crude o verdi, quanto secche, le quali non sono in alcun modo preparate; — alla classe delle pelli lavorate appartengono soltanto quelle che col loro pelo sono preparate per uso di pelliccerìa; — se sono preparate senza pelo spettano alla classe de' cuoi o corami.
	Tutte le pelli state semplicemente immerse nell' acqua salata, oppure stropicciate col sale e disseccate, e che non hanno subito veruna altra preparazione, si dazieranno come pelli crude.
1	PELLI di bue, di vacca, di manzetti o civetti, di cavallo, di asino, di mulo, di cammello e di porco *crude* ....
2	—— di capra, caprone, capretto, becco, pelli comuni di pecora, di montone, d'agnello e di pecora morta (*Sterbling*), come pure di vitello, di pesce (*Chagrin* e *Zapp*), di cane, di camoscio, di capriolo, di cervo, d'alce, di castoro e di lepre comune *crude*...
3	—— di pecora, di montone, di capra, di agnello e di pecora morta (*Sterbling*) lavorate del tutto o per metà; simili pelli ridotte ad uso di fodera, come pure le pelli di porco, di cane, di cervo, d'alce, di vitello, di castoro e di lepre comune *preparate* ossia *lavorate soltanto dalla parte detta il carniccio* ....
4	TUTTE LE ALTRE PELLI non specialmente nominate, *crude*.....
5	—— — non specialmente nominate, *lavorate*................
	B. *Altri articoli necessarj alla preparazione delle pelli.*
6	ALLUME ....
7	GALLA ....
8	VALLONEA ed i calici delle ghiande di levante e loro farine, ghiande comuni, fresche e disseccate, come pure dividivi ossia bablà..

(*) La misura o dato regolatore del dazio d'uscita è sempre il quintale spo

(**) Il dato regolatore del trigesimo d'uscita è sempre il centinajo sporco.

F A C.

Pel commercio coll' estero e coi territorj estradoganali.								Pel commercio coll' Ungheria e colla Transilvania.									
Entrata.			Uscita.					Dazio.				Trigesimo.					
Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.			Entrata dall' Ungheria.		Uscita per l'Ungheria.		Misura o dato regolatore del triges.° d'entrata. (**)	Entrata nell' Ungheria.		Uscita dall' Ungheria.		
Lire.	C.		Lire.	C.				Lire.	C.	Lire.	C.		Fior.	C.	Fior.	C.	
2	25	*Ricev. s.*	8	95	*Ricev. p.*			—	90	—	90	*cent. di Vienna netto*	—	10	—	10	
4	45	*detta*	17	85	*detta*			2	25	2	25	*detto*	—	25	—	25	
4	65	*Dogana*	2	25	*Ricev. s.*			13	40	2	25	*detto*	1	40	—	25	
3	55	*detta*	8	95	*detta*			13	40	2	25	*detto*	2	30	—	25	
[illegible]	95	*detta*	2	25	*detta*			40	20	2	25	*detto*	5	—	—	25	
[illegible]	95	*detta*	—	45	*detta*			—	90	—	45	*cent. s.*	—	10	—	5	
[illegible]	25	*Ricev. p.*	—	45	*detta*			—	90	—	45	*detto*	—	10	—	5	
—	45	*Ricev. s.*	1	80	*detta*			—	9	—	9	*detto*	—	1	—	1	

Rubrica della tariffa.	DENOMINAZIONE DELLE MERCI.	Misu[ra] o d[ato] regola[tore] del d[azio] d'usci[ta] (*)
	Per gli articoli nominati alla rubrica 8 si possono fare le dichiarazioni anche in ragione di soma, nel qual caso si calcoleranno *due* some rasate nel solito modo per libbre metriche 90 se trattasi di farina di vallonea, e *tre* some rasate pure per libbre 90 se trattasi degli altri articoli.	
9	CORTECCE di quercia, di betulla, di pino e simili cortecce comuni macinate e non macinate ad uso di conciar pelli.........	quint.
10	VITRIOLO d'ogni specie..................................	detto
	C. *Pelli conce senza pelo ovvero cuoi.*	
11	PELLI verniciate, dorate e soppressate, non che la pergamena....	quint.
12	—— camosciate gialle, non che bianche preparate con allume....	detto
13	BULGARI..	detto
14	TUTTE LE ALTRE PELLI conce non specialmente nominate......	detto
15	RITAGLI di pelle ad uso di far colla, come pure pelli di castoro.	quint.
	Nei casi ove nè dagli uffici daziarj o trigesimali, nè dalle parti venisse fatta eccezione, le qualità di pelli menzionate nelle rubriche dal n.° 11 sino inclusivamente al n.° 14 allorchè fossero impacchettate verranno daziate sulla base del peso sporco colle seguenti detrazioni di tara: Se sono in casse o barili.... 15 per 100. Se sono in colli........... 3 per 100.	
	D. *Lavori e manifatture di pelli e pelliccerie.*	
16	LAVORI da pellicciajo ossia pelliccerie finite..................	quint.
	Per manifatture da pellicciajo e pelliccerie finite s'intendono i lavori e le merci ultimate dal pellicciajo senza l'opera di altro manifattore, come pellicce di volpe, di agnello, berrette di pelliccia, manicotti o manicce e simili. Gli abiti e le vesti foderati o guerniti di pelliccia sono da trattarsi come vesti ed abiti.	
17	—— da guantajo..	detto
18	—— da calzolajo, di pelle, di feltro o d'altre stoffe...........	detto
19	—— da coreggiajo, da sellajo e da borsajo, eccettuate le carrozze.	detto

(*) La misura o dato regolatore del dazio d'uscita è sempre il quintale sporco.
(**) Il dato regolatore del trigesimo d'uscita è sempre il centinajo sporco.

Pel commercio coll'estero e coi territorj estradoganali.						Pel commercio coll' Ungheria e colla Transilvania.								
Entrata.		Uscita.				Dazio.				Trigesimo.				
o.	Uffici autorizzati al daziato.	Dazio.		Uffici autorizzati al daziato.		Entrata dall' Ungheria.		Uscita per l' Ungheria.		Misura o dato regolatore del triges.° d'entrata. (**)	Entrata nell' Ungheria.		Uscita dall' Ungheria.	
C.		Lire.	C.			Lire.	C.	Lire.	C.		Fior.	C.	Fior.	C.
9	*Ricev. s.*	—	45	*Ricev. s.*		—	4	—	2	*cent. sp.*	—	1/2	—	1/4
70	*Dogana*	—	9	*detta*		1	35	—	9	*detto*	—	15	—	1
95	*Dogana p.*	—	90	*detta*		53	55	—	90	*detto*	5	—	—	10
35	*Dogana*	—	90	*detta*		35	70	—	90	*detto*	3	20	—	10
55	*detta*	—	90	*detta*		13	40	—	90	*detto*	1	15	—	10
65	*detta*	—	90	*detta*		13	40	—	90	*cent. n.*	1	15	—	10
9	*Ricev. p.*	—	90	*Ricev. p.*		—	4	—	4	*cent. sp.*	—	1/2	—	1/2
70	*Dogana p.*	2	25	*Ricev. s.*		80	35	2	25	*cent. n.*	7	30	—	25
70	*Dogana*	2	25	*detta*		160	70	2	25	*detto*	15	—	—	25
85	*detta*	2	25	*detta*		80	35	2	25	*detto*	7	30	—	25
85	*detta*	2	25	*detta*		80	35	2	25	*detto*	7	30	—	25

(N.° 38.) *Nuovo termine prefinito per la documentazione dei crediti verso la Francia a termini delle convenzioni di stato degli anni* 1815 *e* 1818.

6 ottobre 1845.

NOTIFICAZIONE.

» S. M. I. e R. con veneratissima sovrana
» risoluzione 17 prossimo passato agosto ha
» trovato di ordinare che tutti quei privati
» austriaci, i quali, in virtù delle convenzioni
» di stato stipulate il 20 novembre 1815 e
» 25 aprile 1818 colla Francia, hanno dei
» crediti verso quest' ultima e rispettivamente
» sul fondo costituito dalla somma dalla me-
» desima pagata in monte, i quali però non
» ottennero, riguardo a questi crediti, veruna
» definitiva decisione dalla relativa commis-
» sione, ma soltanto la diffidazione di pro-
» durre i documenti che mancassero, o di
» completare quelli che fossero difettosi, ab-
» biano ad uniformarsi al più tardi entro i
» prossimi *sei mesi* all'avuta ingiunzione, giac-
» chè diversamente i rispettivi loro crediti sa-
» rebbero senz'altro risguardati come perenti.

» Crediti di siffatta natura, che non fos-
» sero stati insinuati già prima o che dalla

» commissione liquidatrice fossero stati respinti
» come infondati, rimarranno una volta per
» sempre esclusi da qualsiasi ammissione. »

Tanto si deduce a pubblica notizia per conveniente norma in obbedienza agli ordini recati da rispettato dispaccio 5 settembre anno corrente, n.° $\frac{6712}{P. P.}$, dell' eccelsa presidenza dell' imp. regia camera aulica generale.

(N.° 39.) *Diminuzione del dazio d'uscita degli oriuoli da muro, da tavolino, a pendolo e ad uso di viaggio.*

15 ottobre 1845.

NOTIFICAZIONE.

A tenore del dispaccio dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 28 agosto prossimo passato, n.° 28257-945, è stato determinato di diminuire il dazio d' uscita fissato alla rubrica 15 lettera *b* della tariffa del 1.° luglio 1844 per gli ivi contemplati oriuoli da muro, da tavolino, a pendolo e ad uso di viaggio, con e senza cassa, dall' importo di centesimi 50 per ciascuno a quello sussistente per l' uscita degli oriuoli da tasca, cioè di centesimi 25 per ciascuno. Lo che si reca a pubblica conoscenza

coll'aggiunta che la detta facilitazione daziaria viene attivata col giorno 1.° novembre prossimo venturo.

(N.° 40.) *Modificati i §§ 121 e 125 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane rispetto alle bollette daziarie emesse per lo zuccaro e pel caffè.*

31 ottobre 1845.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di rispettato dispaccio 30 agosto anno corrente, n.° 28372–2701, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha trovato di modificare le disposizioni del § 121 e del periodo secondo del § 125 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato in questo senso, che nel territorio doganale interno anche tutte le bollette daziarie emesse per lo zucchero e pel caffè a commercianti che esercitano il loro traffico in un luogo ove non si trova un ufficio autorizzato all'emissione delle bollette di sostituzione per lo zucchero e rispettivamente pel caffè abbiano la valitura di sei mesi, e che il periodo di tempo dell'ammissibilità della

bolletta di sostituzione o delle carte di spedizione per lo zucchero e pel caffè, che nel territorio doganale interno viene spedito in un altro luogo ove non risiede un ufficio autorizzato all'emissione di bollette di sostituzione o di carte di spedizione per tali merci, abbia a calcolarsi ed a commisurarsi in base alla massima stabilita nel § 124 delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato relativamente alla validità delle bollette di sostituzione e carte di spedizione e d'acquisto, avuto il debito riguardo al n.° 3 del § 125 di dette norme.

La premessa determinazione torna applicabile a tutti i ricapiti finanziarj di legittimazione della specie succennata che si emetteranno per lo zucchero e pel caffè dopo il 31 ottobre 1845.

Riguardo al circondario confinante rimangono in vigore le prescrizioni delle norme per l'esecuzione del regolamento sulle dogane e sulle privative dello stato.

(N.° 41.) *Sulla valutazione del servizio che i soldati austriaci prendono nella milizia della città libera di Cracovia.*

20 novembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

Dietro la riduzione dell'attivo servizio militare ad otto anni anche nelle antiche provincie della monarchia, S. M. I. R. si è ora degnata di stabilire con veneratissima sovrana sua risoluzione 13 settembre decorso, in relazione all'anteriore del 21 febbrajo 1837, che i soldati austriaci che intendano entrare nella milizia della città libera di Cracovia, possano passarvi dopo *due* anni di buon servizio, e che, dopo aver servito a soddisfazione nella medesima per altri *cinque* anni, possano ritornare ai proprj focolari colla conservazione della cittadinanza austriaca, e liberi dall'obbligo di far parte della *Landwehr*.

La premessa veneratissima sovrana risoluzione partecipata al governo con ossequiato dispaccio 2 ottobre pross.° pass.°, n.° 33124-1903, dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita viene recata ad intelligenza del pubblico in relazione alla precedente governativa notificazione 8 maggio 1837, n.° 13466-1160.

(N.° 42.) *Trattamento delle obbligazioni della camera aulica generale al 6 per 100 estratte a sorte il 3 novembre 1845 nella serie 152.*

10 dicembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

In seguito al dispaccio 3 novembre prossimo passato dell'imp. regia camera aulica generale ed inerentemente alla notificazione governativa 4 dicembre 1829 si deduce a pubblica notizia:

§ 1.° Le obbligazioni della camera aulica al 6 per 100 estratte a sorte il 3 novembre 1845 nella serie 152 dal n.° 3147 fino al n.° 4486 inclusivo vengono rifuse ai creditori in contanti in moneta di convenzione nel valore nominale del capitale.

§ 2.° Il pagamento del capitale comincia il 1.° dicembre 1845 e viene eseguito dall' imp. regia cassa universale dei debiti dello stato e del banco, alla quale si devono presentare le obbligazioni estratte a sorte.

§ 3.° All'atto del pagamento del capitale vengono pure soddisfatti gl'inerentivi interessi, cioè fino all'ultimo ottobre 1845 al 3 per 100 in valuta di Vienna, e pel mese di novembre 1845 nella misura originaria del 6 per 100 in moneta di convenzione.

§ 4.° Per le obbligazioni colpite da sequestro, divieto od altra prenotazione si deve prima del pagamento del capitale conseguire lo svincolo dall' autorità che ha ordinato il sequestro, il divieto o la prenotazione.

§ 5.° Pel pagamento del capitale di obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, pubblici istituti od altre corporazioni verranno osservate le disposizioni stabilite per la voltura di tali obbligazioni.

§ 6.° Ai possessori di obbligazioni, i cui interessi vengono soddisfatti da una cassa filiale di credito, è libero di conseguire il pagamento del capitale dall' imp. regia cassa universale del debito dello stato e del banco, oppure da quella cassa di credito dalla quale hanno finora ritirato gl' interessi.

Nell' ultimo caso devono presentare le obbligazioni estratte a sorte alla cassa filiale di credito.

(N.° 43.) *Procedura da osservarsi riguardo a quelle eredità nelle quali si trovano compresi beni feudali.*

24 dicembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. colla veneratissima sovrana risoluzione 21 ottobre 1845, all'uopo di regolare la procedura riguardo a quelle eredità nelle quali si trovano compresi beni feudali, si è degnata di determinare quanto segue:

« Trovandosi compresi in una eredità dei » beni feudali, spetterà anche di questi la » ventilazione ereditaria alla competente au- » torità giudiziaria.

» La separazione dei beni feudali dalla fa- » coltà allodiale del defunto si farà coll'in- » tervento di un delegato della regia corte » feudale, al quale incumbe di tutelare i di- » ritti regj per ciò che risguarda l'integrità » del feudo e la qualità dei singoli enti feu- » dali, come pure coll'intervento degli altri » aventi interesse; nè dovrà farsi luogo all'ag- » giudicazione dell'eredità feudale sino a tanto » che non ne sarà seguita l'investitura o sarà » stato riconosciuto il diritto di successione » anche dalla corte feudale.

» L'aggiudicazione della facoltà allodiale
» non dovrà però essere differita sino all' ag-
» giudicazione del feudo, se riguardo a que-
» st' ultima si verificassero delle difficoltà. »

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione degli ordini abbassati dall' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita coll' ossequiato dispaccio 8 novembre p.° p.°, n.° 38020-3831.

(N.° 44.) *Pubblicazione delle disposizioni vigenti nel principato di Servia per l'acquisto della cittadinanza da parte degli esteri e per la loro ammissione a pubblici impieghi.*

20 dicembre 1845.

NOTIFICAZIONE.

A tenore di rispettato dispaccio 26 ottobre prossimo passato, n.° 35134-2222 dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si recano a pubblica notizia i decreti 14 e 20 maggio anno corrente del principe della Servia, non che il § 44 di quel codice civile, riferibili all'acquisto della cittadinanza degli esteri ed alla loro ammissione a pubblici impieghi in quello stato.

Alexander Karagyorgyewich

Fürst von Serbien

mit Zustimmung des Senats.

Nachdem wir in Erfahrung gebracht haben, daß die Verordnung vom 8 April 1843 alten Styls W. $\frac{\text{N.}^\circ\ 462}{\text{S. } 395}$ in Hinsicht der Einbürgerung und Entlassung der Serben aus ihrem Vaterlande ihrer Bestimmung nicht entspricht, so haben wir beschlossen dieselbe ihrem ganzen Umfange nach aufzuheben, und folgende Bestimmungen an ihre Stelle zu setzen.

1. Jene Fremde, welche das Recht der Miteinwohnerschaft in Serbien zu haben, und dasselbe zu genießen wünschen, müssen es auf gehörige Art und Weise sich verschaffen.

2. Was erforderlich ist, damit ein Fremder die bürgerlichen Rechte in Serbien erlange, ist im § 44 des bürgerlichen Gesetzbuches bestimmt. Hier aber werden Regeln vorgeschrieben für Jene, welche durch erklärten Willen und erklärte Absicht der fremden Unterthanspflicht entsagen, und in die serbische Miteinwohnerschaft treten.

3. Jeder Fremde der das Recht der serbischen Miteinwohnerschaft zu erlangen wünscht, wird sein diesfälliges Gesuch dem Ministerio des Innern unmittelbar, aber falls er irgendwo in Serbien schon seßhaft wäre, mittelst der betreffenden Kreishauptmannschaft unterbreiten. — In diesem Gesuche wird er sich über seine Eigenschaften, seinen Lebenswandel, Stand, Vermögen und Beschäftigung auszuweisen haben, worauf er eine auch vom Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten zu bekräftigende Bestätigung erhalten, daß er in den Verband gleich nach Erhaltung der erforderlichen Entlassung aufgenommen wird.

4. So wie also ein Fremder die erwähnte Zusicherung von dem Ministerio des Innern erhalten haben wird, muß er sich

ALESSANDRO KARAGYORGYEWICH

PRINCIPE DI SERVIA

D'ACCORDO COL SENATO.

Avendoci persuasi l'esperienza che l'ordinanza 8 aprile 1843, vecchio stile, $\frac{\text{n.}^{\circ}\ 462}{\text{S.}\ 395}$, riguardante il conferimento della cittadinanza e l'emigrazione dei serviani dalla loro patria, non corrisponde al suo scopo, abbiamo determinato di abolirla intieramente e di stabilire in sua vece le seguenti prescrizioni:

1.° Gli stranieri che desiderano ottenere il diritto dell'incolato in Servia e godere del medesimo devono acquistarlo nei debiti modi.

2.° Il § 44 del codice civile determina quanto è necessario affinchè uno straniero acquisti nella Servia i diritti civili. Qui poi si stabiliscono le regole per quelli i quali con manifesta volontà e dichiarata intenzione rinnunciano alla sudditanza estera per conseguire l'incolato serviano.

3.° Ogni straniero che desidera acquistare il diritto dell'incolato serviano dovrà presentare la relativa sua istanza al ministero dell'interno o direttamente, ovvero, nel caso ch'egli si fosse già stabilito in qualche luogo della Servia, per mezzo del competente capitanato di circolo. In questa istanza dovrà egli giustificare la propria qualità, la propria condotta, lo stato, il patrimonio e le occupazioni sue; dopo di che gli verrà rilasciata una dichiarazione, da convalidarsi eziandio dal ministero degli affari esteri, ed esprimente ch'egli verrà accettato nella comunità serviana sì tosto che avrà ottenuto il necessario proscioglimento dalla sua sudditanza.

4.° Allorquando pertanto uno straniero avrà conseguito dal ministero dell'interno la menzionata assicurazione, dovrà

die erforderliche Entlassung zu verschaffen, welche er auch nach Verlauf höchstens eines Jahres demselben Ministerio vorzuweisen, widrigenfalls nach Verlauf eines Jahres, nämlich vom Tage der erhaltenen Zusicherung gerechnet, er sein Gesuch wegen Aufnahme neuerdings einzureichen haben wird.

5. Dieses Ministerium wird, nachdem dasselbe eine derartige Entlassung empfangen und dieselbe für richtig befunden hat, dem Bittsteller das Recht der serbischen Einwohnerschaft bescheidlich ertheilen, und ihm darüber ein Certifikat ausstellen, sobald er folgenden Eid abgelegt haben wird.

« Ich N. N. bisher ein N. Unterthan tretend in die serbi-
» sche Miteinwohnerschaft schwöre bei Gott dem Allmächtigen,
» daß ich, gleich jedem gebornen Serben, dem regierenden ser-
» bischen Fürsten stets treu seyn, die Landesverfassung, dann
» Landesgesetze, und Verordnungen gewissenhaft beobachten, der
» Landesobrigkeit folgen und gehorchen, die Kontribution, dann
» alle Abgaben und Lasten pünktlich entrichten und tragen,
» und allen meinen serbischen Miteinwohnern obliegenden Pflich-
» ten willig nachkommen werde, so wahr mir Gott helfen,
» und ich im Stande seyn soll, am jüngsten Gerichte Rede
» und Antwort zu geben. »

6. Ein auf solche Art in die serbische Miteinwohnerschaft aufgenommener und mit dem diesfälligen Zeugnisse vom Ministerio des Innern versehener Fremder ist verpflichtet sich alsogleich zu erklären, welchem Bezirke und welcher Gemeinde er einverleibt zu seyn wünsche (falls er nicht früher schon einen beständigen Wohnsitz in Serbien gehabt, und demselben bereits angezeigt hätte), damit er alsdann an die betreffende Kreishauptmannschaft (für Belgrad an die städtische Direktion) gewiesen werden könnte, welche ihn, falls keine rechtsbeständigen Hindernisse vorhanden wären, der betreffenden Gemeinde einverleiben, und als Mitglied derselben einregistriren wird — Sollten aber irgend welche Hindernisse sich ergeben, so müssen diese dem Ministerio berichtet und die Erledigung nach welcher man sich zu richten haben wird, abgewartet werden.

egli dar opera per procurarsi la voluta licenza d'emigrazione e presentarla entro il termine non maggiore di un anno al ministero medesimo; mentre dopo il lasso d'un anno, da computarsi dal giorno dell'ottenuta assicurazione, dovrà la supplica venir riprodotta qual cosa nuova.

5.° Questo ministero, dopo aver ricevuto una tale licenza d'emigrazione e riconosciutala regolare, conferirà al postulante mediante decreto il diritto dell'incolato serviano, e gliene rilascerà un certificato tostochè egli avrà prestato il seguente giuramento:

« Io N. N. fino ad ora suddito di . . . . venendo
» ammesso all'incolato serviano, giuro avanti a Dio onni-
» potente di mantenermi come ogni nativo della Servia co-
» stantemente fedele al principe reggente, di osservare co-
» scienziosamente la costituzione, le leggi e le ordinanze
» del paese, di obbedire alle autorità locali, di sopportare
» e soddisfare puntualmente le contribuzioni, le gabelle e
» gli aggravj d'ogni sorta, e di adempiere volonteroso a
» tutti gli obblighi incumbenti a' miei concittadini serviani.
» Così Dio m'ajuti e mi ponga in grado di render conto e
» ragione delle mie azioni nel giorno dell'universale giu-
» dizio. »

6.° Uno straniaro in cotal modo ammesso all'incolato serviano e munito dell'analogo certificato del ministero dell'interno è obbligato a tosto dichiarare a qual distretto ed a qual comune desideri d'essere aggregato (qualora egli non avesse già in Servia uno stabile domicilio o non lo avesse ancora notificato), affinchè egli possa essere indicato al competente capitanato del circolo (in Belgrado alla direzione civica), il quale, non incontrandosi alcun impedimento di diritto, lo ascriverà al relativo comune e lo annoterà ne' ruoli quale membro del medesimo. Che sesi verificasse qualche impedimento, dovrà questo riferirsi al ministero ed attendersene la decisione per regolarsi a norma di esso.

7. Sollte ein Serbe aus dem Verbande der serbischen Miteinwohnerschaft zu treten- und in eine fremde überzutreten wünschen, so muß er vorallererst trachten, nur die Versicherung von der betreffenden fremden Obrigkeit, daß er nach erhaltener Entlassung in die fremde Miteinwohnerschaft ohne allen Umstand aufgenommen seyn wird, sich zu verschaffen.

8. Zu diesem Zwecke wird er sein mit solcher Versicherung dann mit glaubwürdigen Zeugnissen, daß er allen Pflichten, und Verpflichtungen gegen seine Regierung, Gemeinde, Communionen, Familie, und gegen übrige Miteinwohner Genüge geleistet hat, versehenes Zeugniß bei seiner kompetenten Kreishauptmannschaft einzureichen haben.

9. Dieses Bittgesuch sammt Beilagen wird die Kreishauptmannschaft, nachdem sie sich von der Statthaftigkeit und Wahrheit des Inhaltes desselben mittelst Circular, oder auch mittelst der Zeitung überzeugt hat, dem Ministerio des Innern mit ihrem Einbegleitungsschreiben einzusenden, und von dort die Willfahrung der Bitte abzuwarten haben, in welchem Falle die Kreishauptmannschaft dem Bittsteller die Entlassung aus dem Verbande der serbischen Miteinwohnerschaft ausstellen, welche im Wege des Ministeriums des Innern von dem der äussern Angelegenheiten legalisirt wird. Der Name eines auf solche Art entlassenen Serben wird in dem Register der serbischen Einwohner gestrichen, indessen bleibt er in Hinsicht privater später sich ergeben mögender Verbindlichkeiten auch ferner verantwortlich.

Belgrad, am 14 Mai 1845.

Uebersetzung aus dem Serbischen eines von dem serbischen Fürsten Alexander Karagyorgyewich aus Kragajewatz unterm 8/20 Mai d. J. W. N. 59 erlassenen Dekretes an das Ministerium.

Verschiedene politische Verhältnisse und öftere Ereignisse, welche für unser Vaterland von üblen Folgen aus der Ursache waren, weil in unserem Regierungs-Dienste fremde Unterthanen

7.° Nel caso che un serviano desiderasse venir prosciolto dal vincolo del proprio incolato onde conseguirne un altro, dovrà egli anzi tutto procurarsi dalla competente autorità estera l'assicurazione che dopo ottenuta la sua licenza d'emigrazione verrà ammesso senza indugio all'incolato straniero.

8.° A questo scopo presenterà al competente capitanato di circolo la sua supplica corredata dell'anzidetta assicurazione e di attendibili certificati comprovanti l'adempimento di tutti i di lui doveri ed obblighi verso il governo, il comune, la corporazione, la famiglia e tutti i concittadini.

9.° Il capitanato del circolo dopo essersi convinto, mediante circolari o col mezzo di giornali, della realtà e sussistenza delle cose esposte in detta supplica e ne' suoi allegati, la rimetterà con suo rapporto d'accompagnamento al ministero dell'interno, e da quello ne attenderà l'esaudimento, rilasciando in tal caso all'istante il decreto di proscioglimento dal vincolo dell'incolato serviano, decreto che col mezzo del ministero dell'interno verrà legalizzato da quello degli affari esteri. Il nome del serviano per tal modo licenziato verrà cancellato dal registro degli abitanti della Servia, rimanendo egli nondimeno risponsabile per le private obbligazioni che per avventura si scoprissero in seguito.

Belgrado, il 14 maggio 1845.

Traduzione dal serviano di un decreto rilasciato al ministero, ecc. dal principe della Servia Alessandro Karagyorgyewich in data di Kragajewatz agli 8/20 maggio anno corrente W. n.° 59.

Diverse relazioni politiche e frequenti avvenimenti, che arrecarono dannose conseguenze alla nostra patria per la ragione che al servizio del nostro governo si trovano dei

sich befinden, bestimmten mich, im Einvernehmen mit dem Senate, unterm 24. v. M. N.° 274, Folgendes zur Richtschnur festzusetzen.

1. In der Folge wird kein Ausländer weder mit noch ohne einer Entlassung in solche Regierungs-Dienste aufgenommen werden können, für welche sich geeignete Landeskinder vorfinden.

2. Im Falle, als es die Nothwendigkeit erfordern sollte, einen Ausländer in eine Anstellung aufzunehmen, wird das betreffende Directorium mit dem Senate und dem Fürsten sich darüber ins Einvernehmen setzen, und die Bedingungen bestimmen, nach welchen ein Individuum sodann in den Regierungsdienst aufgenommen wird; jedoch wird keines dieser Individuen, und wenn dasselbe auch die gehörige Entlassung hätte, gleich Anfangs und ohne hinlängliche Beweggründe zum Beamten ernannt werden können.

3. Nur eine erwiesene eifrige Dienstleistung, besondere Fähigkeiten und erworbene Verdienste können die Regierung bewegen, einen mit der gehörigen Entlassung aus seinem Unterthansverband versehenen Ausländer in die Zahl ihrer Beamten aufzunehmen. Eine solche Aufnahme Fremder zu serbischen Beamten wird stets im gemeinschaftlichen Einvernehmen des Fürsten mit dem Senate geschehen.

4. Was aber jene fremden Unterthanen betrifft, die sich gegenwärtig im Dienste der Regierung befinden, so wird ihnen allen ohne Unterschied ein Termin längstens von 6 Monaten zur Beibringung der für ihre Aufnahme in den serbischen Unterthansverband, nach den bestehenden Landesanordnungen, erforderlichen Entlassung gegeben.

5. Derjenige, welcher bis zu diesem Zeitpunkte nicht im Stande ist dieser Vorschrift Genüge zu leisten, wird von diesem Augenblicke an, der wahren Eigenschaft und Begünstigung eines serbischen Beamten verlustig, und jenen Ausländern gleich gestellt, welche die Regierung mit Kontrakt in ihren Dienst aufnehmen, und nach ihrem Gutdünken aus demselben wieder entlassen kann, mit dem Beifügen jedoch, daß selbe so wie sie

sudditi stranieri, mi determinarono a stabilire nel 24 dello scorso mese al n.° 274, di concerto col senato, le seguenti norme:

1.° D'ora innanzi nessun estero, sia o no munito della licenza d'emigrazione dal suo paese, potrà essere ammesso ad un impiego governativo pel quale trovinsi nazionali qualificati.

2.° Nel caso che la necessità richiedesse di accettare ad un impiego un forestiero, dovrà il competente direttorio porsi d'accordo intorno a ciò col senato e col principe, e determinare le condizioni, dietro le quali un tale individuo viene ammesso al servigio del governo; nessuno però di questi individui, quand'anche avesse la debita licenza d'emigrazione, potrà fin da principio e senza sufficienti motivi essere nominato effettivo impiegato.

3.° Soltanto un provato zelante servigio, particolari abilità ed acquistati meriti possono indurre il governo ad accogliere nel novero de' suoi impiegati un estero debitamente prosciolto dal vincolo della propria sudditanza. Una tale ammissione di stranieri alla classe d'impiegati serviani dovrà sempre aver luogo di comune intelligenza del principe e del senato.

4.° Riguardo però a quei sudditi stranieri che di presente si trovano al servigio del governo viene a tutti indistintamente prefisso un termine al più di sei mesi onde insinuare la licenza di emigrazione richiesta dalle vigenti discipline per la loro ammissione alla sudditanza serviana.

5.° Colui che per tale epoca non sarà in grado di adempiere a questa prescrizione decaderà da quel momento dalla vera qualifica e dalle prerogative d'impiegato serviano, e sarà parificato a que' forestieri che il governo mediante contratto assume al servizio, e può a suo talento dimettere; ritenuto nondimeno che qualora esso giunga a conseguire lo scioglimento dal vincolo della propria sudditanza e presti

die Entlassung aus ihrem Unterthansverband erhalten, und den vorgeschriebenen Eid auf die serbische Unterthansverpflichtung abgelegt haben werden, wieder in die Rechte und Vortheile eines Beamten treten.

Indem diese Entschliessung dem Ministerio mitgetheilt wird, wird solchem anempfohlen die letzten zwei Punkte zur Kenntniß der unterstehenden Ausländer zu bringen, und die darin festgestellten Vorschriften selbst auf das Genaueste zu beobachten.

Alexander Karagyorgyewich

Fürst von Serbien.

Folgt der § 44

des serbischen bürgerl. Gesetzbuches.

§ 44. Dem serbischen Einwohner kommt der volle Genuß der bürgerlichen Rechte zu.

Die serbische Einwohnerschaft d. i. die Bürgerschaft kommt entweder der blossen Geburt nach zu, oder wird durch die vorgeschriebene Einbürgerung erlangt, wornach also alle die bürg. Rechte geniessenden serbischen Einwohner entweder geboren oder eingebürgerte Serben sind.

Bei gebornen Serben geht das Bürgerrecht vom Vater auf die Kinder, der Natur nach über, die Einbürgerschaft aber erlangt man dann, wenn ein Fremder durch volle 7 Jahre, es sey in den Staatsdiensten, oder in der Ausübung des Gewerbes, des Landbaues, oder in einer anderen nützlichen Beschäftigung hierlands gelebt, und während dieser Zeit sich ehrlich und den Landesgesetzen gemäß, ohne irgend ein Verbrechen begangen zu haben, betragen hätte.

Übrigens aber kann das Bürgerrecht von der festgesetzten Zeit zum Aufenthalte in Serbien, nur durch besondere Genehmigung des Fürsten im Einverständnisse mit dem Senate erlangt werden.

il prescritto giuramento di sudditanza serviana, rientrerà nel godimento dei diritti e dei vantaggi d' un impiegato.

Nell'atto di comunicare al ministero la presente risoluzione lo s' incarica di far conoscere agli esteri da lui dipendenti i due ultimi punti della medesima e di osservarne esso pure le disposizioni colla massima esattezza.

ALESSANDRO KARAGYORGYEWICH,
PRINCIPE DI SERVIA.

Segue il § 44 del codice civile serviano citato nel primo dei suddetti decreti.

§ 44. A chi possiede l' incolato serviano s' appartiene il pieno godimento dei diritti civili. L' incolato ossia la cittadinanza serviana o compete dietro la semplice nascita, o si acquista mediante la naturalizzazione nei modi prescritti, di maniera che tutti gli abitatori della Servia che godono dei diritti civili sono o nati o naturalizzati serviani.

Riguardo ai nati serviani il diritto di cittadinanza si trasmette giusta l' ordine naturale dal padre ai figli, ma la naturalizzazione si acquista allorquando uno straniero abbia vissuto nel paese per sette anni compiuti, sia al servigio dello stato, sia nell' esercizio di una professione o dell' agricoltura, o d' altra utile occupazione, e durante questo tempo abbia tenuto una condotta onesta e conforme alle leggi del paese senza commettere delitto alcuno.

Del resto poi il diritto di cittadinanza può acquistarsi prima che si compia lo stabilito periodo di dimora in Servia solo mediante particolare concessione del principe d' intelligenza col senato.

PARTE SECONDA.

CIRCOLARI

E

DISPOSIZIONI VARIE

DI MASSIMA

PUBBLICATE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1845.

TAVOLA

CRONOLOGICA

DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1845.

PARTE SECONDA.

(N.° 118.) *Sulla responsabilità dei patrocinatori officiosi delle parti miserabili pel pagamento delle tasse prenotate prima dell' attivazione della legge sul bollo e sulle tasse.*

N.° 10240. A. V. CIRCOLARE.
Venezia, 1.° luglio 1845.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Sul quesito, se ed in quanto gli ufficiosi patrocinatori delle parti miserabili siano responsabili per le tasse prenotate a carico delle dette parti, S. M. si è degnata di abbassare all' imp. regia camera aulica generale la seguente risoluzione sovrana datata 8 aprile 1845.

« La responsabilità degli ufficiosi patro-
» cinatori delle parti miserabili riguardo alle
» tasse addebitate alle dette parti e prenotate
» prima dell' attivazione del regolamento tasse
» e bollo 1840 non importa la conseguenza

» che essi, terminata che sia la lite, avessero
» a somministrare le prove della miserabilità
» delle parti patrocinate, e se non potessero
» riuscirvi, dovessero pagarle *ex propriis*. La
» loro responsabilità in vece non porta altro
» obbligo che quello di dovere, fuori del
» caso espresso nell'aulico decreto 26 febbrajo
» 1788, terminata che sia la lite, domandare
» al giudice innanzi al quale fu trattata la
» lite, che sia disposto, onde le tasse pre-
» notate vengano incassate dalle parti o, in
» caso di loro insolvenza, depennate. »

Tanto si comunica per notizia alle prime istanze giudiziarie in esecuzione dell' aulico decreto dell'imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 17 giugno 1845, n.° 1101.

(N.° 119.) *Sull'età e sulle condizioni per l'accettazione di concorrenti ad impieghi d'ordine negli uffici regj e comunali.*

N.° 21362-3559. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 3 luglio 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Intorno al quesito promosso dall'imperiale regio governo di Venezia sulla fissazione di un *minimum* di età per l'accettazione di concorrenti ad impieghi d'ordine, l'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 12 giugno p.° p.°, n.° 643-67 ha trovato di stabilire che per gl' impiegati di tale specie, compresi gli alunni, abbia negli uffici regj di amministrazione politica da valere il termine del diciottesimo anno compiuto, prima del quale non possa ammettersi alcuno a regio servizio.

In quanto poi a consimili impieghi negli uffici comunali, il prelodato eccelso aulico dicastero ha pur determinato che debba valere la stessa norma anche per questi, come per gl'impieghi di concetto, soggiungendo inoltre le seguenti sagge considerazioni ed avvertenze.

« Riguardo a' praticanti di concetto e di » ordine giova pure riflettere che non me-

» dovrebbero essere ammessi se non che negli
» uffici forniti di un personale piuttosto nu-
» meroso, sia presso i comuni, sia presso gli
» stabilimenti comunali o di beneficenza.

» Ne' minori comuni e stabilimenti la sfera
» d'aspiro pe' praticanti è troppo ristretta, e
» delle volte ridotta a quella per un solo po-
» sto, e perciò non si farebbe che creare una
» classe d'individui senza speranze di un mi-
» glior avvenire, presto disgustati del servizio,
» malcontenti, esposti alla seduzione per la
» miseria, a carico di comuni per domande
» di sussidj e rimunerazioni. La loro presenza
» serve ad impiegati meno zelanti a sgravarsi
» più che si possa delle fatiche d'ufficio, ed
» è d'imbarazzo a' consigli comunali nella li-
» bera scelta de' funzionarj comunali, impo-
» nendo a' medesimi un indiretto obbligo mo-
» rale di provvedere alla sorte d'individui che
» hanno assunto, e che consumarono più anni
» della più buona età nel loro servizio.

» È poi da vegliarsi perchè non si cerchi
» di rendere illusoria la disposizione ora data
» coll'assumere interinalmente come collabo-
» ratori negli uffici degl'individui d'età infe-
» riore senza alcuna veste ufficiosa. »

Nel comunicare le premesse norme per la corrispondente esatta osservanza, si deve rimarcare, a termini del citato superiore dispaccio,

che le medesime non debbono risguardarsi se non se come provvisorie, in attenzione di quelle generali che potesse piacere a S. M. I. R. di emettere sull' argomento.

(N.° 120.) *Sul trattamento da concedersi ad un individuo della guardia di finanza passato a posto inferiore indipendentemente da degradazione per castigo.*

CIRCOLARE.

N.° 12416-1206. M. C. V.

Venezia, 3 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Onde determinare il trattamento che fosse da concedersi ad un individuo stabile della guardia di finanza, il quale venisse passato ad un posto inferiore, indipendentemente da degradazione per castigo, dovrà di caso in caso esserne fatto rapporto speciale.

Ciò viene prescritto dall' eccelsa imperiale regia aulica camera generale con ossequiato dispaccio 5 giugno anno pass.°, n.° 4692-273, in cui si compiacque di ricordare che le guide della guardia di finanza non solamente possono venir destinate in servigio presso gli uffici

esecutivi, ma anche venir adoperate presso le cancellerie dei comandi delle sezioni, qualora non siano più in grado di corrispondere al servizio relativo al loro grado effettivo.

(N.ro 121.) *Declaratoria della precedente circolare 8 giugno p.o p.o intorno alla procedura nel caso di suicidio consumato.*

N.ro 21864–1919. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 luglio 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed agli Ordinariati diocesani.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato decreto 16 giugno ultimo scorso, n.o 20353–2081, in relazione all' anteriore 21 maggio pross.o pass.o, n.o 16817–1267, relativo alla tumulazione di un suicida, comunicato a cotest . . . . colla governativa circolare 8 giugno scorso, n.o 17026–1663, ha avvisato il governo essersi per isbaglio indicata per la sovrana risoluzione la data del giorno 13 maggio in vece di quella 14 gennajo anno corrente. Ha pure notato che l'espressione « parroco » nell' anzidetto decreto non deve intendersi in un senso restrittivo, che

renda applicabile la norma ai soli suicidi di culto cattolico, dovendosi invece, nel senso della mentovata sovrana risoluzione, valutare in tali casi l'interposizione dei preposti in cura d'anime secondo il relativo culto.

Tanto si comunica a cotest . . .
in aggiunta alla succitata circolare 8 giugno per l'opportuna partecipazione alle istanze politiche da lei dipendenti.

(N.° 122.) *Sulla classificazione degl' impiegati d'ordine delle amministrazioni camerali che venissero destinati presso gli uffici esecutivi, e viceversa.*

CIRCOLARE.

N.° 13072-976. M. C. V.
Venezia, 9 luglio 1845.

N.° 11591-2630. M. C. L.
Milano, 13 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. I. R. A. con venerata sovrana risoluzione 17 maggio anno corrente si è compiaciuta di rilasciare la seguente disposizione:

« L'impiegato degli uffici d'ordine di
» un'amministrazione camerale distrettuale che

» viene destinato d'ufficio ad un posto degli
» uffici esecutivi, e viceversa l'impiegato de-
» gli uffici esecutivi che passa negli uffici
» d'ordine di un' amministrazione camerale
» distrettuale, dovrà nella categoria relativa
» essere collocato in quel posto che gli viene
» a competere secondo la sua anzianità di
» servigio in quella classe di stipendio che
» ultimamente godeva. »

Tale massima si riferisce agl' impiegati che sono in effettivo servigio, e non già ai quiescenti.

Tanto si comunica per norma, in relazione a decreto 30 maggio p.° p.°, n.° 20677-932 dell' eccelsa camera aulica.

(N.° 123.) *Discipline sui mezzi di trasporto da fornirsi agl' impiegati degli uffici doganali in un comune chiuso per l' esazione del dazio consumo.*

CIRCOLARE.

N.° 13148-2484. M. C. V.

Venezia, 10 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Di conformità al decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 7 maggio

anno corrente, n.° 10250-942, ed in relazione al circolare decreto del magistrato camerale veneto 31 luglio 1839, n.° 18586-3023, agli articoli 5 e 6, dichiarasi, che per gli uffici doganali posti nell'interno di un comune chiuso per l'esazione del dazio consumo, cui a senso dell'or citato decreto devonsi presentare i mezzi di trasporto delle intraprese private pel periodico inoltro di persone o cose, che sono di nuova istituzione od attivazione, non hannosi già da intendere i soli uffici di dazio consumo posti all'ingresso di simili luoghi, ma più comunemente gli uffici doganali posti nell'interno dei luoghi stessi.

Coll'aulico decreto 15 maggio 1839, n.° 15299-1026 riportato nella summenzionata circolare, non venne però ingiunto che le vetture delle imprese di trasporto private debbano sempre incondizionatamente e senza distinzione alcuna assegnarsi all'ufficio doganale posto nell'interno di un comune chiuso, ma venne prescritto soltanto che allora quando persone od oggetti onde siegue l'inoltro con una delle surricordate imprese di trasporto devono sottoporsi ad una pratica d'ufficio daziaria o di controlleria, ovvero soggiacciono al pagamento del dazio consumo, e che l'esecuzione delle pratiche d'ufficio a tal uopo necessarie non è espressamente assegnata agli uffici alle porte:

egli è in tal caso che i relativi atti d'ufficio devono eseguirsi dall'ufficio doganale posto nell'interno, per cui gl'individui od oggetti che col mezzo di tali imprese di trasporti entrano o transitano per un comune chiuso devono in tal caso presentarsi all'ufficio di dogana in un col mezzo di trasporto, poichè di regola non deve aver luogo la missione di un impiegato per l'esecuzione delle pratiche d'ufficio finanziarie (come si sarebbe contemplato coll'altra circolare 2 giugno 1840, n.° 12651–2001).

L'assegnamento alla dogana nell'interno del comune non deve quindi, a senso del ricordato aulico decreto, aver luogo per parte dell'ufficio di consumo, che allorquando tal procedimento è portato dalle discipline doganali o di dazio consumo.

Per quanto concerne la procedura daziaria e di controlleria, ed in quanto per qualche singolo ufficio di dazio consumo non vigessero eccezionalmente una facoltà o delle attribuzioni riferibili ad alcuni o a tutti i sotto indicati articoli, non potrà farsi luogo alle pratiche d'ufficio ed al rilascio degli oggetti, ma si opererà l'assegnamento alla dogana posta nell'interno del comune relativamente alle seguenti merci:

1.° *Le merci assegnate per l'entrata e non daziate* procedenti dall'estero, o da un territorio estradoganale o dall'Ungheria o Transilvania (tra cui comprendonsi anche le merci di transito);

2.° *Le merci destinate al commercio, od all'esercizio di arti e mestieri*, già daziate di entrata (§ 257 regolamento dogane);

3.° *Il bagaglio dei viaggiatori*, che all'ingresso oltre la linea daziaria non venne sottoposto alle prescritte pratiche d'ufficio, ma fu assegnato alla dogana nell'interno del comune;

4.° *I tessuti, i lavori a maglia, le chincaglierie e le mercerie*, se sono in una quantità che oltrepassi quella indicata nel § 262 regolamento dogane;

5.° *Le merci sottoposte a controlleria* in una quantità non esente dalla medesima, e nel lombardo-veneto le drogherie e le spezierie (§ 263 regolamento dogane e § 4.° della notificazione 30 marzo 1836);

6.° Oggetti di cui il *conducente* stesso chiede l'assegnamento alla dogana;

7.° Oggetti per cui avvi il *sospetto di una contravvenzione di finanza.*

Qualora si proceda nel vero senso dell'aulico decreto 16 maggio 1839, n.° 15229-1026 presenterassi da una parte assai di raro la necessità di far eccezione dalla regola ivi

stabilita che non debbasi concedere la missione di un impiegato onde far luogo alle pratiche d'ufficio sulle persone e cose inoltrate a mezzo delle imprese di trasporto onde trattasi, e non sarà d'altra parte esposto ad alcun pericolo di defraudo l'erario finanziario ponendosi il debito riguardo alla causa d'assegnamento dei mezzi di trasporto d'un' impresa privata che entrano in un comune chiuso per l'esazione del dazio consumo, superiormente indicata al n.° 7 (causa che può offrirsi più spesso per le vetture provenienti da luoghi sospetti del circondario confinante).

Le imperiali regie intendenze restano incaricate di vegliare per l'esatta osservanza delle presenti prescrizioni, colla comunicazione delle quali viene dato riscontro ai varj rapporti che diedero le informazioni richieste colla circolare 4 aprile 1843, n.° 7227-1187.

(N.° 124.) *Amnistia accordata ai coscritti disertori delle provincie soggette all' antica capitolazione.*

CIRCOLARE.

N.° 22798-2140. G. L.

Milano, 18 luglio 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita in Vienna con ossequiato dispaccio 26 giugno pross.° pass.°, n.° 21791-1217 ha partecipato che S. M. I. R. A. disposta nella sovrana sua clemenza di accordare il perdono del loro mancamento a quei coscritti delle provincie soggette all' antica capitolazione sottrattisi al servigio militare, i quali fossero pronti a tornare al loro dovere ora che venne graziosamente diminuita la durata della capitolazione, e di farli partecipi del beneficio della sovrana risoluzione 4 febbrajo 1845, semprechè però il loro mancamento non vada unito ad altre circostanze aggravanti, si è degnata di accordar loro ai 21 di questo mese un' amnistía, e di fissare l' ultimo giorno del corrente anno come termine perentorio per la loro presentazione alla competente autorità, o almeno per l' annunzio relativo, onde possano approfittare del beneficio di tale amnistía.

Questa amnistía riguarda soltanto la fuga all' atto della leva, e non altri delitti o mancamenti di qualsiasi genere di cui potesse essersi reso colpevole un tale fuggiasco.

Del resto siccome coll' amnistía viene condonata qualunque pena relativa alla evasione all' atto del reclutamento, così il fuggiasco il quale si presentasse entro il termine prescritto è a trattarsi come se non si fosse reso colpevole di questo mancamento; e quindi non potrà essere obbligato al servizio militare, se non in quanto per la sua età e qualità personali sia ancora abile a servire, e in tal caso per una capitolazione di soli 8 anni.

Tanto si comunica di conformità a cotest' imp. reg. in aggiunta al governativo decreto 1.° marzo 1845, n.° 7116–536 per opportuna di lei intelligenza e norma.

(N.° 125.) *Bollo da applicarsi alle istanze che si rinnovano e si riproducono alle autorità giudiziarie per l'effetto di una cancellazione, trascrizione e prenotazione nei pubblici registri.*

N.° 13989-2573. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 14 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 19 giugno 1845, n.° 21833-1573, ha comunicato la copia dell'aulico decreto del supremo tribunale di giustizia di Verona 2 maggio 1845, n.° 3517 rilasciato ai due tribunali d'appello generali di Milano e di Venezia in seguito alla venerata sovrana risoluzione 2 settembre 1844 sull'applicazione del bollo alle istanze che si rinnovano e si riproducono alle autorità giudiziarie per ottenere la cancellazione, l'intavolazione, la trascrizione e prenotazione nei pubblici registri, ed ha inoltre soggiunto che le prescrizioni portate dalla prefata sovrana risoluzione non retroagiscono sopra istanze anteriori pel caso in cui si fosse proceduto contro alle prescrizioni suddette, giacchè non si dovrà tener conto alcuno dell'avvenuto, pel quale

anzi non si farà luogo nè a procedura penale, nè a pretesa per rifusione d'imposta; mentre al contrario, per l'avvenire, si dovrà applicare severamente il disposto dalla prefata sovrana risoluzione in tutti i casi di contravvenzione che fossero per emergere.

Pertanto ad esecuzione del rispettato dispaccio 19 giugno 1845, n.° 21833 si partecipa a cotest' imp. regio ufficio per intelligenza e norma il contenuto dello stesso, insieme alla copia del decreto del supremo tribunal di Verona 2 maggio 1845, n.° 3517.

Copia del decreto aulico rilasciato ai due Appelli in Milano ed in Venezia in data 2 maggio 1845, n.° 3517.

Per togliere un dubbio insorto intorno all'applicazione del bollo alle istanze che si riproducono alle autorità giudiziarie relative agli affari riguardanti le pubbliche tavole, S. M. ha trovato di dichiarare colla sovrana risoluzione 2 settembre 1844 quanto segue:

Nel senso del § 95 (corrispondente al § 78 dell'edizione italiana) della legge sul bollo e sulle tasse le istanze dirette a conseguire trascrizione, intavolazione, prenotazione o cancellazione nelle pubbliche tavole, alle quali per qualsiasi causa non era stato dato corso dalle autorità giudiziarie, ove simili istanze vengano riprodotte, emendate del primo difetto, non possono valersi dello stesso bollo primiero, ma qualunque simile istanza, sia

essa la prima, o sia rinnovata in seguito all'emenda del difetto, dev'essere munita del bollo prescritto nella succitata legge ai §§ 27, 40, 50 e 61 (corrispondenti ai §§ 28 e 41 dell'edizione italiana).

Trovando la prefata sovrana determinazione la sua applicazione anche in questo regno rapporto alle istanze che si presentano ai tribunali ed alle preture per conseguire pignoramenti esecutivi di immobili, ovvero prenotazioni ipotecarie, s'incarica cotest'imperiale regio tribunale di appello di renderne avvertite per l'osservazione ed esecuzione le sottoposte prime istanze.

(N.° 126.) *Trattamento daziario delle scarpe di gomma elastica.*

Circolare.

N.° 14233-2697. M. C. V.

Venezia, 14 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Venuto essendo a conoscenza dell'eccelsa aulica camera generale che relativamente al trattamento daziario delle scarpe di gomma elastica sussistono dei dubbj e non osservasi da tutti gli uffici un sistema uniforme, con ossequiato dispaccio 11 giugno prossimo passato, n.° 16182-495 prescrisse che anche qualora le suddette scarpe pervengano senza

alcun'altra preparazione, sieno da daziarsi a norma della voce 269 della vigente tariffa generale dei dazj come *lavori di gomma elastica.*

Tanto si rende noto a cotest' imperiale regia intendenza per sua notizia e norma, e relativa istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 127.) *Fatto obbligo di riportare una nuova bolletta di transito allorchè il transito stesso deve effettuarsi col mezzo d'un ufficio diverso da quello indicato nella bolletta originaria.*

N.° 14903–2831. M.C.V. CIRCOLARE.

Venezia, 24 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha con decreto 19 maggio anno corrente, n.° 14566–1366, trovato di dichiarare, che giusta le disposizioni dei §§ 164 e 174 del vigente regolamento doganale devesi senz'altro procedere all'emissione di una nuova bolletta di transito allora che la merce destinata a transitare deve riesportarsi oltre un ufficio di sortita diverso da quello che trovasi indicato nella bolletta di transito originaria.

Lo che viene portato a comune notizia per norma ed esatta osservanza.

(N.° 128.) *Disposizioni diramate nelle provincie venete per semplificare il carteggio d'ufficio negli affari di pubblica amministrazione, e maggiori facoltà accordate alle delegazioni provinciali.*

CIRCOLARE.

N.° 13781–910. G. V.

Venezia, 24 luglio 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. e R. con veneratissimo sovrano rescritto 28 giugno 1843, fatto conoscere colla governativa circolare 27 luglio detto anno, n.° 27778–1658, ha sapientemente determinato, che per diminuire le spese di una non proficua profusione di forze e le ripetute domande per aumento di personale, semplificare si dovessero quelle pertrattazioni di affari della pubblica amministrazione, le quali risultassero ora troppo complicate.

Siccome poi in doveroso eseguimento di questo ordine sovrano venne dall'eccelsa imp. regia aulica cancelleria riunita mediante ossequiato dispaccio 6 luglio 1843, n.° 20772–1498,

incaricato lo scrivente di vegliare onde non lasciar fuggire alcuna opportuna occasione per ottenere il predetto scopo, non senza impartire all'uopo i relativi provvedimenti, ovvero rassegnarnele rapporto ove questi eccedessero le proprie attribuzioni, così il governo dopo aver preso in accurato esame le moltiplici proposizioni e nozioni all'uopo raccolte intorno a così importante argomento, ed in riserva di far note a suo tempo quelle disposizioni ulteriori che va contemporaneamente a provocare dalla competente superiorità, trova frattanto nell'avvisato scopo di determinare quanto segue:

1.° Vengono autorizzate le regie delegazioni ad approvare i fabbisogni per l'annuo acquisto di mobili, utensili, e per ristauri occorrenti ai fabbricati ed agli uffici delle deputazioni comunali, e d'ogni qualunque istituto ed ufficio non regio, purchè il dispendio sia compreso nel preventivo; lo stesso s'intende pei collaudi successivi.

2.° Parimente si concede facoltà alle congregazioni municipali d'incontrare, senza la previa approvazione delegatizia, le spese già approvate nei preventivi sotto il titolo « spese d'ufficio, acquisto di mobili, premj scolastici e sussidj a miserabili », non che di provvedere, quando occorresse, ai bisogni straordinarj

dei comuni sul fondo di riserva destinato in massima ai soli dispendj impreveduti, salvo regolare documentazione nei relativi conti comunali, ma ciò per altro fino alla somma di sole lire 300.

Ai regj commissariati distrettuali viene accordata sotto le stesse condizioni la medesima facoltà per tutti gli altri comuni, ma limitatamente a lir. 150.

2.° Le regie delegazioni provinciali approveranno le vendite dei tagli boschivi fino all'importo di lire 3000, ampliando così la facoltà loro concessa dal governativo decreto 19 gennajo 1837, n.° 1220-165 (amministrazione comunale) relativo alla circolare 11 maggio 1825, n.° 17761.

3.° I regj commissariati distrettuali potranno apporre l'*imprimatur* agli avvisi d'asta, di concorso e simili, purchè l'oggetto si riferisca a cose già approvate.

4.° È in facoltà degli amministratori dei beneficj vacanti di corrispondere direttamente colla contabilità centrale per gli occorribili schiarimenti risguardanti le loro gestioni, quando per altro non occorra la conferma della regia delegazione sopra quanto viene esposto dagli stessi amministratori.

5.° Le regie delegazioni provinciali vengono autorizzate a procedere alla nomina, ad

accordare lo stato di riposo e ad accettare le rinuncie dei direttori, amministratori, così con soldo, come onorarj, e di tutto il dipendente personale degl' istituti di pubblica beneficenza, il cui patrimonio non superi l'annuo reddito di lir. 10000 e i di cui conti non vengano perciò sottoposti alla revisione della contabilità centrale.

Le stesse facoltà avranno le regie delegazioni provinciali anche rispetto agl' impiegati degl' istituti predetti aventi un reddito annuo maggiore delle lire 10000, quando però il soldo di quest' impiegati non superi la somma di fiorini 600, eccettuati sempre i direttori, amministratori e cassieri, non che i medici e chirurghi primarj degli spedali, e ritenuto che la scelta della regia delegazione cada sopra un individuo compreso nelle terne dei preposti al pio istituto. Fuori di questo caso dovranno le relative proposte essere assoggettate al governo.

Viene con ciò portata modificazione alle governative circolari 14 marzo e 13 aprile 1828, n.° 8197 e n.° 12572, non che a quella 15 marzo 1832, n.° 8412-697 (collezione delle leggi), 10 aprile 1834, n.° 9712-372 e 13 aprile 1843, n.° 14832-529 (pubblica beneficenza).

6.° Le regie delegazioni e nei capiluoghi di distretto i regj commissarj sono in obbligo di praticare quattro volte all'anno, ed in epoche

non determinate le visite alle casse dei pii stabilimenti, aggiungendosi la speciale raccomandazione alle autorità preposte di verificarlo *anche saltuariamente* tutte le volte che il giudicassero opportuno, fermo sempre nei direttori l'obbligo della visita mensile.

7.° È facoltativo ai preposti dei luoghi pii di corrispondere direttamente negli oggetti d'interesse dei rispettivi stabilimenti colle amministrazioni comunali e coi regj commissariati distrettuali.

8.° Le regie delegazioni potranno approvare i patrimonj privati degli ordinandi, quando siano scortati da affermativo parere legale di un avvocato, ed assentiti dal rispettivo ordinariato diocesano, fermo l'obbligo di far rapporto nei soli casi dubbj, o quando siavi disparere coll'ordinariato predetto.

9.° I regj commissariati distrettuali, anzichè le regie delegazioni provinciali, destineranno i periti per le rilevazioni dei danni cagionati da infortunj elementari, e ne rimetteranno direttamente gli elaborati alla regia direzione del censo.

10.° Alle regie delegazioni provinciali è devoluto il giudizio sui reclami intorno al contributo arti e commercio, quando trattisi di rettificare errori di fatto, e ciò senza dipendere dalla direzione del censo.

11.° Servirà a togliere il replicato carteggio che necessita bene spesso il richiamo d'illustrazioni e di documenti, se i regj delegati provinciali avranno cura che gli affari da rassegnarsi al governo siano completamente sviluppati e istruiti, e non se ne limiti l'esaurimento a semplici visti, a meno che l'argomento non sia perfettamente chiarito dagli atti stessi, che sono uniti alla posizione, attenendosi per ciò a quanto opportunamente è prescritto dalla normale governativa 5 marzo 1827, n.° 8225-1517 (D. C.).

12.° I regj commissariati distrettuali dovranno rassegnare un solo prospetto annuale degli estimi paganti in doppio esemplare alla direzione del censo, la quale, eseguiti gli opportuni confronti sui proprj registri, ne retrocederà il duplicato ai commissarj. Viene così soppresso il terzo esemplare, che in alcune provincie i regj commissariati distrettuali rimettevano alla delegazione, ravvisandosi affatto inutile, giacchè formerebbe un duplicato col prospetto generale, che alla delegazione viene annualmente accompagnato dalla regia direzione del censo.

13.° Quando alla pubblica asta siano stati ottenuti dei ribassi sul prezzo peritale, vengono autorizzate le regie delegazioni, trattandosi di opere *comunali* o di *corpi tutelati* ad approvare, sentito l'ufficio provinciale delle

pubbliche costruzioni, anche i *lavori addizionali* fino però alla concorrenza dell'importo in origine approvato dal governo.

14.° Colla governativa circolare 20 aprile 1837, n.° 13186-1737 (amministrazione comunale), venne dichiarato che a senso dell'articolo 31 del regolamento a stampa 11 luglio 1833 spetta alle regie delegazioni provinciali di approvare indistintamente tutti i collaudi dei lavori comunali, ritenuto che occorrendo variazioni o lavori addizionali ai progetti approvati dal governo, devono far rapporto.

» Modificandosi ora la precitata circolare, viene demandata alle regie delegazioni l'approvazione di tutti in generale i collaudi relativi a lavori *non regj*, quando per altro non sia stata oltrepassata la somma superiormente approvata, come al paragrafo precedente.

15.° I progetti di opere erariali, comunali, dei pii istituti e i relativi collaudi riservati all'approvazione governativa dovranno pervenire dalle regie delegazioni al governo col tramite della direzione delle pubbliche costruzioni.

Si fa però eccezione dei lavori carcerarj, pei quali debbono restar ferme le apposite istruzioni a stampa 3 agosto 1843.

16.° All'oggetto di semplificare e rendere meno dispendiosa l'azienda dei piccoli istituti pii, viene raccomandato alle regie delegazioni

in analogia alla circolare governativa 13 aprile 1843, n.° 14832-529 di concentrarne l'amministrazione in quella del rispettivo comune quando la rendita annua non ecceda le italiane lir. 300, pari ad austriache lir. 344. 82; e quando non ostino a ciò particolari disposizioni.

17.° Vengono dispensate le delegazioni dal rassegnare annualmente al governo il prospetto delle variazioni avvenute nelle bettole, osterie ed altri simili esercizj, giusta l'obbligo che loro ne imponevano le governative circolari 18 settembre 1836, n.° 32985-3105 e 27 aprile 1837, n.° 14592-1425 (polizia).

18.° Parimente ommetteranno le regie delegazioni di rimettere annualmente al governo i resoconti delle tasse per le feste venali da ballo, che vengono riscosse in ordine al vicereale dispaccio 6 maggio 1838, n.° 4330 (al governativo n.° $\frac{18628}{1715}$ 1838), derogando in tal modo al § 4 della governativa circolare 24 novembre 1838, n.° 43383-4007 (polizia).

19.° Facendo seguito al governativo decreto 1.° settembre 1842, n.° 31770-2613 (istruzione pubblica), col quale in relazione al § 59 del regolamento disciplinare scolastico pubblicato colla notificazione 22 novembre 1818, n.° 53512-3279 vennero autorizzate le regie delegazioni provinciali ad aumentare, ove lo richiegga il

bisogno, e lo consentano le forze economiche dei comuni, lo stipendio dei *maestri* delle scuole elementari minori fino al *minimum* delle austriache lir. 400 stabilito dalla sovrana risoluzione 12 settembre 1818 fatta conoscere sotto il governativo n.° 7346-852, 3 marzo 1820 (istruzione pubblica), vengono ora facoltizzate le regie delegazioni ad aumentare sotto le stesse condizioni, e sentito il voto del comune e della congregazione provinciale, anche lo stipendio delle *maestre* delle scuole elementari minori, fino alla stessa somma di lir. 400, ritenuto che sia sempre comprovata l'indispensabilità di tale misura eccezionale.

20.° Gioverà a toglimento di replicate inutili interpellazioni e della conseguente perdita di tempo che i regj delegati provinciali abbiano sempre presente il tenore del presidiale dispaccio 21 febbrajo 1838, n.° $\frac{857}{P.}$ portante la venerata sovrana risoluzione 26 dicembre 1837, colla quale richiamandosi alle istruzioni generali del 1806 sui doveri e sulle incumbenze degli uffici e degl' impiegati, vennero precisate le modalità che devono seguirsi nelle interpellazioni da farsi alle ragionerie provinciali ed alla contabilità centrale, e mediante la quale venne espressamente ingiunto « di evitare in » generale tutte le interpellazioni inutili dei » subalterni uffici per parte delle autorità

» superiori, interpellazioni che bene spesso
» hanno luogo soltanto per acquistare tempo
» (*così il dispaccio aulico*), e talvolta anche
» per addossare ad altri la fatica dei rilievi e
» dello studio dell'affare. »

Tale ingiunzione è stata fatta anche precedentemente dal ministro dell'interno, supremo cancelliere, col suo dispaccio 6 marzo 1829, n.° 2402-357, comunicato alle delegazioni colla governativa circolare 2 maggio detto anno, n.° 10524-591 (direzione cancell.) art. 10, e coll'anteriore circolare diretta ai regj delegati sotto il presidenziale n.° 1088/R, 25 luglio 1825.

21.° Le prescrizioni dell'articolo precedente sono applicate anche alle interpellazioni che si fanno alle congregazioni provinciali in oggetti che non risguardano le loro attribuzioni, non che a quelle che giusta l'articolo 22.° delle istruzioni fiscali a stampa 13 dicembre 1825, sono facoltizzate le regie delegazioni di fare col tramite del governo al regio fisco centrale, avvertendo inoltre, quanto a questo ultimo, che ove trattisi di atti, o di rapporti concernenti più oggetti devesi sempre indicare giusta il successivo articolo 23 lett. *C* il punto intorno al quale si domanda parere.

22.° È data facoltà alle regie delegazioni di approvare, sentite le congregazioni provinciali, ed osservati i regolamenti in corso,

a) le transazioni e gli amichevoli componimenti in affari relativi all'ordinaria amministrazione del patrimonio dei comuni e degli istituti di beneficenza e di culto, semprechè, ove la transazione o componimento riguardi canoni o corrisponsioni arretrate, non si convenga per una rateazione maggiore di tre anni, o si tratti di eliminazione di una partita di credito superiore alle lir. 300;

b) i contratti di affittanza e di appalti deliberati all'asta pubblica per la durata non eccedente un novennio, ed a prezzi non inferiori alla stima o perizia;

c) l'affrancazione di livelli e di censi quando sia stato originariamente pattuito a favore del debitore del censo o livello il diritto di affrancazione.

Viene così riformato il § 2 della governativa normale 5 marzo 1827, n.° 8225–1517.

23.° Giusta il combinato disposto dall'articolo precedente e dalla governativa circolare 8 febbrajo 1844, n.° 5815–165 (beneficenza) si dichiara di competenza delle regie delegazioni il giudizio sull'opportunità ed anche l'approvazione senz' altro, come oggetto ormai d'ordinaria amministrazione, dei contratti che fanno le amministrazioni comunali e gl' istituti di pubblica beneficenza e di culto colle società di assicurazione contro i danni degl' incendj

e della grandine, avuto riguardo all' interesse ed alle circostanze economiche delle cause tutelate.

24.° In relazione ed a parziale modificazione della governativa circolare 10 marzo 1842, n.° 6906-233 (beneficenza) viene dichiarato che una volta approvata l'asta per l'esecuzione di opere o di lavori appartenenti a corpi tutelati, è intieramente devoluto alle regie delegazioni l'adempimento di tutte le pratiche conseguenti, per cui dovranno essé prescindere dal rassegnare al governo gli atti ulteriori, che ne contemplano la materiale esecuzione ed il pagamento, a meno che non fossero state fatte aggiunte o modificazioni al progetto, che ne facessero aumentare l'importo oltre il limite originariamente ritenuto, fermi del resto gli articoli 15 e 16 della presente circolare.

25.° I resoconti che annualmente si accompagnano dalle regie delegazioni provinciali alla contabilità centrale sugli introiti delle tasse d'archivio presso le delegazioni e presso i regj commissariati distrettuali attivate col regolamento 21 giugno 1825, n.° 21738-4405 dovranno essere quindi innanzi non più *semestrali*, ma *annuali*.

26.° Nel dispaccio 6 marzo 1829, n.° 2402-357 del ministro dell'interno, supremo cancelliere,

comunicato alle delegazioni colla circolare governativa 2 maggio 1829, n.º 10524-591 (D. C.), è indicato all' articolo VI quanto segue:

« Molti affari passano per la trafila del » governo, quando invece, ove questi non vi » avesse una decisiva influenza, sarebbe più » acconcio che fossero dalle delegazioni spe» diti direttamente all' autorità cui spettano, » o dalla quale muove la ricerca. »

Verrà raggiunto in parte lo scopo, al quale mira tale superiore avvertenza, ove si osservi quanto segue:

Le notizie puramente locali, che le autorità giudiziarie, camerali e militari richiedono dalle delegazioni, e che devono somministrarsi esclusivamente dalle congregazioni municipali senza il bisogno di un' aggiunta per parte delle delegazioni, dovranno essere comunicate *direttamente* dai municipj all' autorità richiedente.

Il governo va ad interessare l' imperiale regio tribunale d' appello, il magistrato camerale e l' imp. regio comando generale militare a voler quindi disporre che le ricerche di cui è fatto cenno siano rivolte quindi innanzi dalle autorità locali direttamente alle congregazioni municipali, e dove mancano queste, ai regj commissariati distrettuali senza il canale delle regie delegazioni; giacchè si eviterà per tal modo un maggiore carteggio non necessario.

e si otterrà un sensibile risparmio di tempo nell'esaurimento delle ricerche che vengono fatte.

27.° È in facoltà delle regie delegazioni di abilitare le rappresentanze degl' istituti di beneficenza, di culto e di pubblica istruzione soggetti alla loro tutela a stare in giudizio tanto attivamente, quanto passivamente, previo esperimento di conciliazione, restando poi libero il reclamo al governo contro le relative determinazioni.

Viene con ciò rettificato l'art. 1.° della governativa normale 8 marzo 1827, n.° 8225-1517.

28.° Accetteranno le regie delegazioni provinciali le rinuncie, e decideranno sul passaggio allo stato di riposo, dietro la rigorosa osservanza delle prescrizioni in corso, di tutti gl'*impiegati comunali*, l'approvazione della nomina dei quali è di loro competenza, salva sempre la liquidazione del trattamento normale per parte della contabilità centrale.

29.° A tenore del regolamento 1.° agosto 1828, n.° 28744-4153 tuttora vigente, confermato da posteriori decreti, le regie delegazioni sono in facoltà di approvare l' utile impiego dei civanzi intercalari dei beneficj vacanti ecclesiastici fino alla somma di lire 400.

Tale facoltà viene ora estesa sotto le stesse condizioni a lire 1000.

30.° Vengono sollevate le regie delegazioni dall'obbligo loro imposto dal governativo decreto 22 giugno 1837, n.° 21808–2897 amministrazione comunale (collezione delle leggi) di produrre trimestralmente il prospetto dimostrante tutti i lavori comunali dalle medesime approvati.

31.° Siccome le regie delegazioni assistite dai rispettivi uffici idraulici provinciali hanno un'immediata ingerenza e sorveglianza sulla conservazione, pulizia e ben essere delle strade e manufatti di regia spettanza che si trovano nella loro giurisdizione politico-amministrativa, così viene alle medesime accordata facoltà di decidere in prima istanza, sentito l'ufficio idraulico, sulle domande dai privati avanzate per erezione di case in prossimità, ed a contatto delle regie strade, ed in vicinanza delle arginature regie, sempre sotto l'osservanza delle prescritte discipline, fra le quali quella della solita reversale di rinunzia a qualsiasi compenso in causa di pubblici lavori a termini della circolare governativa 23 luglio 1838, n.° 28575–3674.

32.° Analogamente a quanto venne prescritto col governativo decreto 22 aprile 1831, n.° 12597 quando da un solo testatore pervengano diversi legati a pii stabilimenti, si farà un rapporto complessivo per chiedere la

superiore autorizzazione ad accettarli, unendovi sempre, occorrendo, la dichiarazione, o promessa degli eredi di soddisfare ad essi legati.

83.° L'eccessivo ritardo al quale va soggetta la produzione per parte delle delegazioni dei loro protocolli al governo, nuoce alla regolarità ed alla prestezza del servigio e paralizza ne' suoi effetti l'inerente sorveglianza e censura, ch' è chiamato ad esercitare sugli atti e sul carteggio delle delegazioni il governo.

Avvisasi quindi opportuno di richiamare l'esatta osservanza della governativa circolare 18 agosto 1830, n.° 30400-1546, ricordata colle successive 18 settembre 1835, n.° 29590-1943, 18 dicembre 1837, n.° 46290-2814 e colla presidiale circolare 28 giugno 1843, n.° 3253/P. con cui fu ordinato:

a) di rassegnare al governo i protocolli di cui si tratta, entro 15 giorni, od al più 30 dalla scadenza di ciascun mese;

b) e in un foglio separato, la dimostrazione delle cause per le quali vi fossero dei numeri inevasi.

(N.° 129.) *Istruzioni per gli uffici esecutivi alle porte delle città murate per l'introduzione di corpi di delitto.*

CIRCOLARE.

N.° 13053-1527. M. C. L.

Milano, 26 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Colla circolare 13 febbrajo 1843, n.° 1904-370 di questo magistrato camerale furono diramate le auliche prescrizioni per gli uffici esecutivi sul modo di contenersi nell'introduzione e trasporto in questo stato dei corpi di delitto procedenti dall'estero, e per maggiore regolarità ed uniformità di metodo il magistrato ha trovato di adottare un'istruzione da osservarsi dagli uffici esecutivi alle porte delle città murate all'evenienza d'introduzione di corpi di delitto sottoposti alla tassa di consumo e diretti ai tribunali, preture o ad altri uffici politici.

1.° Quando i corpi di delitto, i cui oggetti sono sottoposti alla tassa di consumo, vengono accompagnati da dichiarazione di un tribunale criminale, di una pretura o di qualsivoglia ufficio politico, e che gl'involti o recipienti siano muniti di suggello illeso, l'ufficio esecutivo cui

vengono presentati deve prescindere dalla visita interna e limitarsi alla visita esterna, alla verificazione del numero dei colli, e del peso lordo.

2.° Quando i corpi di delitto pervengono senza dichiarazione o se anche muniti della medesima, i relativi colli non sono muniti di suggello illeso, come per lo più accade allorchè trattasi di fermo eventualmente operato nel forese dalla gendarmeria o da agenti politici, l'ufficio esecutivo deve procedere alla visita e verificazione prescritta dai regolamenti pei daziati.

3.° In ambo i casi suaccennati gli oggetti devono descriversi dal controllore nell'istesso modo prescritto per le vacchette in un apposito registro dei daziati in sospeso, in cui sarà inoltre da farsi constare se gli oggetti sono stati accompagnati da dichiarazione, e di quale ufficio, se i colli erano muniti o meno di suggello, ed a qual tribunale, pretura od ufficio furono diretti.

4.° All'appoggio della seguíta registrazione come sopra al n.° 3.° si emetterà una licenza *gratis*, senza esigere cauzione pel dazio, in testa del presentatore dei corpi di delitto, con una valitura di tempo che basti pel loro inoltro in città e consegna a quel tribunale od ufficio cui sono diretti, il quale dovrà

essere indicato nella detta licenza da stendersi dal ricevitore e da firmarsi da esso e dal controllore.

5.° I corpi di delitto si faranno scortare da una guardia di finanza fino all'ufficio cui sono diretti, la quale avrà obbligo di ritirare dall'ufficio medesimo una dichiarazione di ricevuta degli oggetti, nella quale sia inoltre indicato il numero e la data della licenza, e l'ufficio che l'ha emessa.

6.° La ricevuta, di cui sopra al n.° 5.°, sarà tosto dalla guardia consegnata ad uno degl'impiegati superiori dell'ufficio esecutivo per essere contrapposta alla relativa licenza madre.

7.° L'ufficio esecutivo che ha emessa la licenza, di cui sopra al n.° 4.°, ne fa immediato rapporto alla competente autorità superiore (intendenza provinciale di finanza) per gl'incumbenti ad essa prescritti dagli articoli 4 e 6 dell'aulico dispaccio 4 gennajo 1843, n.i° 49541-5011, diramato colla circolare dell'imp. regio magistrato camerale 13 successivo febbrajo, n.° 1904-370.

8.° L'ufficio esecutivo di finanza attende poi gli ordini dell'imperiale regia intendenza o per l'effettivo daziato dei corpi di delitto quando rimangono per consumo in città, ovvero per la loro esportazione al forese, e si regolerà nelle rispettive operazioni colle norme

prescritte dai vigenti regolamenti, non senza operare il debito scarico nel registro, di cui al n.° 3.°, con citazione della data e del numero della bolletta di dazio, o della licenza d'esportazione al forese.

9.° Alla fine di ciascun anno camerale l'ufficio esecutivo rassegna all'intendenza di finanza il registro, di cui al n.° 3.°, pel debito inoltro nei modi di pratica alla contabilità centrale, previo il riporto in un nuovo registro di tutte le partite non ancora scaricate.

(N.° 130.) *Sulle spese postali da corrispondersi agl'impiegati della guardia di finanza che intraprendono viaggi in oggetti di servizio ed in compagnia d'altre autorità.*

CIRCOLARE.

N.° 13549-2455. M. C. L.

Milano, 28 luglio 1845.

N.° 15745-1549. M. C. V.

Venezia, 9 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa camera aulica generale coll'ossequiato decreto 27 giugno p.° p.°, n.° 25065-1558 si è degnata di significare che, dovendo

impiegati della guardia di finanza a motivo di revisioni di bollo (dalle quali però essi devono egualmente che dalle mansioni della visita finanziaria causanti perdita di tempo tenersi per quanto è possibile esonerati), ovvero per qualche altro motivo intraprendere viaggi di servizio in compagnia di altri impiegati di qualsivoglia altra autorità, ed assumere sopra di sè la prestazione ed il compenso delle spese del comune trasporto, possono tanto nel loro circondario, che fuori di esso, entro il territorio giurisdizionale dell'intendenza di finanza pretendere il bonifico di tutte le spese di posta, senza la temporanea sospensione degli assegni fissi per le spese di viaggio.

Del resto s'intende per sè che l'obbligo di regola verificantesi giusta la normale 21 maggio 1812 d'intraprendere viaggi in comunione vale anche pei viaggi che s'intraprendono in causa di revisioni di bollo.

Ciò si comunica a cotesta imperiale regia intendenza per sua norma e direzione, e per l'ulteriore partecipazione ai dipendenti impiegati della guardia di finanza.

(N.° 131.) *Trattamento daziario dei tabacchi introdotti dall'estero con destinazione per una imp. regia fabbrica erariale di tabacchi.*

N.° 15128–2865. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 29 luglio 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Intorno al trattamento daziario di quel tabacco in foglia, ovvero fabbricati di tabacco che s'introducono dall'estero oltre la linea daziaria intermedia con destinazione per un'imperiale regia fabbrica erariale di tabacchi, ha l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con decreto 2 aprile 1845, n.° 7781–711 trovato di ordinare, che in vece del sinora usato procedimento dell'emissione di bollette *gratis*, venga fatto luogo all'esecuzione delle pratiche seguenti:

1.° Per ogni simile spedizione di tabacco dovrà l'ufficio d'ingresso, cui in rapporto alla visita dei colli incumbe di procedere giusta le norme vigenti per la visita degli oggetti di assegnamento al loro ingresso oltre la linea doganale, emettere una bolletta d'assegnamento per l'entrata che deve accompagnare il tabacco sino alla fabbrica ove viene lavorato.

L'amministrazione di detta fabbrica devè tosto dopo il ricevimento ed esatta rilevazione del peso netto e sporco trasmettere immediatamente all'ufficio daziario che emise la bolletta di assegnamento *un certificato ufficioso di pesatura* che dessa deve emettere, ed il qualè *duplicato di certificato di pesatura* dovrà rimettersi per parte degli uffici daziarj all'imperiale regia contabilità centrale come allegato del protocollo delle merci o delle specifiche delle merci assegnate.

2.° Nel caso che il materiale di tabacco pervenuto alla fabbrica non venisse dalla medesima accettato in tutto od in parte, dovrà l'imperiale regia amministrazione della fabbrica tabacchi far presentare questo materiale rifiutato al più vicino ufficio daziario per le ulteriori operazioni d'ufficio, accompagnandolo con un assegno in cui i colli sieno esattamente indicati col loro peso sporco e netto; l'ufficio daziario farà allora luogo alle prescritte pratiche d'ufficio in base dell'assegno dell'amministrazione della fabbrica, cui in prova dell'avvenuta presentazione trasmetterà senza indugio un' attestazione da emettersi dal registro dei certificati.

3.° Alle operazioni d'ufficio da intraprendersi nella fabbrica tabacchi per lo scarico, rimozione del suggello d'ufficio, pesatura e

visita, non che nuova imballatura, occorribile giusta il precedente paragrafo, delle spedizioni di tabacco assegnate d'ufficio, indi all'emissione del certificato di pesatura, deve sempre intervenire un impiegato dell'ufficio di dogana che si trovasse nello stesso luogo in cui esiste la fabbrica, ovvero, laddove nello stesso luogo non ne esistesse alcuno, un impiegato del più vicino ufficio di finanza, da determinarsi (l'ufficio) dall'imp. regio magistrato camerale di concerto coll'imp. regia direzione delle fabbriche dei tabacchi; e solo in quest'ultimo caso, ed in via di eccezione, e qualora la determinazione dell'intervento di un impiegato del prossimo ufficio di finanza non si reputasse conveniente dalle due preindicate autorità, sia per la distanza di questo ufficio, sia per altre circostanze, interverrà allora un individuo della guardia di finanza che sia per lo meno guida, e ciò onde possibilmente scoprire una avvenuta commistione di merci non dichiarate, che non si avesse potuto rilevare all'atto della limitata visita interna operata al confine.

Questo funzionario di finanza dovrà poi confermare colla propria sottoscrizione il risultato dell'operazione del certificato di pesatura e relativamente sulla bolletta d'assegnamento.

4.° Per quello che concerne la forma del certificato di pesatura da emettersi dalle

fabbriche tabacchi, dovrà lo stesso, oltre al numero e peso dei colli del tabacco pervenuto ed al riferimento della data e numero della bolletta d'assegno da cui era accompagnata la spedizione, indicare anche *il nome del fornitore* per quelle foglie o fabbricati di tabacco condotti dall'estero o dall'Ungheria col mezzo di contraenti o fornitori, *e la lettera di avviso* per le foglie spedite alle fabbriche da uffici di acquisto ungheresi o da un imprenditore; infine *la fattura della fabbrica* da cui proviene il materiale per quei tabacchi che vengono spediti da una fabbrica all'altra con oltrepasso della linea daziaria, indicandone così la data come il numero, onde gli uffici daziarj possano avere la certezza, che quel materiale di tabacco non soggiace al pagamento di alcun diritto.

5.° L'imperiale regia contabilità centrale e gli uffici daziarj vengono esonerati per l'avvenire dalla redazione dei prospetti sinora avanzati sulle qualità di tabacco introdotte per imperiali regie fabbriche erariali.

Questi prospetti verranno all'incontro redatti dalle sezioni contabili delle amministrazioni delle fabbriche tabacchi, e si trasmetteranno dal magistrato camerale all'imperiale regia contabilità aulica camerale e del demanio. Tali prospetti da redigersi dalle precitate sezioni

contabili delle fabbriche tabacchi verranno conformati ed inoltrati giusta l'annessa modula ed ivi apposte istruzioni.

Le conseguenze delle presenti disposizioni verranno attentamente osservate, e qualora insorgesse il fondato sospetto che ne sieguano abusi dannevoli all'erario, se ne farà tantosto denuncia.

Le imperiali regie intendenze dovranno in ogni modo riferire per l'ultimo di dicembre 1846 se le presenti determinazioni abbiano ad ulteriormente valere, o ne sia conciliabile una modificazione.

Anno amministrativo 184 . .

PROSPETTO

delle qualità di tabacchi introdotte presso gli entro-indicati uffici, e da loro spediti esenti da dazio con bolletta d'assegnamento, che pervennero all'imp. regia fabbrica erariale in . . . . .

AVVERTENZE.

1.° Questi prospetti devono corredarsi colle bollette d'assegnamento e coi certificati di pesatura, da ordinarsi secondo i varj uffici, riportandovi separatamente le singole spedizioni di tabacco, ufficio per ufficio, prima quelle di tabacco estero e poscia quella di tabacco ungherese, rilevandone il peso dai certificati di pesatura.

2.° Questi prospetti abbracceranno l'intiero anno camerale in modo che vi vengano riportate tutte le quantità di tabacco pervenute alla fabbrica nel corso del medesimo, cioè dal 1.° novembre sino all'ultimo di ottobre.

Per l'inoltro del prospetto alla contabilità aulica dei tabacchi resta fissato il termine sino al 15 novembre di ciascun anno.

3.° Qualora venissero introdotti dei fabbricati di tabacco (tabacchi lavorati) per fabbriche erariali, si terranno pei medesimi parziali prospetti, giusta la stessa modula.

4.° I presenti prospetti devono munirsi di *trasporti* e *riporti*, e chiudersi regolarmente.

5.° Le qualità di tabacco rifiutate si riporteranno una per una, e sommariamente alla chiusa del prospetto, riferendosi alla bolletta d'entrata con esatta indicazione del numero e peso dei colli, annotando nella colonna delle osservazioni il numero e la data dei certificati d'ufficio, che saranno pure da unirsi e che comprovano la seguíta presentazione al prossimo ufficio daziario del tabacco rispedito.

(N.° 132.) *Esclusa l'ammissione dell'insegnamento privato per le materie tecniche.*

N.° 25932-3021. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 1.° agosto 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Scuola tecnica.

A tenore di ossequiato dispaccio 5 luglio p.° p.°, n.° 3114-516 l'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj non ha trovato di appoggiare presso S. M. I. R. la proposizione relativa all'ammissione nel regno lombardo-veneto di formale studio privato nelle materie tecniche che vengono insegnate presso le imperiali regie scuole tecniche di Milano e di Venezia, da impartirsi da istruttori privati abilitati mediante apposita patente, verso l'obbligo dei loro allievi di assoggettarsi a periodici esami presso l'una o l'altra delle summentovate due scuole tecniche.

Riguardo poi all'abilitazione di appositi istruttori privati d'insegnamento delle viventi lingue straniere ha ordinato il predetto eccelso aulico dicastero che in ogni singolo caso in cui se ne riconosca la necessità ed utilità debba il governo assicurarsi prima di tutto che l'aspirante possegga le necessarie cognizioni

ed una chiara esposizione, per emettere, nel caso che il supplicante sia suddito austriaco, le proprie determinazioni e per poter umiliare l'istanza a S. M. ove si trattasse di un suddito estero.

Tali superiori determinazioni si comunicano alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro intelligenza e norma.

(N.° 133.) *Deve intervenire un impiegato della rispettiva intendenza provinciale di finanza nel caso d'istituzione di una nuova strada nel circondario confinante o di cambiamento di quelle esistenti.*

CIRCOLARE.

N.° 26312-2239. G. L.

Milano, 5 agosto 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'istituzione e il cangiamento di *linee stradali* nel *circondario confinante* di una *provincia* verso l'estero, e rispettivamente verso l'*Ungheria,* interessando essenzialmente il *ramo doganale,* ed essendo inoltre determinate le strade sulle quali possono condursi le merci entro la *linea doganale,* cioè limitate a quelle che nel regolamento sulle dogane e sulle privative

dello stato (§§ 20 e 24) sono espressamente dichiarate *strade doganali,* deve il governo, dipendentemente dagli ordini abbassati dall' eccelsa presidenza dell' imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio 13 luglio p.° p.°, n.° 23359-2353, rammentare alle imperiali regie delegazioni provinciali per rispettiva intelligenza e direzione, all' evenienza de' casi, come all' oggetto di conoscere e tutelare gl' interessi finanziarj, dovrà sempre intervenire un delegato della rispettiva intendenza provinciale di finanza alle trattative locali concernenti l' istituzione di una *nuova strada* nel *circondario confinante,* o il cambiamento di quelle ivi esistenti; dovendo l'autorità politica competente mettersi in corrispondenza d' ufficio coll' autorità finanziaria di rango a lei pari prima di pronunciare sulla relativa concessione.

(N.° 134.) *Bollo da applicarsi alle concessioni per l'introduzione di medicinali preparati all'estero.*

CIRCOLARE.

N.° 26911-1689. G. L.

Milano, 10 agosto 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale coll'ossequiato rescritto 7 maggio prossimo passato, n.° 11379-811, comunicato con nota dell'imperiale regio magistrato camerale 14 scorso luglio, n.° 12027-1405, ha trovato di dichiarare che le concessioni impartite dalle autorità governative o dai protomedici, per le quali i farmacisti ed i privati vengono autorizzati all'importazione di medicinali preparati, i primi per lo smercio, ed i secondi per proprio uso, soggiacciono in senso del § 60 della legge sul bollo e sulle tasse e del decreto della sullodata aulica camera 24 ottobre 1844, n.° 25276-2664, riportato nella governativa circolare 30 successivo novembre, n.° 42155-2629, al bollo prescritto dalla legge, essendochè tali concessioni tengono le veci di passaporti d'importazioni, e non sussiste alcuna differenza che in tali casi l'importazione senza una preliminare concessione sia vietata per riguardi di

sanità e non per riguardi industriali, sorpassandosi però a quanto per l'addietro fosse stato in proposito diversamente operato.

Tale aulica dichiarazione si comunica a cotesta delegazione provinciale per sua intelligenza e norma.

(N.° 135.) *Istruzioni da osservarsi nel caso di visite per la sorveglianza alle disposizioni sul bollo rispetto a quegli atti che per motivi di servizio devono rimanere segreti.*

N.° 16108-2975. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 13 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice alla circolare 19 maggio anno corrente, n.° 28621, si avvertono le regie intendenze di finanza che l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 10 maggio 1841, n.° 10887, ebbe a dichiarare che, allo scopo di togliere quegli ostacoli e svantaggi, i quali derivar potrebbero in causa delle visite agli uffici per assicurarsi dell'esatta osservanza della legge sul bollo, riguardo a quegli atti che l'interesse del servizio

esige di tener secreti, i commissarj destinati ad eseguire le visite stesse non dovranno giammai insistere nel voler ispezionare quegli atti, di cui le autorità ed uffici da visitarsi rifiutassero di permettere l'ispezione; ma invece dovrà essere dagli stessi commissarj immediatamente invocata in proposito la decisione dell' imp. regia presidenza del magistrato camerale.

Le regie intendenze di finanza impartiranno analoghe istruzioni ai commissarj che di volta in volta saranno per destinare alle visite di cui si tratta.

(N.° 136.) *Cautela da osservarsi nelle patenti d'esercizio per la vendita dei tabacchi.*

N.° 14616–1802. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 13 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 31 luglio prossimo passato, n.° 8579, ha trovato di determinare che all'articolo 4 delle patenti d'esercizio abbia ad essere aggiunta la proibizione non solo di *vendere*, ma eziandio di *tenere* generi non procedenti dalle dispense, e particolarmente

tabacco limito, come già vietano appositi regolamenti, facendo le opportune aggiunte a penna nelle attuali stampiglie sinchè non avrà luogo l'impressione di nuove modale che saranno da completarsi ne' termini premessi.

Ciò si partecipa a cotest' imperiale regia intendenza per opportuna sua norma, incaricata della corrispondente esecuzione.

(N.° 137.) *Non è vietato alla moglie del cursore comunale l'esercizio di un' osteria nel circondario del comune.*

CIRCOLARE.

N.° 27682-2620, G. L.

Milano, 15 agosto 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Con ossequiato decreto 31 luglio p.° p.°, n.° $\frac{3828}{V.R.}$ S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè si è degnata di dichiarare che nulla osta a che un individuo sia cursore comunale, quantunque la di lui moglie eserciti osteria nel circondario del comune.

Ciò si partecipa a cotesta delegazione provinciale per sua norma in relazione al quesito fattole nella circolare 2 novembre 1844, n.° 37172-3404.

(N.° 138.) *Disposizioni relative alla destinazione d'individui del corpo della guardia di finanza presso gli uffici esecutivi.*

N.° 16755-1257. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 15 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Succede bene spesso che le intendenze si trovino in difetto di collaboratori nei loro uffici d'ordine, e quindi in bisogno di domandare estranei ajuti, per averne distratti i loro alunni d'ufficio in missioni presso gli uffici esecutivi. Dovendo il magistrato camerale togliere sì grave disordine, ed economizzare nelle spese, determina quanto segue:

a) Che in tutti i casi ordinarj nei quali debbasi temporariamente supplire agli eventuali vacui nei posti subalterni degli uffici esecutivi, qualunque ne sia la causa, debbano le intendenze destinarvi a funzionare da impiegati i più idonei individui della truppa di finanza, come si contempla nel regolamento relativo a quel corpo, e ciò di concerto coi dipendenti comandi di sezione.

b) A tali individui della truppa di finanza sarà concessa in tutti i casi, e per tutto il

tempo che sosterranno le funzioni d'impiegati, la competenza di sostituzione, nella misura stabilita coll'aulica normale 7 gennajo 1836, n.° 53186–1023, ricordata nel decreto circolare di questo magistrato camerale 29 marzo 1844, n.° 6805–636.

c) Tali competenze saranno portate a carico del ramo cui appartiene l'impiegato supplito da un individuo della guardia di finanza.

d) Gl'individui della truppa di finanza nel tempo che suppliscono ad un impiegato saranno obbligati ad indossare l'uniforme del corpo cui appartengono.

e) Essi saranno frequentemente cambiati con altri individui della truppa, scelti come è prescritto ad *a*), onde così ripartire il benefizio sopra i meritevoli, diffondere maggiormente nel corpo della guardia di finanza l'istruzione intorno le norme e pratiche di servizio degli uffici esecutivi, ed impedire che il supplente coltivi di troppo la speranza di ottenere il posto cui supplisce, e non conseguendolo si disaffezioni al servizio del corpo cui appartiene.

f) Nei soli casi nei quali o non vi fossero nella dipendente truppa di finanza individui atti alle funzioni dell'impiegato che manca, ovvero riuscisse di soverchio danno al servizio il destinarli ad altre incumbenze, potranno le intendenze proporre la missione di

alunni d'ufficio, dovendo però ogni volta accompagnare il rapporto o i rapporti dei comandanti le sezioni dipendenti da cui emergessero i suesposti inconvenienti.

g) Qualora per casi straordinarj fosse necessario di aggiungere qualche assistenza temporaria alla pianta sistematica di un ufficio esecutivo, non potranno le intendenze accordarla da sè neppure colla destinazione d'individui della truppa, ma dovranno ogni volta ricercare ed ottenere l'approvazione del magistrato camerale, regolando le loro proposte secondo i principj suesposti.

(N.° 139.) *Metodo da seguirsi nelle visite ai notaj per riconoscere l'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo.*

N.° 12374. A. V. — CIRCOLARE.

Venezia, 19 agosto 1845.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

In aggiunta al § 4 delle istruzioni abbassate coll'aulico decreto 22 novembre 1843, n.° 3275 (*) sul contegno da usarsi da'notaj

(*) Veggasi il succitato decreto aulico 22 novembre 1843 inserito nella circolare 14 dicembre 1843, n.° 14426 dell'imp. regio tribunale d'appello veneto compresa nel vol. II, pag. 413 della raccolta di quell'anno.

per rispetto al bollo degli allegati e degli atti privati, si ha trovato di stabilire di concerto coll' imperiale regia camera aulica generale quanto segue: « Se il notajo, i di cui atti » sono da visitarsi, risiedesse in un luogo » ove esiste un archivio notarile sussidiario, » la visita si farà coll' assistenza di un impie- » gato dell' archivio da destinarsi dal capo di » esso; quanto ai notaj residenti nei distretti » pretoriali, ove non esistano archivj notarili, » alla visita assisterà il cancelliere o altro im- » piegato destinato dal pretore o da chi ne » fa le veci. Di ogni visita però, cui sarà » stato sottoposto un notajo residente fuori » del luogo ove esiste la camera notarile cui » è soggetto, dovrà esserne data contempora- » neamente partecipazione alla camera stessa. »

Tale essendo il tenore del venerato aulico decreto 8 agosto corrente, n.° 2241, emanato dall' eccelso senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia residente in Verona, viene esso diramato alle camere notarili, ai conservatori degli archivj notarili, od a chi ne funge le veci, non che alle imperiali regie preture delle provincie venete, affinchè al caso ne curino l' osservanza.

(N.° 140.) *Le merci destinate al transito devono all'atto della loro uscita essere assoggettate ad una visita non solo esterna, ma pur anco interna.*

CIRCOLARE.

N.° 15220–2957. M. C. L.

Milano, 27 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 6 luglio p.° p.°, n.° 21614–2050, ha incaricato di disporre che tutti gli uffici doganali presso i quali segue l'uscita di merci di transito abbiano, ad eccezione del caso contemplato nel § 412 dell'istruzione per gli uffici esecutivi, ad assoggettare regolarmente le merci di transito non solo alla visita esterna, ma ben anco alla visita interna, giusta il disposto dal § 175 del regolamento sulle dogane e privative dello stato.

Il magistrato camerale ne dà partecipazione a cotest'intendenza per opportuna sua norma, e per gli ordini corrispondenti ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 141.) *Trattamento daziario delle pelli di camello crude e dei conj d'acciajo per medaglie.*

N.° 15681-3087. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 29 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Avendo l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale coll'ossequiato dispaccio 8 andante, n.° 266647-879, dichiarato di ritenere per notizia il trattamento daziario dal magistrato camerale portato a cognizione della prelodata superiorità, riguardante l'applicazione della rubrica 433 della vigente tariffa daziaria alle pelli di camello crude e della rubrica 511 per i conj d'acciajo per medaglie, se ne dà partecipazione a cotest' imperiale regia intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 142.) *Multa da applicarsi nel caso di illegale smercio di tabacco acquistato dai magazzini finanziarj.*

CIRCOLARE.

N.° 15842-2214. M. C. L.

Milano, 29 agosto 1845.

N.° 18121-3317. M. C. V.

Venezia, 2 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 5 agosto andante, n.° 29961–1351, ha dichiarato quanto segue:

« Dipendentemente da un quesito proposto, se nei casi di processi penali di finanza per smercio illegale di tabacco, che si acquista dai magazzini dello stato, debbasi prendere per base nella commisurazione della multa l'imposta di consumo pubblicata col decreto 5 marzo 1836, n.° $\frac{1414}{F.P.}$ o l'importo residuante dopo il diffalco delle spese di giacenza dal prezzo di tariffa, si osserva all'imp. regio magistrato camerale a rimozione dei contingibili dubbj, che in tali casi si deve prendere per norma nella commisurazione della pena l'imposta determinata

» nella tariffa pubblicata in seguito al dispac-
» cio della scrivente 5 marzo 1836, n.° [illegible] ed
» aggiunta alla tariffa daziaria dell'anno 1838. »

Ciò si partecipa a cotest' imperiale regia intendenza per opportuna sua norma e per le ulteriori comunicazioni alla locale imperiale regia giudicatura provinciale e dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 143.) *Discipline da seguirsi nel caso di lavori esterni ad un edificio inserviente alla regia finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 17039-1282. M. C. V.

Venezia, 29 agosto 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra un caso avvenuto che alcuni lavori di decorazione nella facciata frontale di un pubblico edifizio di finanza eliminati dalla superiore revisione, vennero nullameno eseguiti dietro il parere della commissione all'ornato del rispettivo comune, l' eccelso aulico dicastero con suo decreto 3 ottobre 1844, n.° 30742-3096 ha trovato di determinare

a) Che in ogni caso di erezione o di riduzione di fabbricati erariali fronteggianti le

strade sia da rimettersi a tempo opportuno, anzi prima di procedere allo sviluppo del progetto, il disegno relativo al comune per sentire il voto della commissione all'ornato, il quale deve formar parte della posizione da rassegnarsi alla superiore deliberazione.

b) Le autorità comunali saranno dall'autorità politica rese avvertite a non poter agire in via imperativa nel caso che in oggetti spettanti alla pubblica amministrazione non venisse eseguito esattamente quanto dalla commissione all'ornato fosse stato proposto.

c) Per evitare possibilmente anche questo, gli uffici tecnici trovando opportuno di non attenersi al voto della commissione all'ornato nel cambiamento o modificazione dei progetti, potranno sentire per la seconda volta le commissioni medesime.

d) Qualora poi nemmeno per la seconda volta le commissioni convenissero, e che le proposte decorazioni per qualunque causa sembrassero inopportune, gli uffici tecnici sottoporranno l'argomento alla decisione dell'imp. regia accademia delle belle arti, e ciò sempre prima di sottoporre i progetti all'approvazione superiore onde siano uniti tutti gli elementi necessarj per una ferma decisione.

Tanto si deduce a notizia degli uffici camerali per invariabile norma nei contingibili casi.

(N.° 144.) *Esenti dalla tassa postale le corrispondenze delle autorità comunali relative a congedo o citazione d'individui militari obbligati.*

N.° 33028-1273. G. V. CIRCOLARE.

Venezia, 1.° settembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 31 luglio prossimo passato, n.° 23525-1293, partecipò, dietro comunicazione fattale dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale, essere stato ordinato agl'imperiali regj uffici postali di trattare d'ora in poi esenti di porto anche tutte le corrispondenze d'ufficio fra le autorità municipali e comunali tutte le volte che riguardano il congedo, ossia la citazione d'individui militari obbligati.

Tale corrispondenza però sarà da designare sull'indirizzo non solo colle parole « *Concernente congedo militare (citazione)* », ma anche col nome dell'individuo di cui si tratta.

Tanto si partecipa alle regie delegazioni provinciali per loro notizia, e per le ulteriori comunicazioni ai commissariati ed uffici comunali, in appendice al governativo decreto 17 gennajo p.° p.°, n.° 1422-35.

(N.° 145.) *Dieta da corrispondersi agli assistenti degli uffici esecutivi di finanza spediti fuori d'ufficio per sorvegliare carichi o scarichi di merci.*

CIRCOLARE.

N.° 15574-3066. M. C. L.

Milano, 2 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 28 pross.° pass.° luglio, n.° 26224-2493 si è degnata, relativamente alle diete degli assistenti degli uffici esecutivi, che si spediscono a sorvegliare i carichi e gli scarichi fuori d'ufficio, di accordare che possano i medesimi, in quanto giusta la normale sulle diete loro competa in generale dipendentemente da tali spedizioni il percepimento di una dieta, accreditarsi della dieta di un fiorino e trentasei carantani moneta di convenzione al giorno.

(N.° 146.) *Il bollo pei calendarj può essere applicato anche ai soli frontispizj.*

N.° 18016-3307. M. C. V. — CIRCOLARE.

Venezia, 2 settembre 1845.

N.° 15966-1831. M. C. L.

Milano, 1.° settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. con sovrana risoluzione 20 luglio anno corrente si è degnata di estendere la disposizione del § 15 della patente sul bollo di consumo per le carte da giuoco, calendarj e gazzette a ciò che possano essere sottoposti alla bollatura anche i soli frontispizj dei calendarj, senza che vi sia unito il calendario legato o puntato, *sempreché però il frontispizio stesso contenga l'indicazione dell'anno per cui il calendario deve servire.*

Ciò si rende noto agli uffici che vi hanno ingerenza per opportuna notizia ed esecuzione, in seguito ad ossequiato aulico dispaccio 6 agosto anno corrente, n.° 15473-1125.

(N.° 147.) *Discipline da seguirsi dalle pubbliche casse quando vengano loro presentate delle monete che si sospettino falsificate od imitate.*

N.° 16215-3429. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 5 settembre 1845.

N.° 18583-2679. M. C. V.
Venezia, 8 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Ad oggetto d'introdurre un metodo opportuno ed uniforme di procedere riguardo alle monete sospette di contraffazione, o falsificazione, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha trovato di determinare con rispettato dispaccio 8 luglio p.° p.°, n.° 21444-1479 che ogni qual volta pervengano di tali monete sospette alle casse pubbliche, sebbene non siano d'accettarsi nei pagamenti, non abbiano però a traforarsi, come si praticava in addietro, e debbano ritenersi dalle dette casse, rilasciando al presentatore od al mittente un certificato di ricevuta, nel quale vengano indicate come sospette, e farle quindi pervenire nella via opportuna, con una concisa esposizione della loro provenienza, alla presidenza dell'imperiale regio governo, cui spetta

di giudicare, se debbasi tener dietro ulteriormente agl'indizj di una falsificazione di monete risultanti da quelle sospette state presentate pel pagamento, e quindi di trasmetterle od alla competente autorità giudiziaria, od altrimenti, quando non fosse voluta dalle circostanze del fatto un'inquisizione giudiziaria, all'ufficio principale di zecca per ivi essere conservate in custodia.

Cotest' imperiale regia intendenza impartirà ordini corrispondenti all'imperiale regia cassa di finanza, non meno che ai dipendenti uffici e contabili aventi gestione di danaro. Verificandosi poi il caso della scoperta di monete sospette come di contraffazione, o falsificazione, le rassegnerà tosto alla presidenza dell' imperiale regio governo in piego sotto suggello d'ufficio, e colla prescritta succinta informazione della loro provenienza.

(N.° 148.) *Abolite le speciali tasse annonarie che erano in corso in alcuni comuni per titolo di licenza od altro.*

CIRCOLARE.

N.° 30692-2920. G. L.

Milano, 12 settembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Nella vista di sempre più favorire, per l'interesse del pubblico, il commercio dei commestibili necessarj alla giornaliera sussistenza del popolo, il governo ha trovato di esonerare i rispettivi esercenti dall'obbligo del pagamento di quelle *tasse speciali di annona* che trovansi in vigore in alcuni comuni a titolo di annua licenza e simili, fermo nel resto anche pei detti esercenti il pagamento dell'annuo contributo per la tassa d'arti e commercio, e ferma pure nel resto l'esatta osservanza dei locali regolamenti relativi, e la più attiva vigilanza delle autorità municipali e comunali a tutela specialmente della salubrità e buona qualità dei commestibili stessi.

Ciò si partecipa a cotesta regia delegazione per sua norma, e per la corrispondente comunicazione ed esecuzione.

(N.° 149.) *Avvertenze ai parrochi sul divieto alle guardie di finanza di contrar matrimonio senza il permesso della rispettiva autorità.*

N.° 30235-3792. G. L. **CIRCOLARE.**

Milano, 20 settembre 1845.

Agli Ordinariati diocesani.

Essendo occorso che alcune guardie di finanza ottenessero di essere ammesse a celebrare il loro matrimonio senza l'assenso della rispettiva superiorità, si rende necessario che siano avvertiti i parrochi dell'espresso divieto che ne viene fatto alle dette guardie al § 246 del regolamento organico pubblicato con notificazione governativa del giorno 20 luglio 1843, al quale paragrafo è detto espressamente che *le guardie, le guide ed i capi non possono contrarre matrimonio senza averne riportato esplicito permesso dall' autorità superiore camerale, soggiungendosi che chi trasgredisce questa prescrizione viene dimesso dal servizio.*

Conviene quindi che ne sia fatto dovere ai parrochi per consentanea disposizione dell' autorità ordinaria ecclesiastica di richiedere dalle guardie, che si presentano per essere ammesse a celebrare il matrimonio, il documento dell' ottenuta permissione che sarà negli atti ritenuto.

Di questo officio il governo ne prega i signori ordinarj onde impedire il disordine che ne verrebbe con grave conseguenza a danno di quelle guardie che ne sorprendessero i parrochi senza la previa autorizzazione.

(N.° 150.) *Sui tributi da corrispondersi alle autorità egiziane dai sudditi austriaci domiciliati in quegli stati.*

CIRCOLARE.

N.° 35431–1334. G. V.

Venezia, 20 settembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, alla Direzione generale di polizia, al regio Fisco centrale, agli Uffizj di porto ed alla Camera di commercio di Venezia.

Le autorità dell' Egitto volevano trattare quali rajà (mercanti cristiani, sudditi turchi) ed assoggettare alla giurisdizione ed alle imposte egiziane diversi individui, sudditi austriaci (oriondi da paesi che una volta dipendevano dalle repubbliche di Venezia e di Ragusi) che fino da quel tempo si trasferirono in Egitto ad esercitare la mercatura.

Ma il governo di S. M. I. R. A. ha fatto dichiarare colà mediante il suo console generale:

che il dominio turco non ha verun diritto di trattare come rajà gl'individui austriaci ivi dimoranti per sola ragione di commercio, nè ha diritto di obbligarli a sottomettersi a' suoi ordini.

Avviene però pel lungo lasso di tempo che tali individui non possono più provare (mediante passaporti, od altri legali ricapiti) la loro origine e la loro regolare dimora in Egitto.

Onde perciò i medesimi non possano essere privati del benefizio della cittadinanza austriaca, l'imperiale regio console generale in Alessandria propose i seguenti suppletorj rimedj:

1.° I certificati dei preposti delle tribù, o dei comuni, o degli anziani comunali, o rabbini, e le prenotazioni esistenti ai protocolli consolari a favore di tali sudditi, faranno prova che essi finora godettero il trattamento di sudditi austriaci.

2.° Tali mezzi di prova non potranno essere affievoliti dalla circostanza, che qualcuno di tali individui (oriundi veneti o ragusei) abbia già pagato nella qualità di rajà, e non come protetto dall'imp. regio governo austriaco il *karatsch* e *ferde*, specie di contribuzioni che ivi si esigono sopra i sudditi franchi.

Sopra ricerca dell'imperiale regio consolato generale austriaco in Alessandria (in base di

una delle prove indicate all'articolo primo) e a toglimento di ogni ulteriore ostacolo, il competente imperiale regio governo giurisdizionale marittimo rilascerà passaporti o ricapiti, che esprimano la ricognizione della loro qualità di sudditi austriaci, e la protezione per parte del governo austriaco ad essi dovuta. Tali proposte discusse dall'imperiale regia cancelleria intima di casa, corte e stato, dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita, dall'imperiale regia camera aulica generale, dall'imperiale regio dicastero aulico di polizia, determinarono d'accordo tutti i prefati aulici dicasteri a ritenere:

Che per tali sudditi originarj i quali stanziano in Oriente per affari di commercio, che si prestano all'interesse del commercio austriaco, e che si trovano nella singolarità delle circostanze suesposte, e considerata la condizione di esso loro anche sotto la vista della più eminente politica, per tali sudditi gl'imperiali regj aulici dicasteri hanno ritenuto non applicabile opportunamente la patente di emigrazione e le prescrizioni sui passaporti, e necessaria in vece una disposizione eccettuativa.

Quanto poi al modo di procedere per far luogo all'eccezione speciale ritenuta, l'imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 2 agosto pross.° pass.°, n.° 25904-2596

dichiarò, che sono state appieno ritenute le proposte su articolate dell' imperiale regio console generale austriaco in Alessandria, cui perciò furono rilasciati corrispondenti ordini a mezzo dell' imperiale regio governo centrale marittimo di Trieste.

Tutto ciò si comunica a cotesto . . . . . . per notizia e norma.

(N.° 151.) *Punizione da applicarsi agl' impiegati delle casse che si appropriassero la quota mensile destinata a rifondere un' anticipazione avuta.*

CIRCOLARE.

N.° 19452-3710. M. C. V.
Venezia, 21 settembre 1845.

N.° 16465-3284. M. C. L.
Milano, 4 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Presso gli uffici esecutivi potrebbe avvenire che un impiegato avente la direzione della cassa dell' ufficio stesso, e dalla quale riscuotendo il proprio soldo avesse percetta un' anticipazione, ommettesse di trattenere in cassa la quota mensile destinata alla rifusione dell' anticipazione stessa.

L'eccelsa aulica camera a toglimento di dubbio che fu promosso ha quindi dichiarato con ossequiato suo dispaccio 6 agosto prossimo passato, n.° 25515-2445 che avverandosi tal caso deve questa ommissione punirsi come trasgressione semplice di servigio a senso del § 342 delle istruzioni per gli uffici esecutivi, con riguardo però alla chiusa del paragrafo stesso.

Lo che si comunica alle intendenze per norma loro e degli uffici esecutivi.

(N.° 152.) *Nel calcolo delle competenze di traslocazione di un impiegato il vedovo con uno o più figli vuol essere equiparato all'ammogliato.*

N.° 19451-3709. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 22 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito ad un caso speciale trovò l'eccelsa imp. regia camera aulica generale di dichiarare con decreto 29 agosto pross.° pass.°, n.° 34563-2864 che nel calcolo ed assegno delle competenze di traslocazione di un impiegato debbasi il vedovo con uno o più figli *proprj* equiparare all'ammogliato.

Le dipendenti imp. regie intendenze ne vengono avvertite per propria norma e direzione.

(N.° 153.) *Sull'obbligo dell'apposizione del bollo commerciale alle manifatture di cotone denominate* vallis *e* gradl.

CIRCOLARE.

N.° 19747-3766. M. C. V.
Venezia, 23 settembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha partecipato con decreto 6 agosto prossimo passato, n.° 23329-2200 che le stoffe di cotone operate conosciute sotto i nomi di *vallis* e *gradl* soggiacciono all'obbligo dell'apposizione del bollo commerciale nei paesi ove tal bollo è in uso, e che per la di lui apposizione è ad esigersi colà un diritto di tre carantani per ogni pezza.

Lo che sarà comunicato per opportuna norma e direzione di tutti gli uffici esecutivi.

(N.° 154.) *Norme da osservarsi nel carteggio colle autorità del ducato di Modena.*

N.° 13901. A. V. CIRCOLARE.

Venezia, 25 settembre 1845.

Alle imp. regie prime Istanze giudiziarie.

Inerendo alle dichiarazioni pervenute dal ministero estense, e comunicate dall'imp. regio governo colla nota 4 luglio pross.° pass.°, n.° 3203 e in dipendenza della venerata sovrana risoluzione diramata colla circolare di quest'appello 21 settembre 1818, n.° 12439, alla quale è relativa l'altra circolare 29 marzo 1819, n.° 3294, viene ingiunto alle prime istanze giudiziarie di rivolgere quind'innanzi il loro carteggio direttamente alle autorità del ducato di Modena senza assoggettarlo a quest'appello pel successivo inoltro, e di conformarsi al prescritto dalle sopra citate circolari.

(N.° 155.) *Sulla competenza a riammettere gli individui che dopo essere usciti dalla guardia di finanza domandano di rientrarvi.*

N.° 18577-3947. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 7 ottobre 1845.

N.° 21797-2097. M. C. V.
Venezia, 30 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. con sovrana risoluzione 2 settembre prossimo passato, n.° 36473-2263 si è graziosamente degnata di approvare che ad individui i quali dopo la loro uscita dalla guardia di finanza, ma prima della scadenza di un anno dall'ottenuto congedo, chiedessero la riammissione, abbia ad essere in facoltà delle autorità superiori camerali di concedere in via di eccezione siffatta riammissione fino al compito trentacinquesimo anno di vita dei ricorrenti, sempreché nei medesimi concorrano i diversi requisiti voluti per l'ammissione ed abbiano precedentemente ben servito nel corpo della guardia di finanza.

Tanto si comunica a cotest'intendenza inesivamente a dispaccio dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale per propria norma e

del dipendente comando di sezione, ed in relazione al § 5.° del regolamento organico e di servizio della guardia di finanza.

(N.° 156.) *Le corrispondenze d'ufficio sono valide per interrompere la prescrizione nelle contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 20494-3914. M. C. V.

Venezia, 9 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

S. M. I. R. A. degnossi coll'ossequiata sovrana risoluzione 18 luglio 1843 di schiarire i dubbj insorti sulla vera interpretazione del § 488, n.° 3 della legge penale di finanza, dichiarando, che anche le corrispondenze ufficiose sono passi d'ufficio del procedimento penale, ed interrompono come tali la prescrizione delle contravvenzioni di finanza, semprechè le corrispondenze medesime si riferiscano immediatamente alla relativa inquisizione, e s'intraprendano per la continuazione o pel completamento delle inquisizioni stesse, ovvero all'oggetto di decidere sulle medesime.

Lo che comunicasi per indeclinabile norma all'evenienza dei casi.

(N.° 157.) *Discipline diretto a scoprire il contrabbando del sale.*

Circolare.

N.° 17326-2260. M. C. L.

Milano, 10 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Essendosi riconosciuta l'utilità e la convenienza di alcune speciali disposizioni sul modo di praticare frequenti perquisizioni domiciliari presso le persone sospette di contrabbando o d'illegale acquisto del sale di clandestina derivazione, già attivate in qualche provincia con vantaggioso effetto, questo magistrato camerale è venuto nella determinazione di prescrivere le istruzioni che sono quì in seguito riportate per norma di cotest' imperiale regia intendenza.

Ogni qual volta il decremento dei prodotti nel ramo-sali offra motivo di sospettare che sia attivo il contrabbando di detto genere di privativa, l'intendenza incarica i dipendenti commissarj superiori e commissarj di assumere in occasione dei loro giri di servizio riservate informazioni, onde scoprire le case più frequentate dai contrabbandieri, e le famiglie o le persone che non acquistano sale alle

dispense od alle posterie dello stato, o ne acquistano in tenue quantità non proporzionata al rispettivo necessario consumo. Con maggior profitto poi vengono dell'assunzione di tali informazioni incaricati anche gli stessi dispensieri, i quali coll'interrogare astutamente i dipendenti postari, allorchè loro si presentano per leve di generi di privativa, e col riandare i proprj registri, sono più alla portata di conoscere le famiglie e le persone del rispettivo circondario che non provvedono sale presso la dispensa o presso le posterie.

Avuta partecipazione delle famiglie o persone che non sono solite acquistare sale presso le dispense o le posterie, l'intendenza incarica i comandi di sezione di perquisire le loro abitazioni all'appoggio dei §§ 275 e 276 del regolamento doganale; giacchè trattandosi di un genere di prima ed assoluta necessità, sorge a loro carico urgente e fondato sospetto che se ne provvedano illegalmente, e che presso di loro possa trovarsi l'oggetto della contravvenzione, cioè il sale contrabbandato od illegalmente acquistato.

Perchè poi si possano tenere in evidenza e controllare gli ordini che l'intendenza impartisce rispetto a queste perquisizioni, i comandi di sezione entro un termine che loro viene di volta in volta prescritto, e proporzionato

al numero delle perquisizioni da eseguirsi, devono rassegnare un prospetto, allusivo a ciascun ordine, dimostrante le perquisizioni eseguite = il giorno in cui furono eseguite e da chi = il risultato della perquisizione, se cioè sia stata o no contestata una contravvenzione = e nel caso affermativo, a quale ufficio esecutivo sia stata presentata od assunta la relativa descrizione di fatto.

L'intendenza dovrà però ben ponderare nei casi d'illegale acquisto di sale, se concorrono le condizioni volute dal § 545 legge penale, e specialmente quelle indicate sotto il n.° 4, lettera *a* e *c*, per poter accettare le dimande di desistenza dalla procedura che venissero insinuate, e che sarebbero senz'altro da licenziarsi ogni qual volta non si verifichino tutti gli estremi voluti dalla legge.

(N.° 158.) *Le spese e competenze degli agenti e delle guardie di finanza in oggetto di dazio consumo forese sono a carico degli appaltatori.*

N.° 18012–3303. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 14 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In senso dei nuovi capitoli normali per gli appalti dei dazj consumo forese gli abboccatori non compartecipano più nelle multe per contravvenzioni a quel ramo, nè sostengono più le spese relative alle contravvenzioni stesse.

In quanto poi alle spese e competenze dovute agli agenti ed alle guardie di finanza pei casi di perquisizioni eseguite per conto ed interesse degli abboccatori predetti, si dichiara, che laddove trattisi di perquisizioni, in conseguenza delle quali non siasi scoperta veruna contravvenzione, le spese e competenze degli agenti e delle guardie predette star debbono a tutto carico degli appaltatori per di cui conto ed interesse vennero le perquisizioni eseguite.

Le regie intendenze terranno ciò per loro norma ne' casi evenibili, rendendone avvertiti gli abboccatori dei dazj consumo forese per loro notizia e direzione.

(N.° 159.) *Tenuti i commissarj distrettuali al rilascio, senza spesa, degli estratti d'estimo occorrenti alle imp. regie intendenze od altri uffici di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 21062-4011. M. C. V.

Venezia, 14 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Si previene cotesta intendenza che l'imp. regio governo con circolare 3 settembre scorso, n.° 32230-2474 ha dichiarato, che i regj commissariati distrettuali debbano rilasciare direttamente, senza spesa e senza bisogno di essere autorizzati dalle regie delegazioni provinciali, gli estratti d'estimo loro ricercati dalle intendenze e dagli uffici ed altri impiegati appositi di finanza in ordine ai §§ 652 della legge penale, e 53 delle istruzioni, colla sola condizione che le suddette autorità, uffici ed impiegati finanziali nelle loro requisitorie abbiano ad indicare essere necessario l'estratto censuario stante imputazione di contravvenzione di finanza in confronto della ditta, della possidenza della quale occorre la conoscenza per gli effetti del § 567 legge penale.

(N.° 160.) *Competenze da corrispondersi ad individui chiamati a deporre avanti l'autorità inquirente in materia di contravvenzioni di finanza.*

CIRCOLARE.

N.° 21147-4029. M. C. V.
Venezia, 24 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Intorno ai casi in cui spetta una competenza ad individui che accedono all'autorità inquirente per contravvenzioni di finanza, ed intorno alla misura della competenza stessa vennero promossi i seguenti quesiti:

1.° Se e quali altri individui siano ad equipararsi ai possidenti nel senso della tariffa pubblicata colla governativa circolare 5 maggio 1824, n.° 14805-906 oltre a coloro che possedono beni stabili?

2.° In quale misura sia a determinarsi la competenza pei testimonj miserabili, se dessi fanno un viaggio di oltre quattro miglia?

3.° Se e quale compenso spetti alle guardie di sicurezza che scortano od accompagnano detenuti ovvero citati renitenti?

4.° Cosa spetti alle guardie medesime allorquando vengono citate come testimonj avanti all'autorità inquirente finanziaria?

A scioglimento dei premessi quesiti, e per regolare l'uniforme procedimento di tutte le dipendenti imp. regie intendenze di finanza in casi consimili, trova il magistrato camerale di diramare le seguenti istruzioni:

Al 1.° I commercianti e capi di bottega non possidenti di beni stabili, ma negozianti di qualche rilievo, dovranno considerarsi come testimonj possidenti, e venir risarciti delle spese di viaggio a termini della tariffa penale, e verranno posti in questa categoria anche coloro che possedono osterie, locande, macellerie, salsamenterie, ecc., non però i servi di negozio o bottega, stipendiati a settimana o mensilmente, i quali cadono nella categoria dei testimonj giornalieri.

Anche i possidenti facoltosi i quali quantunque coltivino e sorveglino i lavori delle proprie terre potrebbero per oggetti proprj usare un mezzo di trasporto, verranno, pel compenso delle spese di viaggio, parificati ai testimonj di civile condizione; non così però gli altri piccoli possidenti che sieno di condizione abbietta, e che dal lavoro di una intiera giornata non ritrarrebbero forse il compenso stabilito dalla tariffa pei testimonj giornalieri. Questa dichiarazione è conforme alla massima diffusa dall' imp. regio tribunale di appello con circolare 9 luglio 1844, n.° 10067.

Al 2.° Ai testimonj miserabili e operai, i quali o per la lunghezza del viaggio loro prescritto, o pel tempo durante il quale stanno a disposizione dell' autorità inquirente, hanno diritto a compenso per più di una giornata, si accorderanno, in conformità alla pratica adottata da' giudizj criminali, ed a norma delle circostanze, gl' importi seguenti:

Per ogni giorno intiero di fermata a disposizione dell' autorità inquirente	lir.	1, 15.
Per un viaggio oltre le miglia *otto* e sino alle *dodici* di sola andata, giorni due	»	2, 90.
Oltre le miglia *dodici* e sino alle *diciotto*, giorni tre	»	4, 05.
Oltre le miglia *diciotto* e sino alle *venticinque*, giorni quattro	»	5, 20.

Restano poi ferme le disposizioni di tariffa, per cui si pagheranno lir. 1, 15 per un viaggio di miglia due di andata, e lir. 1, 75 per un viaggio oltre le miglia due, e sino alle miglia otto di sola andata, dichiarandosi espressamente che la diaria di fermata non si deve mai corrispondere che per un intiero giorno in cui non si percepisca alcun altro importo, regolandosi in modo che il testimonio per es. che percorre dodici miglia di sola andata e viene posto in libertà nello stesso giorno di

suo arrivo, ma troppo tardi per poter compiere il viaggio di ritorno, non riceva che le lir. 2, 90 per due giorni così calcolati in ragione di distanza.

Perchè poi le sezioni contabili possano con celerità e con buon fondamento procedere alla liquidazione delle competenze dei testimonj disponsi che in calce od a tergo delle citazioni assolute venga predisposta a stampa una certificazione dell'autorità comunale sul carattere dell'individuo, e sulla distanza dei luoghi, colla formola seguente:

La deputazione comunale di . . . .
certifica che il citato . . . .
è di condizione . . . .
e che dal suddetto comune di . . . .
a . . . . . . vi è la distanza di miglia
geografiche . . . contando dall' ultimo
punto dell' abitato.

. . . . . il . . . . 184 . .

I deputati comunali

. . . .

L'agente comunale

. . . .

Il citato dovrà quindi comparire munito della preavvertita citazione, in cui sarà sua cura di farsi riempire dalla deputazione comunale le

lacune lasciate nella stampa, riportandone poi la firma corroborata dal suggello d'ufficio.

Al 3.° Non compete alcun compenso alle guardie di sicurezza che scortano detenuti od accompagnano all'autorità inquirente delle persone che non comparvero, comunque regolarmente citate, e si costringono con tal mezzo alla comparsa. Si accorderanno però i 30 centesimi per ogni miglio di viaggio d'acqua nel caso previsto dal § 83 del regolamento per la guardia di sicurezza 17 gennajo 1833, n.° 3089-291 in quei passaggi, e per quei luoghi della provincia di Venezia, ove occorresse l'uso della barca, e non potesse avvenire la scorta o l'accompagnamento per via di terra.

Al 4.° Al personale della guardia di sicurezza, dai capi in giù, che occorresse di sentire in esame testimoniale presso di un'autorità inquirente di finanza, e che per tal esame sorta dal distretto di propria ordinaria stazione o destinazione, si accorda a titolo di dieta un importo corrispondente alla metà della paga, escludendolo però dalla percezione di altri importi qualsiansi, continuando gl'individui di tal corpo nella percezione de' loro emolumenti anche allorquando in vece di prestare un servizio effettivo, recansi come testimonj presso di un'autorità inquirente di finanza.

Per quanto concerne il numero delle miglia da percorrersi per avere diritto ad una o più diete verranno richiamate le occorrenti nozioni dal competente ispettorato, non dovendosi accordare nè più nè meno di quanto percepirebbero, se la gita avvenisse per effetto d'immediato servizio giusta l'istituto del corpo.

(N.° 161.) *Metodo da seguirsi nel caso che una merce rimanga nei magazzini di finanza per un tempo maggiore d'un anno.*

N.° 22084-4256. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 25 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Per norma e direzione delle dipendenti autorità ed uffici, intorno all'esazione della tassa di magazzinaggio, ebbe l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale col rispettato decreto 30 luglio pross.° pass.°, n.° 24278-2314 a comunicare l'istruzione impartita ad un'amministrazione camerale superiore delle altre provincie del tenore seguente:

« Egli è a vegliarsi perchè gli agenti di » finanza si contengano sempre a norma del

» disposto dal § 243 del regolamento doga-
» nale. Se però avesse tuttavia a verificarsi
» che una merce rimanesse nei magazzini
» d'ufficio per un tempo maggiore di un
» anno, quantunque per l'anno trascorso non
» fosse ancora stata pagata la tassa di magaz-
» zinaggio (lo che del resto deve succedere
» anche dando esatta esecuzione al disposto
» dal § 247 del regolamento doganale, perchè
» dopo la decorrenza dell'anno senza paga-
» mento della prescritta tassa devesi prefinire
» un termine al ritiro della merce), la tassa
» di magazzinaggio deve allora soddisfarsi non
» già per un anno soltanto, ma bensì per
» tutto il tempo durante il quale la merce
» rimase nei magazzini d'ufficio senza paga-
» mento dei diritti relativi, anche oltre l'anno
» stesso, detrattine soltanto quei giorni per cui
» le analoghe vigenti direttive esonerano dal
» pagamento della tassa di magazzinaggio. »

Le quali disposizioni vengono per la loro osservanza recate a comune notizia, non senza ricordare e raccomandare anche l'osservanza della circolare 30 maggio 1843, n.° 12098-1989.

(N.° 162.) *Sul bollo delle quitanze rilasciate dai guardaboschi per oggetti di vestiario.*

N.° 22208-4106. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 29 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a quesito promosso circa la base su cui debbasi commisurare l' importo del bollo delle quitanze rilasciate dai regj guardaboschi per gli oggetti di vestiario che vengono loro somministrati, in quei casi in cui questi oggetti *non sono nuovi, ma usati in parte* da una guardia boschiva che cessò dal servigio, o di vivere, il magistrato camerale trova di dichiarare a scanso di contestazioni, ed in appendice alla circolare 12 marzo anno corrente, n.° 4772, che nel caso suaccennato il bollo proporzionale di cui si tratta devesi commisurare in base del ragguaglio in cui sta il valore degli *oggetti usati* a confronto dei *nuovi*, valore che deve desumersi dalla proporzione della *durata* che viene stabilita *pei primi* in confronto di quella dei *secondi.*

(N.° 163.) *Disposizioni relative all' attivazione del processo contabile pei debitori verso lo stato dipendentemente dai rami politici.*

N.° $\frac{7671}{P.}$ G. L. CIRCOLARE.

Milano, 30 ottobre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Le eccelse cancelleria aulica riunita e camera aulica generale, giusta i riveriti dispacci 28 e rispettivamente 24 p.° p.° settembre, n.° 31229-3221 e 36928-1158, non che l'eccelso aulico direttorio generale dei conti, giusta il dispaccio 14 luglio prossimo passato, n.° 4040-528, hanno di comune accordo determinato che a norma della sovrana risoluzione 16 gennajo 1786, stata pubblicata in Lombardia colla governativa notificazione 1.° novembre 1830, n.° 6599, venga attivato colla possibile sollecitudine il regolare processo contabile.

Mentre la prelodata cancelleria aulica riunita col precitato suo dispaccio mi ha incaricato di emettere in quanto ai rami politici le opportune disposizioni, questa contabilità centrale ebbe in proposito le opportune istruzioni dal prelodato aulico direttorio de' conti.

Di conformità, a partire dall'esercizio dell'anno 1846 in avanti, questa contabilità centrale seguirà nelle ispezioni contabili le norme fissate e già rese pubbliche colla circolare di quest'imp. regio magistrato camerale 16 novembre 1832, n.° 34419-4307 (vol. II, parte II, pag. 185 della raccolta degli atti di governo): regolamento conforme alla precitata sovrana risoluzione.

Quindi: 1.° Per tutti i conti risguardanti *direttamente od indirettamente l'erario sovrano e tutti i giornali relativi* attinenti all'anno camerale o solare 1846, i quali saranno in seguito superiormente riconosciuti assoggettabili al processo contabile, qualora diano motivo a rimarchi, avrà luogo *l'emissione di articolati rilievi*, portanti numero progressivo continuativo per tutto l'anno, anche qualora si renda conto della gestione di un esercizio con due o più parziali conti; ai quali *rilievi* il contabile dovrà fornire *categorico schiarimento* punto per punto, con riferimento ai numeri *progressivi* de' rilievi. Per la *produzione degli schiarimenti* verrà, a mente del decreto dell'aulico direttorio della contabilità 22 giugno 1825, n.° 4032-1041, in calce del foglio dei rilievi sempre *fissato un termine perentorio decorribile dal giorno del ricevimento de' rilievi*, colla espressa dichiarazione, che nella evenienza del bisogno sarà

da chiedersi e da ottenersi una prolungazione del medesimo, perchè altrimenti si procederebbe *alla evasione in contumacia.* Verrà pure fatto ogni volta espresso obbligo al contabile di accusare il ricevimento del foglio dei rilievi, indicando la data di tale ricevimento.

2.° Occorrendo, la contabilità centrale emetterà *sopra rilievi compilati pure articolatamente,* riferendosi ai numeri progressivi *degli schiarimenti,* i quali, come già si disse, devono corrispondere a *quelli de' rilievi* che trovansi completamente esauriti mediante i relativi schiarimenti. Riguardo al termine per la produzione de' *sopra schiarimenti,* alla eventuale sua prolungazione ed all' attestazione del ricevimento de' medesimi si faranno appiedi del foglio *de' sopra rilievi* le stesse dichiarazioni ed avvertenze di sopra mentovate *rispetto ai rilievi.*

3.° Spirato il termine stabilito ovvero prolungato alla produzione degli schiarimenti o de' sopra schiarimenti, senza che i medesimi siano giunti alla contabilità centrale, essa procederà all'emissione dell'*evasione in contumacia,* non ommessa al caso la diffidazione e comminatoria onde parla il § IV della ripetuta circolare del magistrato camerale 16 novembre 1832.

4.° La contabilità nella *evasione in contumacia metterà a debito del contabile ogni partita* non giustificata nella sua resa di conto,

ed all' incontro gli *accrediterà ogni altra di cui egli si fosse indebitamente costituito debitore*, avvertendolo, qualmente prescrive il decreto dell' eccelso direttorio aulico generale 22 giugno 1825, n.° 4032–1041, che qualora egli dipendentemente dall' una o dall' altra delle *partite messegli a debito si trovasse gravato, gli è aperta la via giudiziale soltanto, o contemporaneamente anche la via di grazia* (e questo colle eccezioni recate dalla sovrana risoluzione 20 agosto 1841, pubblicata colla governativa notificazione 10 marzo 1842, n.° 6738–1229), e ciò entro il termine determinato dalla legge di sei o di dodici settimane, a seconda che egli, all' epoca del ricevimento dell' evasione, si trova o no nella provincia in cui fu emessa la medesima, perchè trascorso questo termine non v' ha più luogo a reclamo, dovendo anzi la somma addebitatagli essere senza remora rifusa.

5.° Presentando il contabile reclamo in tempo utile, avranno esatta applicazione le prescrizioni portate dai §§ 2.° e 3.° della più volte mentovata circolare 16 novembre 1832, mentre in caso diverso si procederà a seconda del § 5.° Del resto, al reclamo devono unirsi munite di bollo tutte le pezze costituenti la procedura contabile, cioè *rilievi, schiarimenti, sopra rilievi e sopra schiarimenti*, onde così

evitare la denuncia di contravvenzione alla legge sul bollo, od il respingimento del reclamo medesimo siccome non completamente documentato.

6.° Dovendo il *processo contabile consistere in quattro atti*, i quali sono *i rilievi, gli schiarimenti, i sopra rilievi, ed i sopra schiarimenti*, così anche nel caso che mediante i prodotti *sopra schiarimenti i rilievi non risultassero tutti esauriti, la contabilità centrale emetterà l'evasione, contro la quale il contabile potrà pure reclamare nei modi superiormente stabiliti.*

7.° In fine ha luogo l'*emissione dell'evasione colla forza di assolutorio:*

a) quando sul conto stato preso a disamina non emerse rilievo alcuno;

b) quando i rilievi sono completamente esauriti cogli schiarimenti, ovvero coi sopra schiarimenti;

c) quando le partite di debito del contabile sono state rifuse, ovvero esse in seguito a suo reclamo gli sono state condonate; e

d) quando i conti tutti di un contabile, parzialmente presentati per uno stesso ufficio, riguardanti un anno intiero, ovvero una gestione di più breve durata, sono affatto esauriti a tenore di quanto fu detto di sopra. Però non si può emettere l'evasione di un conto per un dato lasso di tempo, se è pendente

quella del precedente conto per qualsivoglia causa.

8.° *Assolutorj formali e complessivi* per tutte le sezioni di una stessa cassa, non che pei parziali fondi da essa gestiti, *si rilasciano soltanto d'anno in anno* nei modi designati nei decreti dell'imperiale regio direttorio aulico generale dei conti 21 ottobre 1829, n.° 2014-656, e 16 ottobre 1833, n.° 6170-131.

9.° Anche posteriormente all'*emissione delle evasioni con forza di assolutorio e di formali assolutorj* non potrà ridondare nè in danno de' contabili, nè in pregiudizio dell' *imperiale regio erario qualche dimenticanza o sbaglio che venisse scoperto nei conti;* come pure i medesimi non s' intenderanno svincolati dall' obbligo di responsabilità, sebbene muniti di siffatti documenti, *per un' azione fraudolenta,* che si scoprisse in seguito, e ciò a mente della sovrana risoluzione 26 gennajo 1830 (notificazione governativa 24 marzo di detto anno, n.° 2819-590).

10.° Allo scopo duplice poi di evitare l' immediato contatto della contabilità centrale coi contabili, e di mantenere le autorità amministrative competenti in continua cognizione dello stato delle rese di conto, avranno, come già prescriveva il decreto dell' imperiale regio direttorio aulico generale della contabilità 5

dicembre 1827, n.° 7985–2081, i rilievi, sopra rilievi, evasioni ed assolutorj da pervenire ai medesimi pel *tramite dell'amministrativa autorità* alla quale sono essi subordinati, pel qual mezzo eziandio hanno *da giungere alla contabilità centrale* i loro conti, schiarimenti e sopra schiarimenti, ad eccezione della cassa centrale, la quale corrisponderà come per l'addietro direttamente colla contabilità centrale.

11.° Per la forma da darsi ai fogli de' *rilievi, schiarimenti, sopra rilievi, sopra schiarimenti e di evasione*, la contabilità centrale si uniformerà a quanto si pratica dalla contabilità centrale in Venezia, e la medesima sarà determinata allorchè avranno sortito l'effetto i concerti presi colla medesima; mentre per tutto il resto tutti i dipartimenti di questa contabilità centrale furono già opportunamente prevenuti, onde l'abbiano per norma pei conti che loro perverranno ad incominciare dall'esercizio 1846 in avanti.

Comunico quanto sopra a cotest . . . . . . per sua notizia e norma, non che per quelle ulteriori comunicazioni o disposizioni che saranno del caso, massime riguardo agli uffici di polizia, delle commissaríe, alle casse della città e dei comuni, agli stabilimenti d' istruzione pubblica, di beneficenza, di culto e qualunque altro soggetto a tutela.

(N.° 164.) *Nelle contravvenzioni al regolamento su i pesi e le misure rimane in vigore la confisca degli strumenti trovati mancanti di bollo.*

N.° 36729-2305. G. L. **Circolare.**

Milano, 30 ottobre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 5 corrente, n.° 32844-3376 ha trovato di dichiarare che la confisca degl' istrumenti non bollati, nel caso di contravvenzione al regolamento sui pesi e sulle misure, non è una pena positiva, ma una naturale conseguenza dannosa che ricade sul contravventore, per cui devesi ritenere tuttora in vigore quanto in proposito prescrive il decreto 29 gennajo 1811.

(N.° 165.) *Sulla competenza passiva dei locali inservienti ad uso dei licei.*

N.° 35474-5854. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 31 ottobre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 26 settembre pross.° pass.°, n.° 32008-3296 si è compiaciuta di partecipare quanto segue:

« Per le disposizioni del cessato regime ita-
» lico contenute nei decreti 4 settembre 1802,
» 14 marzo 1807, 4 ottobre 1807 e 25 feb-
» brajo 1808 furono collocati i licei attualmente
» esistenti nel regno lombardo-veneto in ista-
» bili erariali dov'era fattibile, oppure in ista-
» bili somministrati dai comuni, i quali so-
» stennero riguardo ai primi le imposte e le
» spese di adattamento e di manutenzione.

» Essendo piaciuto a S. M. I. e R. di con-
» fermare in tutta la sua estensione le pre-
» fate disposizioni colla veneratissima sovrana
» risoluzione 9 novembre 1816, comunicata
» col dispaccio della cessata commissione au-
» lica di amministrazione del 12 febbrajo
» 1817, n.° 40886-167, ne consegue che i licei
» del regno lombardo-veneto trovansi tuttora

» collocati o in istabili somministrati dai co-
» muni, o in istabili erariali, dove i comuni
» all'atto del ricevimento in consegna dall'era-
» rio si assunsero mediante formale contratto
» stipulato colla regia amministrazione oltre al
» pagamento delle imposte, e delle spese di
» adattamento e di manutenzione, anche altre
» obbligazioni, oppure dove i comuni, oltre
» alle spese sunnominate, ed al pagamento
» delle imposte, non assunsero verso l'erario
» obbligazioni di sorte.

» Ciò premesso, riguardo agli stabili sommi-
» nistrati dai comuni, tutte le spese pei me-
» desimi di qualunque sorte esse sieno star
» dovranno a carico degli stessi comuni.

» Riguardo poi agli stabili erariali, l'imp.
» regia camera aulica generale, basandosi al
» disposto colla veneratissima sovrana risolu-
» zione 5 novembre 1833, ha stabilito le se-
» guenti condizioni:

» I. Dove i comuni, oltre alle spese di
» adattamento e di manutenzione, ed al pa-
» gamento delle imposte, assunsero altre ob-
» bligazioni, conviene distinguere se ciò seguì
» mediante un formale contratto o senza del
» medesimo. Nel primo caso vale il contratto
» sussistente giusta il disposto dalla mento-
» vata sovrana risoluzione 5 novembre 1833,
» comunicata dalla commissione aulica degli

» studj col dispaccio 13 stesso mese ed anno,
» n.° 6710-1795; nel secondo caso non po-
» tranno risguardarsi come permanentemente
» obbligatorj nè per lo stato, nè pei co-
» muni gl' impegni assunti oltre alle spese pre-
» dette, per cui questi o potranno servire di
» base ad un posteriore contratto da stipular-
» si, ovvero potranno essere sciolti del tutto.

» II. Riguardo agli altri stabili dove i co-
» muni ad eccezione delle più volte mento-
» vate spese ordinarie non contrassero verun
» impegno, dovranno i comuni stessi pagare
» un canone annuo al fondo camerale, o a
» quello di ammortizzazione, proprietarj degli
» stabili a datare dall'anno camerale 1846,
» ovvero restituire gli stabili stessi, e prov-
» vedere in altro modo al collocamento dei
» licei. Questo canone sarà stabilito dietro i
» prezzi delle pigioni per le case che sono
» in corso nel rispettivo comune, e, detratte
» le imposte e le spese di manutenzione, me-
» diante contratto fra la finanza e i comuni
» da rinnovarsi di tre in tre anni, restando
» in facoltà di quest' ultima di riconsegnare
» all' espiro di questo termine lo stabile al
» fondo cui appartiene, ovvero di rinnovare
» l' affittanza.

» Il canone sarà versato nella cassa del
» fondo proprietario a titolo d' indennizzo per

» la temporaria cessione degli stabili in di-
» scorso. Qualora però preferisse il comune
» di restituire lo stabile al fondo proprietario,
» questo avrà il diritto di esigere che la ri-
» consegna dello stabile segua nel lodevole
» stato in cui il comune era in obbligo di
» mantenerlo.

» Siccome finalmente in taluno dei detti
» fabbricati erariali, vale a dire nella parte
» utilizzata dal comune, oltre l'esservi col-
» locato il liceo, esistono delle abitazioni pri-
» vate, così sarà in facoltà dei comuni, qua-
» lora lo ritenessero del loro interesse, o di
» prendere questi locali pel migliore colloca-
» mento del liceo, o di lasciarli al fondo che
» ne è proprietario in minorazione del fitto
» rispettivo. »

Tanto si comunica a cotesta delegazione provinciale ad opportuna notizia, e perchè abbia a darne analoga partecipazione alla congregazione municipale di cotesta città a conveniente sua norma e per l'esatta esecuzione delle relative prescrizioni.

(N.° 166.) *Sull'ammissione delle guardie di finanza nel novero dei coscritti del regno lombardo-veneto.*

CIRCOLARE.

N.° 20413-4514. M. C. L.

Milano, 31 ottobre 1845.

N.° 20599-1969. M. C. V.

Venezia, 12 ottobre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Mediante ossequiato dispaccio 16 ottobre corrente, n.° 56573-2283 l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale partecipava allo scrivente che S. M. I. R. con venerata sovrana risoluzione 2 settembre p.° p.° si è degnata di approvare che non abbia luogo una limitazione relativamente al tempo dell'ingresso dei coscritti del regno lombardo-veneto nella guardia di finanza, colla prescrizione però che l'esenzione temporaria di un coscritto non si possa ottenere se non col di lui ingresso nella guardia di finanza prima dell'estrazione a sorte del rispettivo anno di leva.

Ciò si comunica a cotesta intendenza per opportuna sua istruzione e norma, e per la relativa comunicazione al dipendente comando della sezione della guardia di finanza.

(N.° 167.) *Non è soggetto a dazio sia d'entrata, sia di sortita o di transito, il danaro che si trasporta col mezzo degl'imperiali regj istituti postali.*

CIRCOLARE.

N.° 22562-4363. M. C. V.

Venezia, 4 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale si è compiaciuta di far conoscere con suo rispettato dispaccio 14 settembre p.° p.°, n.° 27517-914 che le spedizioni di danaro trasportato dagl'imperiali regj istituti postali dello stato vanno intieramente esenti da dazio tanto nell'entrata, come nell'uscita e nel transito per la monarchia.

Le dipendenti autorità ed uffici ne vengono istrutti per loro norma e per la conveniente osservanza.

(N.° 168.) *Sull' apposizione del bollo di dazio ai così detti* bobbinet *esteri.*

N.° 22563-4354. M. C. V. CIRCOLARE.

Venezia, 4 novembre 1845.

N.° 19919-4360. M. C. L.

Milano, 13 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito agli schiarimenti comunicati col dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 30 settembre prossimo passato, n.° 22337-756, si fa conoscere alle dipendenti autorità ed uffici che colle nuove disposizioni daziarie pubblicate colla governativa notificazione 1.° luglio 1844 nulla venne cambiato al disposto dall'annotazione susseguente alla rubrica 185 della vigente tariffa daziaria intorno all' apposizione del bollo di dazio ai *bobbinet* esteri.

(N.° 169.) *È esclusa dalle vigenti leggi la così detta sudditanza mista.*

CIRCOLARE.

N.° 37019–2324. G. L.
Milano, 7 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Preso argomento da un caso particolare in cui un individuo per esimersi dalla coscrizione di questo regno aveva allegata la cittadinanza di uno stato estero, qualificandosi per suddito misto, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita ha dichiarato che una sudditanza mista non è per le leggi vigenti assolutamente ammissibile.

Partecipata al governo quella superiore dichiarazione da S. A. I. e R. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio 7 marzo 1832, n.° 2480, la si comunica a cotest' imp. regia delegazione per sua norma e direzione.

(N.° 170.) *È riservata all'aulico dicastero la continuazione di assegni vitalizj per vitto e vestito a favore di allievi delle case degli esposti che abbiano oltrepassata l'età normale.*

N.° 37806-3225. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 7 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

In seguito alle comunicazioni portate dall'ossequiato aulico dispaccio 13 ottobre prossimo passato, n.° 32367-3334 si partecipa a cotesta regia delegazione che dietro la sovrana risoluzione 16 gennejo 1825, emanata sopra un caso speciale in altro dei governi della monarchia austriaca, la concessione di assegni vitalizj per vitto e vestito ad allievi delle case degli esposti dopo sorpassata l'età, nella quale il loro mantenimento non dovrebbe più stare a carico dello stabilimento, deve dipendere dall'approvazione dell'eccelsa imp. regia cancelleria aulica unita.

Il che si porta a cognizione di cotesta delegazione per opportuna norma nei futuri contingibili casi e per le comunicazioni di sua competenza.

(N.° 171.) *Norme da aversi presenti nelle approvazioni delle delibere seguite all'asta.*

CIRCOLARE.

N.° 44052–4208. G. V. N.° 37805-3347. G. L.
Venezia, 7 novembre 1845. Milano, 7 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita, in un caso speciale relativamente all'interpretazione dell'articolo 5.° della circolare governativa 26 marzo 1816 concernente le aste, con rispettato decreto del 12 ottobre prossimo passato, n.° 33373-3435 ha osservato:

Che il precitato articolo 5.° della circolare suddetta ammette la rejezione delle delibere benchè regolari, quando non presentassero soddisfacenti risultati; quindi soggiunge: che soddisfacenti sono da ritenersi in genere i risultati, quando il prezzo offerto è minore di quello posto a base dell'asta, sicchè quell'articolo non potrebbe giustificare una deviazione dalla regola generale.

Per questo la superiorità ha dichiarato, doversi considerare incompatibile colle norme vigenti la riserva di negare l'approvazione quando regolari siano gli atti d'asta, e quando

il prezzo della delibera si trovi in giusta proporzione con quello della subasta, e osservò che il principio contrario non involverebbe che una indiretta ammissione delle offerte posticipate di miglioría.

Ciò ritenuto, aggiunge l'aulico dicastero, non essere escluso per altro che in casi di somma importanza, e ne' quali è specialmente a temersi una collusione de' concorrenti, si possa per eccezione ammettere quella riserva; ma appunto perchè si tratta di una disposizione eccezionale per casi speciali non può dipendere dalle autorità subordinate, e meno ancora dalle stazioni appaltanti, di applicarla a loro piacere nella redazione degli avvisi d'asta, senza averne ottenuta l'apposita superiore autorizzazione.

Tanto si partecipa alle regie delegazioni provinciali per norma opportuna e perchè ne rendano intesi tutti gli uffici di lor dipendenza, invigilando per la osservanza delle superiori risoluzioni.

Di tutto questo si fa comunicazione anche a cotest . . . . per opportuna notizia e regola ne' contingibili casi.

(N.° 172.) *I figli minori dei deputati presso le congregazioni centrali dipendono negli oggetti pupillari dal giudice del luogo dell'ordinario domicilio dei deputati medesimi.*

N.° 38179-6144. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 11 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali ed alla Congregazione centrale.

L'imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 17 ottobre pross.° pass.°, n.° 35416-3605 compiacevasi di partecipare che essendosi per parte dell'imp. regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia elevato rapporto a S. M. sulla tesi « se per gli oggetti occorribili in materie pupillari pei figli minori dei deputati delle città provinciali presso le congregazioni centrali sia competente il giudice del luogo dell'ordinario domicilio di essi deputati, ovvero quello del luogo in cui risiedono in conseguenza del loro ufficio, l'altefata M. S. si è graziosissimamente degnata di approvare la proposta innalzata dal prelodato senato lombardo-veneto » che per gli oggetti occorribili in materie pupillari pei figli minori dei deputati delle città provinciali presso le congregazioni centrali sia ritenuto

competente il giudice del luogo dell' ordinario domicilio di essi deputati.

Tanto si comunica a cotesta imperiale regia . . . . ad opportuna intelligenza.

(N.° 173.) *Trattamento daziario dei vegetabili disecccati destinati ad usi scientifici.*

N.° 23302-4509. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 12 novembre 1845.

N.° 20599-4575. M. C. L.
Milano, 5 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha con decreto 19 ottobre p.° p.°, n.° 40584-1424 trovato di dichiarare che i vegetabili diseccati destinati a scopi ed usi scientifici devono daziarsi giusta la rubrica 201 della vigente tariffa daziaria coll' esazione di austriache lir. 2, 25 per ogni quintale peso sporco nell' entrata, e di cent. 55 per ogni quintale peso sporco nell' uscita.

Lo che viene comunicato per conveniente norma ed osservanza.

(N.° 174.) *Esenti da qualsiasi dazio gli atti di procedura criminale provenienti da un giudizio estero e diretti ad un giudizio criminale della monarchia austriaca.*

N.° 23520-4570. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 14 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale, pigliando argomento da un caso speciale che le venne rassegnato a decisione, trovò di dichiarare col decreto 20 settembre anno corrente, n.° 31255-2964 che anche gli atti di processura criminale provenienti da un giudizio estero ad un giudizio criminale della monarchia austriaca, i quali per una causa qualsiasi vengono assoggettati alle operazioni daziarie o di finanza in generale, devono andare esenti non solo da dazio, ma anche dall' esazione di ogni e qualsiasi competenza accessoria.

Lo che si comunica in appendice alla circolare 1.° gennajo anno corrente, n.° 28460-4947.

(N.° 175.) *Metodo di procedura da seguirsi in confronto di un suddito estero imputato di contravvenzione finanziaria.*

N.° 23534-4573. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 14 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sopra apposita interpellazione fatta all'imp. regio giudizio supremo di finanza intorno al modo con cui è da procedersi a carico di un suddito estero dimorante in stato estero ed imputato di una contravvenzione di finanza, ha il prefato supremo giudizio, di concerto coll'eccelsa imp. regia camera aulica generale, con decreto 19 giugno anno corrente, n.° 146-22 dichiarato, che non trovava di emanare alcuna disposizione declaratoria, e neppure di provocarla da S. M., lasciando ai relativi giudizj di finanza, cui fosse per presentarsene il caso, di continuare a procedere giusta le disposizioni generali contenute nella legge penale di finanza e nella sovrana risoluzione 2 ottobre 1841 (aulico decreto 15 novembre 1841, n.° 41063-2250 comunicato con quello del magistrato camerale 23 dicembre anno stesso, n.° 27764-4452).

Nel mentre portasi a comune notizia la preaccennata disposizione, avvertesi pure in seguito al rispettato decreto dell'eccelsa imp. regia camera aulica generale 8 settembre anno corrente, n.° 28043-2665 che il prefato aulico dicastero si è riservato di autorizzare in singoli casi la desistenza d'ufficio per quelle procedure contro esteri dimoranti all'estero, che sarebbero bensì da incoarsi per legge, ma che non condurrebbero certamente ad alcun risultato, ovvero di procurare tale autorizzazione da S. M. nei casi eccedenti le sue attribuzioni, per cui ove tali casi fossero per presentarsi, ne verrà fatto analogo corredato rapporto allo scrivente pei passi ulteriori.

(N.° 176.) *Intorno al modo di contenersi con quegli oggetti di una contravvenzione di finanza che fossero sottoposti alle ispezioni di censura.*

N.° 23390-4536. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 17 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In appendice al circolare decreto 1.° maggio 1840, n.° 9883-1552 comunicasi per norma e

per la indiminuta sua osservanza il tenore del rispettato decreto dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale 5 settembre anno corrente, n.° 28045-2667 intorno al modo di contenersi con quegli oggetti di finanza che fossero sottoposti alle ispezioni di censura.

Al n.° 23390-4536. III Dogane.

Copia della traduzione dell' aulico decreto 5 *settembre* 1845, *n.°* 28045-2667 *diretto all' imp. regio Magistrato camerale veneto.*

Onde introdurre una procedura uniforme per parte degli uffici di finanza riguardo alla dovuta osservanza delle prescrizioni di censura, nel far valere la garanzia sopra libri od altri oggetti di censura in causa di una contravvenzione di finanza commessa coi medesimi, l' imp. regia camera aulica generale di concerto coll' imp. regio dicastero aulico di polizia e censura trova di dare le seguenti disposizioni:

1.° Riguardo ai libri od altri oggetti di censura assolutamente proibiti si dovrà quind' innanzi procedere a norma delle disposizioni contenute nell' aulico decreto 1.° aprile 1840, n.° 12055, e sarà quindi da farsi eseguire la loro distruzione col mezzo dell' ufficio di revisione de' libri.

2.° Libri ed altri oggetti di censura non assolutamente proibiti dovranno, nel caso in cui il rispettivo contravventore non abbia ottenuta dalla competente autorità di censura (in Vienna il dicastero aulico di polizia e censura, e nelle provincie il governo) la licenza prescritta dalle leggi di

censura per poter ritirare i detti libri od oggetti, o per poter rispedirli all'estero, oppure nel caso in cui il contravventore stesso ad onta dell'ottenuta licenza non voglia ritirarli verso pagamento o regolare cauzione della multa e dell'imposta per cui gli oggetti accennati garantiscono, dovranno, dicevasi, essere venduti dall'ufficio incaricato di simili vendite in via di pubblica asta, sotto la condizione di rispedirli all'estero, o di procurarsi dalla competente autorità di censura la licenza di ritirarli e trattenerli per proprio uso; ed inoltre coll'espressa condizione che questi libri od altri oggetti di censura dovranno frattanto rimanere in custodia dell'ufficio di revisione, finchè sieno adempiute le dette condizioni relativamente alla licenza.

3.° Nell'avviso d'asta per la vendita di merci di contrabbando, qualora fra queste vi sieno anche libri od oggetti di censura da vendersi nel modo suindicato, sarà accennato soltanto il numero di tali oggetti o libri, e non già anche il titolo dei medesimi, od altra simile indicazione, e sarà soltanto redatto un elenco di essi da rendersi ostensibile a ciascheduno al momento della vendita.

Di tali disposizioni rendesi consapevole il magistrato camerale per sua norma, e perchè dia analoga istruzione ai dipendenti uffici, coll'avvertenza che eguale comunicazione venne data agli uffici di revisione dei libri dal dicastero aulico di polizia e censura.

(N.° 177.) *Istruzioni da osservarsi in occasione di collaudi di opere eseguite sopra stabili di ragione dei luoghi pii.*

CIRCOLARE.

N.° 37489-2981. G. L.

Milano, 21 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Onde alla collaudazione delle opere da eseguirsi sopra stabili di ragione dei luoghi pii abbiasi d'ora innanzi a procedere con uniformità di principj, il governo ha trovato di determinare quanto segue:

1.° Presso gli stabilimenti di beneficenza che non hanno un perito od un ingegnere avente la qualità d'impiegato, e vincolato da giuramento d'ufficio, le collaudazioni di qualsiasi opera si faranno da un perito che non abbia avuto parte nel progetto, o nel dirigere l'opera stessa, avendosi il perito collaudatore a proporre mediante dupla dall'amministrazione e dalla direzione del luogo pio, e ad approvare dalla regia delegazione.

2.° Presso gli stabilimenti suddetti, in cui si trovano ingegneri o periti aventi la qualità di veri impiegati con giuramento, le opere di riparazione, ed anche quelle di nuova costruzione potranno essere collaudate anche dall'ingegnere

che ne compilò la perizia ed ha sorvegliato l'esecuzione dell'opera; fatto però obbligo alle rappresentanze dei luoghi pii ove sono impiegati più ingegneri di procurare che le collaudazioni non sieno fatte da quello che ha compilato la stima o diretto l'opera; alle reggenze degli stessi luoghi pii, ai quali trovasi addetto un solo ingegnere, è data facoltà di prevalersi per le collaudazioni o per altri speciali motivi dell' ingegnere addetto ad altro luogo pio, previe però le debite intelligenze e gli opportuni concerti colla reggenza rispettiva, nel qual caso all' ingegnere richiesto verranno compensate le spese a termine del suo capitolato a carico del luogo pio cui interinalmente prestò l'opera sua.

3.° Le opere di rilevanti costruzioni basate sopra speciali progetti e richiedenti un' accurata esecuzione, e che per l' intrinseco loro merito, o per la particolare o più delicata loro natura esigono speciale attenzione, dovranno sempre essere collaudate da altro perito da nominarsi nel modo che si è superiormente indicato all' art. 1.°

4.° Le spese delle visite di collaudo verranno sempre soddisfatte all' impiegato o perito collaudatore dalla cassa dei luoghi pii, salvo il diritto di rimborso a favore della stazione appaltante verso l' intraprenditore nei modi portati dal contratto.

La regia delegazione è incaricata delle corrispondenti disposizioni, curando l'esatta osservanza delle suespresse determinazioni e non lasciando di applicare le più rigorose misure nei casi reclamanti uno speciale provvedimento.

(N.° 178.) *Sull' ammissibilità dei deputati presso le congregazioni centrali e degli aggiunti fiscali all' incarico di deputati nei comuni.*

N.° 40199-6382. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 24 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Sui dubbj promossi da altra delle provinciali magistrature sull' ammissibilità dei deputati presso la congregazione centrale e degli aggiunti fiscali a deputati all' amministrazione comunale, l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 6 corrente novembre, n.° 36205-3672 ha emesse le seguenti dichiarazioni:

« Quanto ai deputati centrali regge la manifesta analogia coi deputati provinciali, pei quali fu pronunciata l' ammissibilità col decreto aulico 5 giugno 1823, comunicato colla

» governativa circolare a stampa 4 luglio detto
» anno, n.° 19442-2213, ed in quanto agli ag-
» giunti fiscali il chiaro tenore della sovrana
» risoluzione 7 luglio 1818, comunicata colla
» governativa circolare 14 agosto detto anno,
» n.° 19987-3299, e riprodotta nella successiva
» 3 novembre 1830, n.° 32877-5252, gli esclude
» dalle funzioni di deputato comunale. »

Tanto si comunica a cotesta delegazione per opportuna notizia e norma.

(N.° 179.) *Trattamento normale dovuto ai figli di una vedova pensionata, la quale decada dal godimento della pensione in conseguenza di un delitto o di una grave trasgressione politica.*

CIRCOLARE.

N.° 40304-3685. G. L.
Milano, 24 novembre 1845.

N.° 24408-3347. M. C. V.
Venezia, 25 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè ha comunicata la venerata sovrana risoluzione 23 settembre p.° p.°, colla quale S. M. si è degnata di stabilire pei casi avvenire, che ove una

vedova pensionata che riceva degli assegni di educazione pe' figli venga dichiarata per delitto, o per grave trasgressione politica, decaduta dal godimento della pensione, i figli, quando per altro abbiano i voluti requisiti, siano, dal giorno in cui cessa la pensione materna, a ritenersi come orfani, e competa quindi loro la pensione o provvigione concretata a termini dei veglianti regolamenti, conservando ben anche quell'eventuale aumento, che in confronto di tale pensione presentasse per avventura l'ammontare complessivo de' loro sussidj, da diffalcarsi però gradatamente giusta il senso della normale 15 giugno 1808, n.° 19624-1339 (raccolta delle leggi politiche dell' imperatore Francesco, vol. 30, n.° 79, pag. 238) finchè non abbiano tutti compiuta l' età prescritta.

Tale graziosissima sovrana risoluzione viene nell' identico tenore comunicata alle imperiali regie delegazioni provinciali per loro notizia e direzione.

(N.° 180.) *Norme da seguirsi nel caso che un testimonio interpellato nella procedura per oggetti finanziarj ricusi di confermare con giuramento la sua deposizione.*

N.° 23975-4670. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 24 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito, se un testimonio interpellato nella procedura determinata dalla legge penale di finanza, il quale, eccitato dall' autorità a confermare con giuramento la sua deposizione, si rifiuta di prestarsi a ciò, possa, ed in qual maniera, essere costretto a dare il giuramento stesso, S. M. con sovrana risoluzione 9 settembre anno corrente si è degnata di stabilire: che dopo di aver osservate esattamente le disposizioni dei §§ 531, 581, 701, 702, 711 e 712 della citata legge penale, si può insistere sulla prestazione del giuramento per parte dei testimonj con quelle misure coattive che si devono prendere riguardo alle persone che si rifiutano di obbedire in generale ad ordini legali delle autorità, ed in particolare di rispondere alle autorità chiamate ad assumere costituti, le quali misure coattive possono consistere in

una pena pecuniaria o corporale, e specialmente nell'arresto a seconda delle circostanze e della condizione personale del testimonio.

Di questa sovrana risoluzione si rende intesa cotest' intendenza, coll'avvertimento che siccome mediante una prudente e circospetta condotta dell'impiegato inquirente verso il testimonio succederà assai di rado il caso in cui sia necessario di usare del legale diritto di prendere delle misure coattive pel rifiutato giuramento, così viene fatto preciso dovere alle intendenze ed agl' impiegati incaricati dell'assunzione degli esami testimoniali di agire in simili circostanze colla necessaria prudenza e col dovuto riguardo.

Tanto si notizia a cotesta imp. regia intendenza in esecuzione agli ordini contenuti nel riverito dispaccio 20 settembre anno corrente, n.° 37405–3549 dell'eccelsa imp. regia aulica camera generale per l'esatta osservanza.

(N.° 181.) *Sull'applicazione del bollo ad alcune determinate qualità di merci conosciute in commercio sotto il nome di* Schwanenboi *ed* Haman.

CIRCOLARE.

N.° 24196-4717. M. C. V..

Venezia, 24 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a ricerca se le merci conosciute in commercio sotto la denominazione di *Schwanenboi* ed *Haman* fossero soggette al bollo commerciale in quei paesi in cui è in vigore la patente sul bollo medesimo, l'eccelsa imperiale regia aulica camera con ossequiato dispaccio 1.° ottobre scorso, n.° 34299-3260 conoscer fece di aver dichiarato che la stoffa denominata *Schwanenboi* era da trattarsi riguardo all'obbligo del bollo commerciale al pari del *fustagno*, e soggiaceva quindi all'applicazione di questo bollo, meno lo *Schwanenboi da fodera*, il quale al pari del *fustagno da fodera* era esente da tale contrassegno. Il tessuto al contrario noto in commercio sotto la denominazione di *Haman* ossia *Piquet da estate*, appartenendo alla classe dei cotoni, non era soggetto al bollo commerciale.

Tanto si comunica a cotesto regio ufficio per conoscenza e norma.

(N.° 182.) *Si determina la durata degli assegni fatti a vedove ed orfani d'impiegati a seconda della condizione imposta all'epoca della relativa concessione.*

CIRCOLARE.

N.° 40302–3683. G. L.

Milano, 25 novembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. con venerata sovrana risoluzione 9 luglio 1833, resa nota colla circolare 8 luglio 1834, n.° 21662–3283 si era degnata di determinare che a tutte le vedove ed orfane d'impiegati civili od inservienti, che hanno oltrepassata l'età normale, e che godono un appuntamento erariale sotto il nome di pensione, soldo od assegno di grazia, corresponsione a titolo di malattia od alimenti, di sussidio, ecc., ed alle quali venne accordato tale appuntamento o coll'indicazione in vita, ovvero sino al ricupero della loro salute, od all'eventuale loro collocamento (cioè matrimonio), oppure quando l'assegno avesse forse avuto luogo senza veruna prefinizione del

periodo del godimento, *sia all'occasione del loro matrimonio senza distinzione concedulo il favore della libera scelta* fra la riserva del loro appuntamento pel caso di loro vedovanza, o la gratificazione coll'importo ragguagliato a due annate dell'appuntamento.

Soltanto nel caso che ad una tale orfana fosse stato concesso un assegno erariale per un tempo determinato, uno, due o più anni, e che dentro questo intervallo avesse a maritarsi, tale favore non è più applicabile, ma col giorno del suo matrimonio abbia sempre da cessare l'appuntamento.

L'imp. regia cancelleria aulica riunita trova di dichiarare che tale sovrana normale sia anche da applicarsi agl'impiegati civici e dei fondi politici.

Ad opportuna intelligenza e norma si comunicano tutte queste superiori disposizioni in relazione alla circolare 8 luglio 1834, n.º 21662-3283.

(N.° 183.) *Sull'applicazione del bollo alle merci che dal regno lombardo-veneto o dal Vorarlberg vengono spedite nelle antiche provincie tedesche.*

CIRCOLARE.

N.° 24442-4769. M. C. V.

Venezia, 25 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito promosso intorno al punto, se e dove debbansi assoggettare al bollo commerciale quelle merci che nelle antiche provincie tedesche andrebbero soggette alla sua apposizione, e che vi vengono spedite dal regno lombardo-veneto o dal Vorarlberg, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo rispettato decreto 29 dello scaduto mese di settembre, n.° 21877-2073 ha pronunciato che le si debbano tenere esenti dall'apposizione del bollo in discorso anche allorquando vengono dirette o sono pervenute in alcuna delle provincie, ove ha vigore la patente sul bollo commerciale, salvo però che le merci stesse abbiano ad essere munite del bollo a lamina od altro, di cui per le prescrizioni finanziarie del paese da cui

vennero spedite, oppure in cui asserisconsi fabbricate, dovrebbero andare provvedute.

Venne però ingiunto agli agenti di finanza delle preaccennate provincie che se non possono per tali merci pretendere che siavi apposto il bollo commerciale, resta però loro riservato il diritto di chiederne la legittimazione nel modo adattato alle circostanze, qualora abbiano il sospetto che vogliasi con tale asserzione di provenienza favorire il contrabbando di merce estera non daziata.

Lo che si comunica per norma e direzione alle dipendenti intendenze.

(N.° 184.) *Estese ai praticanti le disposizioni relative alla procedura a carico d'impiegati negli uffici incaricati dell'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative.*

N.° 22883-3313. M. C. L. CIRCOLARE.
Milano, 3 dicembre 1845.

N.° 25604-1925. M. C. V.
Venezia, 22 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Dipendentemente da un dubbio insorto in occasione della decisione di una procedura disciplinare definita contro praticanti d'ufficio che trovavansi applicati in servizio di un ufficio esecutivo, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 ottobre pross.° pass.°, n.° 39353-3745 ha trovato di partecipare, che le determinazioni dell'istruzione per gli uffici incaricati dell'esecuzione del regolamento sulle dogane e privative dello stato in generale, come pure in particolare le determinazioni del secondo e terzo capitolo della parte quarta di questa istruzione sono applicabili anche a tutti i praticanti assegnati in via temporaria o permanente presso quegli uffici pei quali vennero rilasciate od estese

tali determinazioni, durante il tempo di questa prestazione, e rispettivamente riguardo alle loro azioni od ommissioni cadenti nell'epoca della prestazione medesima.

Tanto si partecipa a cotest'intendenza per propria norma e per la corrispondente istruzione ai dipendenti uffici esecutivi.

(N.° 185.) *Norme da osservarsi nel caso che una merce soggetta a controlleria rigorosa venga rimandata al mittente.*

CIRCOLARE.

N.° 24949-4873. M. C. V.
Venezia, 4 dicembre 1845.

N.° 20753-4623. M. C. L.
Milano, 11 novembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito promosso intorno al contegno da osservarsi nel caso in cui una spedizione di merci soggette a controlleria rigorosa nel territorio doganale interno venga rifiutata in tutto od in parte e rispedita al mittente, che appartiene alla classe degli esercenti che si occupano dell'apparecchio, manifattura o traffico di consimili merci, per parte del destinatario

domiciliato in un luogo ove non trovasi alcun ufficio autorizzato alle pratiche di controlleria, ha l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale dichiarato con decreto 8 ottobre prossimo passato, n.° 31717-2997 che non trova di sancire per questo una variazione del disposto dal § 367 del regolamento doganale, nè di farne la proposizione a S. M.

Il prefato aulico dicastero ha però per questi casi, d'altronde rarissimi, trovato di stabilire, che quando è pienamente constatato il fatto di simili rifiuti e rinvii di merci che giunsero coperte da valido documento, e quando non trattisi unicamente del caso previsto dal § 160 del precitato regolamento doganale, restano allora autorizzate le imperiali regie intendenze a permettere in via di eccezione e nel concorso di circostanze meritevoli di riguardo, il rinvio di tali merci allo speditore, sotto la condizione, che le merci stesse si presentino al più prossimo funzionario di finanza insieme coi ricapiti emessi all'atto dell'originaria spedizione da quello a cui deve seguire il rinvio, e colla licenza pel ritorno emessa dalla rispettiva imp. regia intendenza. Il predetto funzionario di finanza confronta le merci coi ricapiti, e nulla occorrendo in contrario le pone sotto suggello d'ufficio, annota a tergo dei ricapiti stessi il permesso pel ritorno, citando

l'analoga concessione dell'intendenza, e prefigge pel rinvio la stessa strada e lo stesso spazio di tempo già prefissi pel primo viaggio coi ricapiti di scorta, non senza assegnare la spedizione all'ufficio del luogo di dimora dello speditore, che ora diventa destinatario.

Quest'ultimo ufficio ritira poi i ricapiti in origine emessi, e ne emette un nuovo a coprimento delle merci restituite, e qualora una parte della spedizione fosse stata accettata e trattenuta dal primo destinatario, emette contemporaneamente un altro ricapito per tal parte di merce a nome del medesimo individuo.

Lo che per comune intelligenza e per la conforme esecuzione, in quanto ne occorra il caso, vien portato a notizia delle dipendenti autorità ed uffici.

(N.° 186.) *Concentrate nell' imp. regio magistrato camerale le facoltà fin quì esercitate dalle intendenze provinciali per la nomina di impiegati negli uffici esecutivi.*

N.° 22887-3300. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 5 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

A parziale modificazione del disposto dal § 18 del regolamento per le intendenze provinciali di finanza S. M. con venerata sovrana risoluzione 11 ottobre p.° p.°, comunicata coll' ossequiato dispaccio dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale 17 scaduto novembre, n.° 41452-3989 si è graziosamente degnata di determinare che per l' avvenire siano compenetrate nell' imp. regio magistrato camerale le facoltà ora riservate alle intendenze provinciali per la nomina d' impiegati presso gli uffici esecutivi.

Per l' adempimento della sullodata sovrana risoluzione dovranno le intendenze provinciali al verificarsi di qualche vacanza d' impieghi della suddetta categoria darne sollecita partecipazione al magistrato camerale, dal quale verrà fatto pubblicare il concorso, con obbligo

d' insinuazione delle relative istanze presso le intendenze provinciali da cui dipendono gli aspiranti, e dopo cinque giorni dalla decorrenza del termine fissato alle insinuazioni verranno sollecitamente inoltrate le istanze prodotte o notificata la mancanza di concorrenti.

Lo stesso metodo verrà osservato anche per gl' impieghi la di cui nomina era anche in precedenza d' attribuzione del magistrato camerale.

Non occorre d' avvertire che la sullodata sovrana risoluzione verrà osservata anche per gl' impieghi sinora di competenza dell' intendenza che sono vacanti e pei quali sia già stato aperto il concorso.

Restano poi ferme le norme sin quì osservate, giusta le quali vengono dal magistrato camerale conferite le graduatorie indistintamente per ogni categoria d' impiego degli uffici esecutivi.

Si avverte per ultimo che la sullodata sovrana risoluzione non ha innovate le attribuzioni delle intendenze provinciali rispetto al rimpiazzo degl' impieghi di cancelleria.

(N.° 187.) *Nel daziato del grano si deduce come esente quella sola parte che è dichiarata per uso di foraggio.*

Circolare.

N.° 25608-5040. M. C. V.

Venezia, 8 dicembre 1845.

N.° 23071-3348. M. C. L.

Milano, 23 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

È pervenuto a conoscenza dell'eccelsa camera aulica che talvolta gli uffici daziarj nell'importazione dei grani deducono e trattano esenti da dazio quelle partite dell'intero carico destinato pel commercio le quali corrisponder potrebbero al foraggio di mantenimento degli animali da tiro, giusta il disposto dalla vigente tariffa alla pagina 37, quantunque le parti nelle loro dichiarazioni non abbiano notificato il grano stesso ad uso di foraggio, ed inoltre che tali partite si ommettono d'indicare e nelle dichiarazioni e nei bollettarj, donde dovrebbe emergere che furono lasciate passare esenti da dazio.

A correzione di tali pratiche, che per sè stesse sono irregolari, il prefato aulico dicastero con ossequiato dispaccio 15 novembre

decorso, n.° 39376-1384 trovò di prescrivere che soltanto il grano appositamente dichiarato serviente per foraggio sarà da trattarsi come tale esente da dazio, e che dovrà essere espresso con esattezza nei registri doganali giusta il disposto dall'aulico dispaccio 31 gennajo 1835, n.° 807-22, diramato colla circolare 22 febbrajo successivo, n.° 4542-770.

Tanto si comunica per norma ed esecuzione da parte di quegli uffici presso i quali potrebbero verificarsi tali operazioni.

(N.° 188.) *È estesa alle assi la concessione per l'importazione ed esportazione sopra strade laterali oltre la linea doganale.*

N.° 23517-5495. M. C. L. CIRCOLARE.

Milano, 13 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L'eccelsa imp. regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 12 novembre pross.° pass.°, n.° 41787-4022, facendo seguito al precedente 15 gennajo ultimo scorso, n.° 51196-4985, stato comunicato col circolare decreto 16

febbrajo successivo, n.° 2463-393 (*), si è degnata di dichiarare che la concessione accordata d'importare ed esportare legna, carbone di legna e grani in pagliume oltre la linea doganale sopra strade laterali debba d'ora innanzi ritenersi estesa anche alle assi, sotto l'osservanza però delle condizioni espresse nel prelodato anteriore dispaccio.

(N.° 189.) *Metodo da seguirsi qualora occorra d'inserire nelle gazzette estere editti giudiziarj per conto di persone miserabili.*

N.° 25214-4671. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 13 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

In seguito a quesito promosso il magistrato camerale trova di dichiarare che nel caso in cui occorresse di far inserire nelle gazzette estere degli editti giudiziali per conto di persone miserabili, servirà di norma riguardo alla

---

(*) Veggasi il quì citato aulico dispaccio riportato nella circolare 26 febbrajo 1845, n.° 3416-673 dell'imp. regio magistrato camerale veneto inserita nel vol. I, parte II, pag. 107 della raccolta dell'anno 1845.

spesa relativa la venerata sovrana risoluzione 11 luglio 1817, comunicata col governativo decreto 6 settembre susseguente, n.° 10633, colla sola differenza che in luogo del fondo tasse camerali vi supplirà il fondo delle tasse giudiziarie arretrate o delle multe per non comparse in conciliazione, spese processuali o gravi trasgressioni politiche mantenute ancora in vigore dalla sovrana patente 27 gennajo 1840.

Ciò servirà di norma opportuna nei casi concreti.

(N.° 190.) *Procedura da osservarsi nell'ammissione delle dichiarazioni di ricevuta da parte degl' impiegati circa al pagamento delle tasse di servizio.*

CIRCOLARE.

N.° 41275-3812. G. L.

Milano, 14 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Per opportuna norma e direzione di codesto ufficio si partecipa la seguente disposizione risguardante il pagamento delle tasse di servizio per parte dei pubblici impiegati emanata dalla camera aulica, come da suo dispaccio 30 settembre p.° p.°, n.° 29256-2092.

All'oggetto di conseguire un modo di procedere uniforme nell'emissione delle dichiarazioni di ricevuta relative al pagamento delle tasse di servizio che vengono richieste dagli impiegati rispettivi, l'imperiale regia camera aulica generale trova di prescrivere quanto segue:

1.° Le dichiarazioni di ricevuta relative al pagamento delle tasse di servizio devono rilasciarsi agl'impiegati che ne fanno ricerca dagli uffici (casse) incaricati di queste riscossioni sopra le apposite note tassali munite della relativa clausola di pagamento a stampa.

2.° Queste note saranno emesse nella forma dell'annessa modula, e a piedi delle medesime sarà indicato con lettere nella suddetta clausola l'importo delle tasse dalla parte pagate.

3.° L'intendenza di finanza dalla quale parte la determinazione della tassa di servizio dovrà rilasciare queste note tassali da emettersi in senso del § 27, punto 2.° dell'istruzione sugli obblighi delle pubbliche autorità ed uffici 27 gennajo 1840 debitamente riempiute, esclusivamente alle clausole della dichiarazione, e ciò non già in doppio come si praticò fino ad ora, ma soltanto in un solo esemplare, e al contrario dovrà redigere in doppio i prospetti (le distinte) coi quali tali note vengono accompagnate all'ufficio incaricato della

relativa riscossione. Un esemplare di questi prospetti o distinte verrà restituito alla competente intendenza di finanza munito della dichiarazione di ricevuta, l'altro si conserverà presso la competente cassa esattoriale.

4.° L'ufficio incaricato della riscossione della tassa di servizio riporterà sul registro di liquidazione il debito dell'impiegato desumibile dalla nota tassale, richiamerà tale riparto a tergo della nota tassale, consegnerà quest'ultima alla parte in occasione del primo pagamento rateale e rispettivamente riscossione di soldo, e dopo il soddisfacimento di tutte le rate tassali, qualora la parte desideri il saldo e produca la nota tassale d'ufficio, si emetterà sulla medesima la dichiarazione, vale a dire le clausole della dichiarazione di ricevuta colla firma degl'impiegati di cassa a tal uopo risponsabili, e coll'aggiunta della data nel modo indicato di sopra al punto 2.°

5.° Nei casi ove impiegati durante la trattenuta tassale vengano promossi o traslocati ad altro posto, e quindi si effettui il trasporto dei loro emolumenti su di un'altra cassa, ed ove per la riscossione del residuo debito tassale venne provveduto mediante l'aulico dispaccio 3 aprile 1845, n.° 5533-64, inoltre ove il foglio di pagamento sia intieramente riempiuto, e quindi venga ritirato verso sostituzione

di uno nuovo, la cassa presso la quale ebbe direttamente luogo il versamento accuserà a tergo della nota tassale la ricevuta dell' importo parziale del debito il di cui pagamento venne già eseguito, ciò che dovrà effettuarsi in lettere colla firma degl' impiegati responsabili e coll' aggiunta della data. Su questa base poi quella cassa alla quale è stato assegnato per la riscossione il residuo debito tassale non per anco soddisfatto dovrà effettuare nel modo di sopra prescritto il saldo della tassa intieramente soddisfatta.

Al n.° $\frac{27406}{1761}$ 1844 Tasse.

MODULA.

NOTA

delle competenze tassali da soddisfarsi presso l'imperiale regia intendenza delle finanze.

SEZIONE del libro mastro.		TASSE in moneta di convenzione.	
		Fior.	*Car.*
1844 Art. 2 Parte 195.	N. N. per promozione nella qualità di accessista presso l'imp. regio governo coll'annuo stipendio di fiorini 300 al maggior soldo di fior. 400 da soddisfarsi a norma della legge in 12 rate mensili.	33	20

Si dichiara colla presente essere state soddisfatte le suddette competenze nell'importo di . . . . .
. . . . . . il . . . .

(N.° 191.) *Trattamento daziario delle campane di vetro e dei piedestalli di legno inservienti agli orologi da tavolo.*

CIRCOLARE.

N.° 25863-5097. M. C. V.
Venezia, 16 dicembre 1845.

N.° 23314-5425. M. C. L.
Milano, 15 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Sul quesito proposto, se le campane di vetro ed i piedestalli di legno che servono a coprire ed a sovrapporvi gli orologi da tavolo siano a considerarsi come parti concorrenti a costituire il tutto degli orologi in discorso e da ritenersi quindi comprese tra gli enti che soggiacciono nel loro complesso al dazio cumulativo d'entrata di austriache lire *nove* determinato da S. M. a senso dell'aulico decreto 4 giugno 1844, n.° 22337-756, ovvero debbansi assoggettare a parte al trattamento daziario determinato dalle vigenti direttive, l'eccelsa imp. regia camera aulica generale ha con decreto 18 novembre pross.° pass.°, n.° 37615-1302 trovato di dichiarare che le preaccennate campane ed i zoccoli o piedestalli relativi non cadono nella categoria di quelle parti accessorie

ma integranti cui riferiscesi l'aulico dispaccio 13 dicembre 1844, n.° 44077-1469 comunicato col decreto 9 marzo anno corrente, n.° 4310-837, ma devono in vece considerarsi come oggetti divisibili a piacere dagli orologi ed adoperabili anche ad altri usi, per cui, qualora venissero presentati ad un ufficio daziario insieme ad orologi destinati a subire un trattamento daziario, si dovranno separarli e trattare a parte a senso di quelle disposizioni di tariffa che loro sono applicabili.

La suespressa aulica declaratoria recasi pertanto a notizia delle dipendenti autorità ed uffici per notizia e corrispondente esecuzione.

(N.° 192.) *Sul trattamento normale del personale di basso servizio adoperato presso i comuni o presso gli stabilimenti di pubblica beneficenza ed istruzione in via provvisoria.*

N.° 42478-3351. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 19 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Sul quesito se debbano in massima applicarsi nel regno lombardo-veneto le normali austriache anche al personale di basso servizio negli

stabilimenti comunali, di pubblica beneficenza e d'istruzione, vedute le sovrane risoluzioni 30 dicembre 1824, 20 giugno 1825, 2 giugno 1829 e 21 luglio 1837, S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato decreto del 3 corrente dicembre, n.° $\frac{13938}{V.R.}$ ha trovato di dichiarare che tale applicazione non può in via di massima aver effetto per quella classe d'inservienti di qualsiasi denominazione che sono amovibili *ad nutum* dai capi degli stabilimenti surriferiti, salvo alle autorità di farne rapporto alla prelodata A. S. I. di volta in volta per le sue determinazioni in casi meritevoli di speciale riguardo.

Tanto si comunica alla regia delegazione per sua norma e perchè ne siano rendute intese le amministrazioni e le direzioni degli istituti ospitalieri e degli altri luoghi pii di codesta provincia, venendo per le suespresse vicereali dichiarazioni modificato il disposto dal § 2 della governativa circolare 14 maggio 1831, n.i 1444-198, 13465-1388.

(N.° 193.) *Compenso da concedersi ai proprietarj di fondi pel terreno nel quale deve estendersi la scarpa degli argini.*

N.° 41962-4553. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 20 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

Era insorto dubbio, se nelle stime dei compensi in causa di occupazioni dipendenti da opere di costruzione o di sistemazione d'argini lungo i fiumi o canali regj non fosse da escludersi ai proprietarj espropriati il valore di quel terreno sul quale deve estendersi la scarpa degli argini, e ciò in vista del vantaggio che vengono i medesimi a risentire col taglio delle erbe nascenti sulla scarpa stessa ad essi conceduto.

L'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato suo dispaccio 17 novembre prossimo passato, n.° 36729-3672 ha su questo proposito dichiarato, che la quistione vuol essere sciolta dai dettami del diritto civile privato, e giusta le norme del § 365 del codice civile generale, in forza del quale compete l'adequato compenso a colui che ceder deve la sua proprietà per pubblica ragione.

Per ottenere tale adequato compenso il prefato aulico dicastero ha soggiunto che il proprietario ha il diritto di pretendere l'indennizzazione non solamente del frutto, ma ben anche della sostanza che ceder deve, e che la pubblica amministrazione non può evitare dal canto suo l'obbligo correspettivo di prestare l'adequato indennizzo che involve il compenso tanto per la sostanza, come pel frutto.

Laonde in base a tali massime l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si è degnata di approvare il metodo finora in proposito presso il governo praticato.

Tanto si comunica a cotest'imp. regio ufficio per opportuna sua norma.

(N.° 194.) *Tolto il divieto ai dottori in medicina ed in chirurgia di far uso nel loro esercizio del così detto magnetismo* animale *o* biotico, *e condizioni per la sua applicazione.*

N.° 43751-3436. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 22 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 18 ottobre pross.° pass.° si è degnata di togliere

rispetto ai dottori in medicina ed in chirurgia autorizzati all' esercizio dell'arte loro il sovrano divieto, comunicato con circolare governativa 5 settembre 1824, n.° 25058-1832, relativo al così detto *magnetismo animale* o *biotico* ed ha trovato di stabilire le seguenti norme intorno a questo metodo di cura:

1.° L'applicazione del magnetismo animale all'uomo è concessa soltanto ai dottori in medicina e chirurgia graduati dalle università della monarchia, ed autorizzati all' esercizio della loro professione, giusta le norme generali stabilite per la pratica medica e chirurgica.

2.° A coloro che non godono tale qualifica e nominatamente ai patroni ed ai maestri di chirurgia viene senz' altro interdetto l' intraprendere cure magnetiche, ed in caso di contravvenzione i medesimi verranno puniti con una pena arbitraria, ed il loro operato verrà giusta le circostanze trattato come illecito empirismo.

3.° Ogni medico che intraprende una cura magnetica dovrà darne avviso previamente, nella città capitale e di residenza, al rispettivo medico del circondario di polizia o della città, e nella campagna, al medico provinciale o distrettuale.

4.° Sul progresso della cura dovrà tenersi un esatto giornale, ostensibile a richiesta alla

autorità ed ai medici investiti di pubbliche cariche, ai quali si dovrà pure comunicare ogni dato necessario per giudicare fondatamente del caso dal lato della polizia medica.

5.° I medici municipali o del circondario di polizia, come pure i medici provinciali e distrettuali sono tenuti a comunicare i rapporti loro pervenuti intorno a cure magnetiche ai rispettivi commissariati di polizia o capitanati circolari, e ad indicare negli annui rapporti generali di sanità quei medici che si occupano di cure magnetiche, come pure le loro verificazioni ed osservazioni sull'esito delle medesime.

6.° Prescrizioni di sonnambuli non sono permesse che coll'intervento di un medico, e senza tale cautela verranno punite come al n.° 2.°

7.° Le visite ad una sonnambula da parte dei medici per loro propria istruzione, e gli esperimenti sulla medesima che si volesse combinare con tali visite, non sono permessi che quando la sonnambula accordi accesso ad individui estranei. Se tale non è il caso, queste visite non sono permesse che ai medici introdotti dal medico della cura o chiamati per consulto.

8.° Il produrre il sonnambulismo in individui sani, senza alcuno scopo di guarigione, è rigorosamente proibito, come lo è pure lo

spingere il sonnambulismo ad un grado maggiore di quello che i principj medici richiedono per la cura intrapresa.

9.° Esperimenti magnetici nelle società, che essi vengano eseguiti con o senza *bacquet*, sono in generale vietati, e solo in via eccezionale potranno aver luogo con permesso del governo.

10.° Le autorità di polizia sono tenute ad opporsi ad ogni applicazione del bismagnetismo contraria alle premesse disposizioni ed intrapresa o da persone non autorizzate, o per viste illecite e colpevoli, ed a procedere contro i trasgressori, o direttamente, o giusta le circostanze, col consegnarli all'autorità penale.

Si dovranno in ispecial modo sorvegliare le relazioni fra magnetizzatori ed individui che si ritrovano in istato di sonnambulismo vero o finto ed applicare le pene stabilite ai sonnambuli, che illecitamente prescrivono medicine, o danno consigli medici per altri ammalati.

Si trova poi di avvertire che la sorveglianza da esercitarsi sulle cure magnetiche in campagna verrà per coteste provincie affidata gratuitamente, oltre al medico provinciale, ai medici distrettuali per la vaccinazione, non trovandosi appositi medici distrettuali come nelle altre provincie della monarchia austriaca.

(N.° 195.) *Norma da aversi presente nel caso in cui un individuo che subì gli esami della professione di pubblico ragioniere non possa per difetto di età conseguire la relativa patente.*

N.° 43789-5265. G. L. CIRCOLARE.
Milano, 22 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali, ecc.

Dietro l'esito degli esami prescritti dal decreto italico 3 novembre 1805 altra delle delegazioni provinciali ebbe a dichiarare l'esaminato idoneo all'esercizio della professione di pubblico ragioniere, osservando che non può essergli rilasciata la relativa patente, se non quando avrà provato di avere raggiunta l'età maggiore e di avere cessato dalla qualità di imp. regio impiegato.

Prendendo argomento da tale caso, l'eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita con ossequiato dispaccio 4 corrente, n.° 40061-4039 ha ordinato che abbia a cessare l'uso di rilasciare simili certificati presso le delegazioni provinciali ove fosse adottato; osservando che i certificati medesimi non sono mentovati dalla citata legge 3 novembre 1805, ch'essi possono dare luogo ad abusi, e che non sono punto necessarj, mentre il fatto del subíto esame

può ad ogni modo essere rilevato dagli atti d'ufficio, potendo facilitarsi le relative ricerche mediante un libro di prenotazione pei casi d'esame nei quali non sussegue immediatamente il rilascio della patente.

(N.° 196.) *Limitazione della precedente circolare 1.° agosto p.° p.° nell'insegnamento tecnico-privato.*

CIRCOLARE.

N.° 44090-5309. G. L.
Milano, 24 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

S. A. I. R. il serenissimo arciduca vicerè mediante ossequiato dispaccio 9 corrente mese, n.° $\frac{14590}{V.R.}$ si è degnata di partecipare che l'eccelsa imperiale regia commissione aulica degli studj, consultata sopra una domanda tendente ad ottenere la continuazione di una scuola privata tecnica, ha dichiarato che col dispaccio 5 luglio corrente anno, n.° 3114 (circolare governativa 1.° agosto, n.° 25932-3021) non intese esso aulico dicastero d'interdire illimitatamente la privata istruzione nelle materie tecniche, ma di avere solo riconosciuto siccome inopportuna l'organizzazione di un

formale insegnamento privato che in questi rami d'istruzione fosse egualmente valido come nelle classi ginnasiali, avendo perciò ritenuta inammissibile la condizione degli esami semestrali, cui fossero da assoggettarsi gl'intervenienti a siffatto ammaestramento privato, e ciò tanto più che anche presso l'istituto politecnico sono autorizzati unicamente gli esami dei pubblici scolari.

Avendo però S. M., senza derogare alla prescrizione sugli esami negli oggetti d'insegnamento dell'istituto politecnico, autorizzato con veneratissima sovrana risoluzione 30 aprile 1844 la reggenza della Bassa Austria a secondare le domande per l'ammissione agli esami medesimi di scolari che non siano intervenuti alle lezioni, quando vi abbiano motivi meritevoli di riguardo, dichiarò il medesimo eccelso aulico dicastero che ciò sarebbe pure da osservarsi rispetto alle scuole tecniche di Milano e di Venezia.

Se ne rendono intese le delegazioni provinciali per notizia e norma a schiarimento della citata circolare 1.° agosto corrente anno.

(N.° 197.) *La limitata ammissione degli ebrei risguarda solamente quegl' individui di tale religione che provengono da estero stato.*

N.° 43925–4203. G. L. CIRCOLARE.

Milano, 27 dicembre 1845.

Alle imp. regie Delegazioni provinciali.

L' eccelsa imp. regia cancelleria aulica riunita si è degnata partecipare che *per le istituzioni particolari nel regno lombardo-veneto relativamente agli ebrei, la limitata ammissione d' israeliti non può riferirsi che a quelli che provengono da estero stato.*

Ciò si comunica a cotesta delegazione per opportuna notizia e norma.

(N.° 198.) *Esenti dal bollo le copie dei repertorj dei notaj, e delle ricevute di tali copie.*

N.° 27019-5034. M. C. V. CIRCOLARE.
Venezia, 29 dicembre 1845.

N.° 24199-2759. M. C. L.
Milano, 28 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

Con ossequiato dispaccio 26 novembre anno corrente, n.° 38945 l'eccelsa imperiale regia aulica camera generale ha dichiarato essere fondata sui §§ 64, n.° 5 e 7, e 67 della sovrana patente 27 gennajo 1840 l'esenzione dal bollo delle copie dei repertorj dei notaj, e delle ricevute sulla presentazione di tali copie, e sul pagamento delle tasse, di cui tratta l'articolo 134 del regolamento notariale 17 giugno 1806.

Ciò si rende noto a cotesto regio ufficio per opportuna conoscenza e norma.

(N.° 199.) *Metodo da seguirsi nella riscossione delle tasse sugli stipendj di quegl' impiegati i cui assegni vengono trasferiti da una cassa all' altra.*

CIRCOLARE.

N.° 10448–1550. M. C. V.

Venezia, 31 dicembre 1845.

Alle imp. regie Intendenze provinciali di finanza.

L' eccelsa aulica camera con ossequiato dispaccio 3 aprile p.° p.°, n.° 5553–64 trovò di fissare alcune norme tendenti ad ottenere un uniforme sistema nella riscossione delle tasse sugli stipendj di quegl' impiegati i cui assegni vengono trasferiti da una cassa all' altra.

Si rimette pertanto a cotest . . . . in copia il predetto aulico dispaccio per quanto le incumbe in proposito e per l' esatta osservanza delle tracciate norme nei casi evenibili.

Al n.° 10448-1550. IV Casse.

Copia dell' aulico decreto 3 aprile 1845, n.° 5553-64 diretto all' imp. regio Magistrato camerale veneto.

Onde ottenere un uniforme sistema nella riscossione degli stipendj di quegl' impiegati i cui assegni vengono trasferiti da una cassa all' altra, la camera aulica generale trova di fissare le norme seguenti:

Tosto che vien fatto conoscere ad una cassa, oppure ad un ufficio, che il pagamento dello stipendio di un impiegato con assegno fu trasferito ad un'altra cassa, e qualora sullo stipendio stesso sia inerente un debito di tasse, per la cui riscossione sono responsabili gl' impiegati della cassa a norma del § 223 della legge sulle tasse, in tal caso la cassa stessa in via di corrispondenza farà conoscere tale circostanza alla cassa presso cui segue il traslato, indicando la somma pendente o le rate fissate pel pagamento totale, affinchè se ne possa avere il riguardo opportuno ai pagamenti successivi, dovendosi poi unire la nota stessa al giornale della cassa pagante per corredo all'atto della prima scadenza.

Qualora la cassa conosca precisamente il giorno della sospensione dello stipendio, essa sarà in grado d'indicare precisamente all'altra cassa la somma del debito per tasse gravitante il trasferito stipendio, come pure le ritenute che sono ancora da farsi; qualora poi essa non conosca un tal giorno, l'indicazione precisa della restanza per tasse o delle ritenute sarà data quando la cassa abbia avuta la comunicazione del giorno stesso.

Trattandosi di riscuotere un più percetto o di corrispondere un arretrato di soldo, nel rapporto da rassegnarsi all'autorità superiore sarà indicata anche la restanza pendente per tasse, o anticipazione, o altre ritenute gravitanti lo stipendio stesso. Qualora poi non sia da farsi un tale rapporto saranno fatte conoscere direttamente alla cassa presso cui segue il traslato le ritenute da farsi onde essa ne faccia l'uso sopraddetto.

L'imp. regio magistrato camerale darà le opportune disposizioni.

(N.° 2001.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto il 31 dicembre 1845, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni e colle norme volute dalla sovrana patente 31 marzo 1832, non che delle relative estinzioni, rinunzie, ecc.*

N.° 22871-1866.

Privilegi accordati il 23 maggio 1845 come da aulico dispaccio 11 giugno detto n.° 19458-1955.

285. A *Waser Corrado Giovanni* proprietario di uno stabilimento di bagno in Alt-Brünn n.° 1147 in Moravia per due anni (segreto) per l'invenzione « di un nuovo » cemento composto con pietra calcarea idraulica avente » la proprietà d'indurirsi in breve tempo tanto sot- » t'acqua che all'aria, di pietrificare e di non soffrire » le ingiurie dell'aria. »

286. A *Baum Lodovico* garzone sellajo in Vienna, Leopoldstadt n.° 674, per un anno per l'invenzione e il perfezionamento « di selle elastiche fatte di cuojo molto » durevoli e con molle d'acciajo, ferro ed osso di ba- » lena, le quali presentano l'essenziale vantaggio di » adattarsi a qualunque posizione del cavallo e di pro- » curare al cavallerizzo maggior sicurezza e agilità nel » movimento delle cosce. »

287. A *Holzinger Francesco* in Michel Dorf nell'Austria superiore per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « nella fabbricazione delle falci, mercè del quale esse » acquistano maggiore tenacità e un filo migliore, il qual » perfezionamento riguarda l'unione del ferro greggio

» (*des Rohstoffes*) col ferro battuto (*der Ausschmiedung*),
» non che l'abbronzatura. »

288. A *Rohan Francesco* in Vienna al civico n.° 203 e *Gruber Giorgio* fabbricatori di ceralacca in Vienna, Leopoldstadt n.° 424, per cinque anni per l'invenzione « d'una macchina per tagliare la legna da ardere, la » quale può essere messa in azione non solo colla forza » umana, ma anche con animali, coll' acqua e col va- » pore, ed è conformata in modo che si può metterne » in movimento parecchie contemporaneamente. »

289. A *Di Orth Luigi* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per un anno (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « nella distillazione dell' acquavite, consistente in » una nuova conformazione della macina per le patate » e dell' apparato per congelare il grano tallito, non » che in un congegno applicato al serbatojo dell' acqua- » vite di prima distillazione, col quale si risparmia il » rettificatore, finalmente in un nuovo processo di fer- » mentazione. »

290. A *Schmidmayer Giovanni* in Vienna, Gumpendorf n.° 223 per un anno (segreto) pel perfezionamento « del cilindro-rasojo per gli scialli, consistente in una » più semplice applicazione dei coltelli spirali; per cui » i detti cilindri presentano maggiore stabilità e preci- » sione nelle loro operazioni. »

291. A *Schmid Antonio* ramajo in Vienna al civico n.° 194 e *Zappert Carlo* di Sechshaus presso Vienna n.° 95-98 per tre anni (segreto) pel perfezionamento introdotto nell' invenzione « di un apparato di evapo- » rizzazione già privilegiata al 28 d' ottobre 1834, col » quale si ha il vantaggio di maneggiare con maggior » facilità l' apparato medesimo nell' evaporizzazione del- » l' acqua salsa che si fa all' oggetto di ricavare il sale,

» ed inoltre quello di poter controllare il lavoro gior-
» naliero. »

292. A *Jost Cristiano* mastro sellajo di corte a Vienna n.° 480 per un anno pel perfezionamento « delle selle
» consistente in ciò che le staffe sono costrutte di molle
» d'acciajo. »

293. A *Borowetz Augusto* spazzacammino in Teschen in Slesia per un anno (segreto) per l'invenzione « di
» un composto col quale disciogliere la fuliggine dura
» che finora non si è potuto levare dai cammini, mercè
» la quale viene quì rimosso ogni pericolo d'incendio. »

294. A *Di Kleist* barone *Enrico* proprietario di una fucina in Neudech di Boemia per cinque anni (segreto) pel perfezionamento introdotto « nel metodo di riscal-
» dare gli ambienti, consistente nell'applicazione di una
» materia coibente all'interno delle stufe di ferro, col-
» la quale viene impedita la sollecita dispersione del
» calore. »

295. Ad *Obermajer Giovanni Francesco* impiegato contabile presso l'ufficio circolare di Rzeszow in Galizia per un anno per l'invenzione « di un apparecchio per de-
» viare il fumo dagli ambienti e ventilarli, col quale
» viene riparato immediatamente alla sortita del fumo
» dei cammini, ed inoltre purificato da qualsiasi miasma
» ogni locale dove trovinsi radunati molti individui,
» come caserme, spedali, case di pena, ecc., venendo
» persino garantiti dalla peste orientale gli abitanti dei
» confini turchi. »

296. A *De Widmann Rezzonico Giovanni Abbondio* in Venezia per un anno (segreto) per l'invenzione « di
» un metodo per mettere in movimento navi, carrozze
» e fabbriche d'ogni genere coll'azione dell'acqua e
» dell'aria. »

297. A *Ribard Giacomo* direttore di una raffineria di zucchero in Grotta, stato papale, ora in Milano, per tre anni per l'invenzione « di un nuovo processo per la » calcinazione delle ossa e per la vivificazione del nero » d'osso in istato di polvere, allo scopo della raffinatura » dello zucchero. »

N.° 23322-3951.

Privilegi accordati il 2 giugno 1845 come da aulico dispaccio 17 detto n.° 20175-2026.

298. A *Rathknecht Mattia* falegname in Vienna, Wieden n.° 591, e *Mach Giovanni* in Vienna n.° 463 per un anno (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « di » apparati di latrina per le camere muniti di molle e » vasi di vetro colorati ed applicabili a qualsiasi mobile » o latrina. »

299. Ad *Aimé Arnal Pietro* in Parigi Gros-Chenet n.° 17, a procura di *Hemberger Francesco Enrico* in Vienna n.° 785, per cinque anni per l'invenzione e il perfezionamento nella costruzione « dei torchi da stampare le » stoffe, mercè i quali si può far senza il lisciatore » (*Streicher*) ogni qual volta non trattisi di operare in » colori ad iride (*irisirte Farben*). »

300. Ad *Escher Gaspare* a Felsenhof e *Daendliker Giovanni Giacomo* in Hombrechtiken in Zurigo per due anni (segreto) per l'invenzione « di un concime artifi- » ciale vegetale e di un metodo di concimazione per » aumentare l'ammoniaca del concime usuale. »

301. A *Goldschmid Maurizio* agente della casa Rothschild in Vienna n.° 138 per quindici anni (segreto)

per l'invenzione nel metodo « di estrarre il sale dal-
» l'acqua di mare riferibile ai punti seguenti: 1.° alle
» dimensioni e alla disposizione topografica della salina;
» 2.° per regolare il deposito graduale dell'acqua salsa;
» 3.° al pezzo principale detto *pièce maîtresse* usato come
» *réservoir*; 4.° alla ruota per attingere (*Schöpfrad*) avente
» per iscopo di superare le diversità di livello; 5.° al
» processo di separazione del ranno (*Mutterlange*) dal-
» l'acqua salsa; 6.° alla formazione di grossi pezzi di
» sale cristallizzato; 7.° alla separazione dell'acqua plu-
» viale dall'acqua salsa; 8.° alle tre pale perfezionate;
» 9.° finalmente all'applicazione del principio fisico nella
» formazione delle saline di diverse grandezze. »

302. A *Busse Federico* in Lipsia, a procura di *Neumann Giovanni* a Vienna n.° 995, per un anno (segreto) per l'invenzione nella costruzione « di assi, bussole » e di un apparecchio per l'olio applicabili ai vagoni » di strade ferrate e ad altre macchine. »

303. A *Mons Gaspare* medico-dentista in Vienna n.° 1092 per due anni (segreto) pel perfezionamento « nella le- » gatura dei denti e delle dentature artificiali, col quale » si ottiene maggior pulitezza e durata. »

304. A *Kohl Augusto* funajuolo in Vienna n.° 228 per un anno per l'invenzione « di secchie per ispegnere » il fuoco fatte di corda senza cucitura, nè intonico ad » olio, vernice o pece, le quali sono più leggieri, di » più facile maneggio e meno costose di quelle finora » adoperate per tal uso. »

305. A *Vappenstein Rodolfo* incisore in Vienna, Leopoldstadt n.° 656 e *Goldstein Davide* disegnatore in oggetti di manifatture in Vienna, Leopoldstadt n.° 682, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un metodo » per coniare lettere d'alfabeto metalliche o d'altre

» materie, tanto piane che rilevate con disegni, senza » che punto ne soffra la materia. »

306. A *Schlegel Giuseppe* direttore d'una ferriera in Prevali in Carinzia e *Melling Francesco Saverio* possessore d'una ferriera in Buchscheiden per cinque anni (segreto) per l'invenzione di un metodo « per affinare il ferro, » col quale mediante l'aggiunta di un apposito forno e » di un nuovo apparato si uniscono collo stesso o poco » maggior consumo di combustibile due operazioni, cioè » la purga o affinatura (*das Puddeln oder Frischen*) e » il ferruminamento o saldatura (*das Schweissen*), di ma- » niera che lo stesso fuoco fa due o più uffici. »

307. A *Bahr Federico* in Vienna, S. Ulrich n.° 59, per un anno (segreto) per l'invenzione « di un metodo per la » fabbricazione delle candele di cera pura e mista consi- » stente nel sostituire il processo della fusione in forme » agli altri più complicati e costosi finora adoperati. »

N.° 25243-2130.

Privilegi accordati il 14 giugno 1845 come da aulico dispaccio 7 luglio detto n.° 22620-2282.

308. A *Prick Vincenzo* ramajo in Vienna n.° 564 per un anno pel perfezionamento dell'apparecchio « per raf- » freddare la birra, mercè il quale esso apparecchio » rendesi più semplice e durevole e può essere ripulito » con maggior facilità, sia colle spazzole, sia col vapore. »

309. A *Dietz Giovanni* negoziante e proprietario di una fabbrica in Vienna n.° 745 per un anno (segreto) per l'invenzione « nella fabbricazione di una gomma » artificiale tanto liquida che solida, avente le stesse » proprietà della gomma arabica. »

310. A *Tleisch Francesco* macchinista in Vienna, Gumpendorf n.° 3, per un anno per l'invenzione « di una » macchina per fabbricare forme di latta pei pani di » zucchero mediante pressione uniforme e senza martello, » con che riescono più solide e a buon mercato. »

311. A *Podheysky Giovanni* fabbro chiavajo in Vienna n.° 431 per un anno (segreto) per l'invenzione « nella » fabbricazione delle forme per la raffinatura dello zuc» chero con banda di ferro ed altri metalli, la cui » inverniciatura resiste al fuoco a qualunque grado di » calore sopra gli 80 di Réaumur, non che alla terra di » zucchero corrosiva (*der ätzender Zuckererde*); tale in» verniciatura è anche applicabile ad altri recipienti me» tallici destinati a conservare liquidi caldi. »

312. A *Rochleder Federico* dottore in medicina in Vienna, Landstrasse n.° 313, per un anno (segreto) per l'invenzione « di un composto cristallino simile all'acido » stearico fatto di grasce e grattonate (*Acin*) per uso di » candele ed altro. »

313. A *Fesca Alberto* e *Kraeckwitz Carlo* in Berlino e Vienna per un anno pel perfezionamento introdotto nella costruzione « di carri da locomotive con sei ruote, con » assi mobili, i quali percorrono colla maggiore facilità » le curve delle strade ferrate, pel motivo che i tre » assi si dispongono sempre nella direzione del raggio » della curva. »

314. Ad *Andreis Vincenzo* in Brescia per cinque anni per l'invenzione « di un composto idraulico pietrificante, » impermeabile tanto all'acqua, quanto a qualsiasi altro » liquido. »

315. A *Weichmann Leonardo* garzone di fabbrica di panni in Vienna, Leopoldstadt n.° 655, per un anno (segreto) per l'invenzione ed il perfezionamento introdotto

« nell'incollatura (*Apprètirung*) del panno e di tutte le » altre stoffe, alle quali si dà il *cartone* (*die Appretur*), » la quale si effettua col mezzo di una nuova macchina » pneumatica avente i vantaggi di lavorare la stoffa con » maggior prestezza, sicchè non rimanga sul cilindro » più di 15 o 20 minuti, e di procurarle maggior con- » sistenza e lucido. »

316. A *D. A. Samuda Giuseppe* e *Bonfil R.* in Londra, a procura della ditta *Henikstein* e *comp.* in Vienna n.° 943, per cinque anni per l'invenzione e il perfezionamento « nella costruzione di strade ferrate atmosferiche. »

317. A *Sandhaus Giovanni* e *Schwam Carlo* fabbricatori di soda in Szegedino, a procura di *Oesterlein Luigi* negoziante in Vienna, Alservorstadt n.° 297, per due anni per l'invenzione « di un nuovo misuratore, nel quale le » pareti formate di una stoffa particolare attraggono » qualsiasi liquido, e quindi rimangono costantemente » imbevute di quello che vuolsi misurare ossia graduare, » il quale rimanendo perciò in maggior quantità a con- » tatto dell'aria libera permette una più sollecita con- » centrazione. Questo apparato semplice e non costoso » è applicabile specialmente nelle fabbriche del sale, » della soda, dell'allume, della potassa, non che nel- » l'aceto, e di quegli altri preparati di questo genere, » nei quali importi di ottenere una pronta concentrazione » e possa approfittarsi dell'azione dell'aria libera. »

318. A *Schubert Francesco* e *Hausner Venceslao* fabbro chiavajo in Vienna n.i 53 e 82 per due anni (segreto) per l'invenzione nella fabbricazione « di predelle da » carrozze, per la quale mediante molle spirali d'acciajo » rinchiuse in una scatola si ottiene di calare ad un » tratto la predella ed aprire contemporaneamente le » portiere, come viceversa di chiuderle ambedue, con

» questo vantaggio inoltre che tale meccanismo può es-
» sere costrutto in qualunque forma e grandezza. »

319. A *Suttinger Federico* fabbricante in latta in Vienna, Weissgärber n.° 50, per un anno per l'invenzione « di
» una macchina da caffè, colla quale si cuociono contem-
» poraneamente il caffè e la *panna* (*Obers*) in modo
» che il primo non perda il proprio aroma, e quindi
» sono contemporaneamente versati col mezzo di un im-
» buto; con essa macchina possono anche cuocersi carne
» (*Bœuf à la mode*), frittate e ova. »

320. A *Tschiuda Francesco* sergente in un reggimento d'artiglieria in Leoben di Stiria per due anni per l'invenzione « di una macchina semplice per innalzare l'ac-
» qua ad una determinata altezza all'oggetto d'irrigare
» giardini ed altro coll'applicazione di pochi uomini. »

321. A *Kinzelberger* e *comp.* negozianti di colori in Praga n.° 403-1 per due anni (segreto) per l'invenzione
« di un metodo per chiarificare l'olio di lino ad uso di
» vernice in modo da renderlo quasi limpido come l'acqua,
» con che si ottengono gli essenziali vantaggi che l'olio
» di lino suddetto lascia meglio spiccare per la sua pu-
» rezza la vivezza dei colori coi quali viene combinato
» specialmente della cerussa, dell'orpimento, del cromo
» e del bleu oltremarino, che attesa la maggiore pre-
» stezza con cui le vernici asciugano rendesi inutile
» l'applicazione dell'olio di papavero, che resta tolto
» alle vernici stesse il molesto cattivo odore, che rie-
» scono anche meno costose, e che si può più a lungo
» conservare tanto l'olio così purificato, quanto i colori
» con esso amalgamati. »

322. A *Neuner Cristoforo* fabbricatore in coregge a Klagenfurt per un anno per l'invenzione e il perfezionamento « nella fabbricazione dei cintoni inglesi (*englische*

» *Kummenten*), costruendone egli dei migliori, sia per
» durata, sia per la convenienza del prezzo, di quelli
» attualmente in uso. »

N.° 22370-1865.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 14 giugno 1845 n.° 20146-2020.

323. Al 6.° e 7.° anno il privilegio stato accordato il 16 maggio 1840 a *Sartori Giovanni F. H.* e a *Sartori Antonio* indoratori in Grätz per l'invenzione « di fab-
» bricare con pasta di creta, in vece che col legno, te-
» gole, cornici e listelli destinati ad essere indorati, e
» ciò mediante un'apposita macchina. »

324. Al 9.° anno il privilegio stato conferito il 20 aprile 1837 a *Casconi* dottor *Bartolomeo* di Lederthal in Tirolo per l'invenzione « di cavare in pari tempo ma-
» gnesia e sale amaro da una sostanza minerale. »

N.° 22372-1867.

325. *Junemann Federico*, chimico a Vienna, mediante istromento 28 aprile 1845 ha ceduto a *Schrader Corrado Lodovico* negoziante in Vienna la terza parte di proprietà del privilegio conseguito l'8 maggio 1845 per un'invenzione « di fabbricare una nuova foggia di candele
» dette candele a gas (*Gaz Kerzen*).

(Dispaccio aulico 17 giugno 1845 n.° 22981-1104.)

N.° 22373–1868.

326. *Jülke Giovanni Giuseppe* con atto 24 maggio 1845 ha ceduto a *Wasshuber Francesco* la metà di proprietà del privilegio ottenuto il 2 gennajo 1844 per la scoperta « di estrarre delle materie coloranti dal carbon fossile. »

(Dispaccio aulico 17 giugno 1845 n.° 24295–1167.)

N.° 22590–1882.

327. Il privilegio conferito il 23 gennajo 1843 a *Ledebour Giorgio* per l'invenzione « di un nuovo metodo » per la raffinatura dello zucchero » è passato mediante cessione in data di Tlumay il 19 marzo 1845 in piena ed illimitata proprietà di *Schützenbach Sebastiano*; e da questo mediante l'altro atto in data di Wiener-Neustadt il 27 marzo 1845 è stato ceduto per intiero a *Reyer* e *Schlinck*, non che a *Ritter G. L.* e *comp.* in Trieste, eccettuatane la fabbrica del sig. conte *Larisch* in Ober-Suchan presso Teschen e quella di zucchero presso Tlumay in Galizia.

(Dispaccio aulico 17 giugno 1845 n.° 23667–1137.)

N.° 22591–1883.

328. *Friderik Giovanni L.* con atto 20 aprile 1845 ha ceduto a *Löwe Paolo* la propria parte dei privilegi loro in unione conferiti il 15 febbrajo e 4 aprile 1845 per un'invenzione e miglioramento nella fabbricazione « delle » carte da giuoco. »

(Dispaccio aulico 17 giugno 1845 n.° 23666–1136.)

N.° 23809–1986.

Proroghe concesse e rinunzie spontanee giusta dispaccio aulico 24 giugno 1845 n.° 20926–2099.

329. Al 4.° anno il privilegio stato conferito il 14 maggio 1842 a *Horcky Francesco* imp. regio aggiunto alla triangolazione catastale in Vienna per l'invenzione « di » indicare mediante un nuovo apparecchio il piano dei » poligoni nei rilievi geometrici. »

330. Al 5.° anno il privilegio stato concesso il 15 maggio 1841 a *Fürg Giuseppe* sartore da donna in Vienna per un'invenzione ed un miglioramento « nella prepa» razione di corpetti da donna. »

331. *Müller Ferdinando* incisore in Vienna ha volontariamente rinunciato al privilegio conferitogli l'11 novembre 1844 per l'invenzione « di fabbricare ogni sorta » di anelli con doppio suggello in ismalto ed oro. »

332. *Vahlen Pietro* ha volontariamente rinunciato al privilegio conferitogli il 4 agosto 1842 e poscia stato prolungato al 2.° e 3.° anno per un miglioramento « per » comunicare ai braccialetti una nuova forza elastica. »

N.° 24122–2017.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 25 giugno 1845 n.° 21583–2185.

333. All'8.° anno e dietro ricerca di *Nitsche Massimiliano* fabbricatore di lampade in Vienna il privilegio stato conferito l'8 giugno 1838 a *Le Claire Luigia* e pervenuto poscia per cessione in proprietà del suddetto

Nitsche per l'invenzione « di una lampada che per mezzo » di un moderatore mantiene sempre il concorso dell'olio dal giù all'insù e possiede un meccanismo consistente in una molla ed in un bastone levatore senza » congegno di ruote e di animelle inferiori. »

334. Al 3.° anno il privilegio stato concesso il 22 febbrajo 1843 a *Hermann Giuseppe* proprietario di una officina a Wiesenbach nella Bassa Austria pel miglioramento « d'indurire triplicemente per mezzo di un mantice e con un metodo particolare istrumenti coperti » d'acciajo. »

335. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 2 giugno 1843 a *Frankel Carlo* corista della scuola israelitica in Vienna per l'invenzione « di un mezzo onde distruggere le cimici. »

N.° 24357-2033.

336. L'imp. regio tribunale mercantile e di cambio a Vienna ha accordato nella causa promossa da *Colombazzo Carlo* contro *Hoer Abramo* in punto a pagamento della somma di fiorini 240 valuta di convenzione l'esecutiva oppignorazione del privilegio da questo conseguito il 17 dicembre 1844 per l'invenzione « d'una macchina atta » a purificare i crini e le piume da letto. »

(Dispaccio aulico 4 luglio 1845 n.° 25980-1251.)

N.° 24389-2037.

337. *Müller Ferdinando* ed *Elisabetta* vedova ed erede universale del defunto *Müller Mattia* hanno ceduto con

istromento datato a Vienna 25 maggio 1845 a *Schwanz Giuseppe* garzone inverniciatore la proprietà del privilegio conseguito il 29 febbrajo 1844 per l'invenzione « d'una macchina atta a stritolare la biacca ed i colori. »

(Dispaccio aulico 1.° luglio 1845 n.° 26220-1265.)

N.° 24900-2095.

Proroghe concesse e rinunzia spontanea giusta aulico dispaccio 7 luglio 1845 n.° 23029-2316.

338. Al 6.°, 7.° ed 8.° anno il privilegio stato conferito il 12 giugno 1839 ai fabbricatori di bottoni di metallo *Weigend Giuseppe* e *Püschner Giuseppe* di Tissa in Boemia per un' invenzione « di fabbricare lastre smorte » d' argento e d' oro per farne bottoni smorti me- » tallici. »

339. All' ulteriore durata di 5 anni, cioè dal 6.° fino al 10.° anno, il privilegio stato concesso il 27 giugno 1840 ad *Augustin Francesco Paolo* privilegiato fabbricatore di lapis a Hafnerzell in Baviera per l' invenzione « di un metodo per mezzo di cui introdurre le canne » di lapis in legno forato e non incollato. »

340. *Weichmann Leonardo* ha volontariamente rinunciato al privilegio statogli conferito il 4 gennajo 1845 per l' invenzione « di una foggia di cassa meccanica per » apprettare i panni con maggior celerità, con più lu- » cido ed a più buon prezzo. »

N.° 25086–2109.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 8 luglio 1845 n.° 23257–2341.

341. Al 7.° ed 8.° anno il privilegio stato conferito il 16 maggio 1839 a *Luly Ferdinando* per l'invenzione « di una macchina da tintoria. »

342. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 17 giugno 1844 a *Fageo Eduardo* di Vienna per l'invenzione « di un proprio particolare meccanismo da applicarsi ad » armi da fuoco. »

N.° 26458–2259.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 11 luglio 1845 n.° 23671–2384.

343. Al 6.° e 7.° anno il privilegio stato accordato il 16 aprile 1841 a *Kobler Giuseppe* maestro legatore di libri a Smichow in Boemia per l'invenzione « di fab- » bricare cartoni da materie finora non adoperate. »

344. All'11.° anno e dietro ricerca fattane da *Stützer Carlo Augusto* il privilegio stato originariamente conferito il 6 giugno 1835 ad *Exme Augusto* e *Barthes Antonio* e poscia passato in proprietà di *Barthes Antonio* e *Stützer Carlo Augusto* per l'invenzione « di un apparecchio mec- canico » denominato *découpeuse* per tagliare scialli tes- » suti con disegni ed altre stoffe di simil genere. »

345. Al 4.° anno il privilegio stato concesso il 12 giugno 1842 a *Hemberger Giacomo Francesco Enrico* direttore di un'amministrazione in Vienna per la scoperta

ed il miglioramento « nel continuo e regolare riscalda-
» mento delle caldaje a vapore mediante fornelli da
» cucina. »

346. Al 2.° anno il privilegio stato concesso il 10 giugno 1844 a *Magistris Giacomo Antonio* già fabbricatore di merci stampate in Penzing presso Vienna per invenzione e miglioramento « delle carriere per cocchi di
» divertimento. »

N.° 26908–2311.

Privilegi accordati il 27 giugno 1845 come da aulico dispaccio 22 luglio detto n.° 24729–2489.

347. A *Mader Antonio* ad Hernals presso Vienna n.° 262 per due anni (segreto) per l'invenzione « di un'acqua
» pei capelli, la quale ha il vantaggio non solo di man-
» tenerli in buon essere, ma ben anche di farli crescere
» là dove mancano. »

348. Ad *Altlechner Lorenzo* e *comp.* in Vienna, Laimgrube n.° 179, per un anno (segreto) per invenzione e perfezionamento « nella preparazione dell'ardesia per
» uso dei tetti e di oggetti di fabbriche. »

349. A *Vetterman Antonio* caffettiere in Praga n.° 995-2 per un anno (segreto) per l'invenzione « nella costru-
» zione dei bigliardi, per la quale si ottiene maggiore
» stabilità del piano, maggiore durata e maggior facilità
» nell'applicazione del panno, che può eseguirsi senza
» l'opera di un tappezziere. »

350. A *Preissler Filippo* negoziante in Praga n.° 873–1 e *Frigel Israele* in Radonind in Boemia per un anno (segreto) per l'invenzione « di un olio detto amazonen

» (*Toiletten Oel*) per promuovere la crescita dei capelli, col quale questi acquistano in bellezza e lucidezza, venendo difesi dall'influenza dell'aria e del sudore, e sono conservati neri. »

351. Ad *Armaud Pietro* conte di Fontainmoreau in Londra, Liselane n.° 1, a procura del dottor *Horniker* in Vienna n.° 118, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « nella costruzione di barometri ed altri strumenti » pneumatici, nei quali all'oggetto di misurare l'elasticità e la pressione dell'aria e dei liquidi si adoperano » fogliette ossia diaframmi di metallo, vetro, *Kautscheck* » ed altre materie duttili e all'aria impenetrabili. »

352. A *Treutvenshy Mattia* tenente in pensione in Vienna, Leopoldstadt n.° 642, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di una macchina composta per la » rigatura della carta ed altro, colla quale si possono » tirare contemporaneamente linee orizzontali, verticali » e traversali a piacimento e a varj colori, colla maggiore celerità e nettezza desiderabile, della carta di » disegno pei ricami, dei libri di scuola, liste, rubriche » ed altro, e tutto ciò a prezzi modici. »

353. A *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* proprietario di case e di privilegi in Vienna n.° 253 per un anno (segreto) per l'invenzione « di un telajo semplice durevole e costrutto in modo che i pettini si alzano » sempre regolarmente, la cassa pure si muove con uniformità, tutte le battute di essa sulla trama sono eguali » in forza, e basta una sola di tali battute o colpi della » cassa per ridurre il filo, qualunque esso sia, al giusto » suo posto nel tessuto, e comprimerlo quanto comporta » la sua grossezza, con che si ovvia al pericolo di romperlo e all'incomodo di una nuova stiratura della » trama; oltre a ciò l'operajo ottiene una positura

» comoda, adopera la metà fatica e può fabbricare sullo
» stesso telajo 20 volte più di stoffe che non otterrebbe
» dagli altri, qualunque sia il filo adoperato, dal più
» sottile di seta al più grosso di lana, o di gomma ela-
» stica, senza neppure bisogno di disporre altrimenti il
» telajo per ottenere questi varj generi di stoffe. »

354. A *Sala Francesco* negoziante in Vienna, Mariahilf n.° 63, per due anni (segreto) per l'invenzione « di
» una ruota ad acqua (*Wasserturbine, Reiselrad*), la
» quale trasmette senza perdita la forza dell'acqua e del
» vapore, essendo scevra dai difetti della ruota di Segner
» e della turbina di Tournerou. »

355. A *Pringle Guglielmo* in Londra, a procura di *Loosey Carlo* in Vienna, Landstrasse n.° 491, per tre anni (segreto) pel perfezionamento introdotto « nel metodo
» di deviare dalle fabbriche di preparati chimici i vapori
» nocivi ed altre materie. »

356. A *Datter Carlo* in Vienna, Schottenfeld n.° 337, per un anno (segreto) pel perfezionamento « nella com-
» posizione di un metallo molto pesante, nè troppo duro,
» nè troppo molle, pari all'argento in bellezza dopo la
» fusione, facile ad essere lavorato ed atto ad ogni spe-
» cie di ornamenti, per esempio per oggetti di fabbri-
» che, stucchi, caratteri, ecc., non che per oggetti in-
» verniciati, ne' quali la vernice resiste alle intemperie
» dell'atmosfera e impedisce l'ossidazione, col vantaggio
» di costar meno e di poter quindi produrre oggetti a
» miglior mercato degli usuali. »

357. A *Werelwy Giuseppe* fabbricatore in latta in Vienna per un anno (segreto) pel perfezionamento « della
» macchina da cuocere di Sorel in Parigi detta *Cordon-bleu*,
» consistente in sostanza nell'applicazione al cammino
» di una valvola movibile da dritta a sinistra, e di un

» cappello con tubo, mediante i quali si aumenta la
» ventilazione e si accelera la cottura delle vivande in
» modo da costare un terzo meno. »

358. A *Di Orth Louis* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per un anno (segreto) per l'invenzione di un metodo « per impedire l'incrostamento interno delle caldaje a
» vapore e togliere quello che vi si fosse già formato,
» il quale metodo è applicabile anche ad altri apparati
» coi quali si faccia bollire acqua dolce o salsa. »

359. A *Tröber Giovanni* fabbro-chiavajo in Sechshaus presso Vienna n.° 69 per cinque anni (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « nel processo di riscal-
» dare l'aria, mercè il quale si risparmia molta materia
» combustibile, essendo applicabile a qualunque locale
» grande o piccolo, uffici, teatri, palazzi, chiese, fab-
» briche, così pure nelle stamperie, fabbriche di birra,
» di colori ed altro, nelle quali si possono anche appli-
» care diversi tubi conduttori dell'aria riscaldata. »

N.° 28716-2484.

Privilegi accordati il 9 luglio 1845 come da aulico dispaccio 4 agosto detto n.° 26474-2660.

360. A *Strunz Caterina* in Vienna, S. Ulrico n.° 26, per un anno per l'invenzione e il perfezionamento « nella
» fabbrica di fibbie, pel quale mediante un nuovo genere
» di fibbiaglio molto comodo ed elegante ed applicabile
» anche a cravatte, gilets ed altro è tolto di dover
» fare la striscia di cuojo come avviene colle fibbie
» usuali. »

361. A *Giussani Filippo* negoziante in Milano, contrada de' Pennacchiari n.° 3233 per cinque anni (segreto) per

l'invenzione « nella manifattura di ganzi e broccati d'oro » e d'argento a bassorilievo. »

362. A *Blasio Francesco* fabbro-chiavajo in Trieste n.° 1103 per un anno per l'invenzione « di un fuma- » juolo applicabile ad ogni sorta di cammini e per qual- » siasi vento. »

363. A *Rossini Pietro* meccanico in Milano, contrada de' Tre Re n.° 4091 per un anno (segreto) per l'invenzione « di una macchina per la fabbricazione di tubi di » piombo, ferro ed altro. »

364. A *Giovanello Gaetano* macchinista idraulico in Ozero, provincia di Pavia, per cinque anni per l'invenzione « di un fuso metallico per la contemporanea fila- » tura, binatura e torcitura della seta fino a ridurla in » organzino. »

365. Ad *Albevizzi Luigi* tappezziere in Pavia per un anno per l'invenzione « nella fabbricazione di soppeda- » nei pieghevoli a foggia d'impiallacciatura. »

366. A *Di Emperger* nobile *Vincenzo* farmacista in Vienna, Weissgärber n.° 113, per un anno per l'invenzione « di una polvere per affilare rasoi, temperini ed » ogni altro stromento che abbisogni di un taglio fino, » la quale può essere adoperata da chiunque. »

367. A *Majer Giuseppe* cavamacchie in Vienna, Schottenfeld n.° 373, per un anno (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « di un' essenza chimica aromatica » col nome di *Flora-Esenz* di tre qualità, la quale pre- » senta il vantaggio di poter essere applicata da chiun- » que mediante un' istruzione che si vende unita al fia- » schetto e di levare qualsiasi macchia sopra stoffe di » seta o lana con poche eccezioni. »

N.° 28715-2483.

Proroghe concesse giusta aulico dispaccio 31 luglio 1845 n.° 26146-2636.

368. Al 2.° anno il privilegio stato conferito l' 8 luglio 1844 a *Waldstein Giacomo* ottico in Vienna per l' invenzione « nella fabbricazione di un vetro *Crown* atto a » scopi diottrici. »

369. Al 2.° anno il privilegio accordato al *suddetto* ottico l' 8 luglio 1844 per l' invenzione « nella fabbri- » cazione d' altro vetro per lo stesso uso denominato » *Flintglass.* »

370. Al 2.° e 3.° anno il privilegio stato concesso il 2 agosto 1844 a *Pollak Giovanni* calzolajo in Teschen per un miglioramento « delle calzature. »

N.° 29469-2556.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 7 agosto 1845 n.° 27174-2726.

371. Al 3.° anno il privilegio stato accordato il 25 luglio 1843 a *Hueber Francesco Antonio* fabbricatore di siringhe e di bottoni d' osso in Absam nel Tirolo per una scoperta « nella fabbricazione dei così detti *Hardwalzen* » ad uso degli orefici, e di lionesi *Blastwalzen* ad uso » delle zecche, ottonerie e fucine di rame e di ferro. »

372. Al 2.° anno il privilegio stato conferito l' 8 luglio 1844 a *Briclmayer Ferdinando* di Vienna per l' invenzione « di una macchina da lavanderia (*laveuse mé-* » *canique*). »

373. Al 3.° anno il privilegio stato concesso il 3 luglio 1843 a *Schelivsky Vincenzo* maestro di lingua francese in Vienna per l'invenzione ed il miglioramento « nella fab- » bricazione di un nuovo genere di candellieri detti » *Apollo-Leuchter.* »

374. Al 3.°, 4.° e 5.° anno il privilegio ottenuto il 3 luglio 1843 da *Brisker Marco* di Vienna per la scoperta e il miglioramento « nella fabbricazione e prepa- » razione dei cannoncini delle penne da scrivere. »

375. Al 6.° anno il privilegio stato originariamente accordato il 25 maggio 1840 a *Pelikan Carlo* chiavajuolo in Praga, e poscia passato in forza di cessione 1.° giugno 1845 in proprietà di *Pelikan Adalberto* per una invenzione « nella costruzione delle molle per le carrozze. »

376. Al 4.° e 5.° anno il privilegio stato accordato il 27 agosto 1842 a *Faulwetter Antonio* civico ottonajo in Praga per una invenzione e miglioramento « nella fab- » bricazione delle lampade ad olio. »

N.° 29470-2557.

Proroghe concesse giusta aulico dispaccio 13 agosto 1845 n.° 28007-2791.

377. Al 3.° anno il privilegio stato conferito il 10 luglio 1843 ad *Edlinger Giuseppe* civico negoziante in Vienna per l'invenzione « di una macchina per rastrellare la » carta. »

378. Al 9.° anno il privilegio stato concesso il 7 luglio 1837 a *Stefsky Giuseppe* civico passamantiere e fabbricatore di cordoni in Stockerau per l'invenzione « nella » fabbricazione delle coperte da letto, coperte da ca- » valli ed altre stoffe dalla lana, dal cotone e dalla » seta. »

N.° 29518–2561.

379. S. M. I. R., a tenore della nota 17 agosto anno passato n.° 33046 dell' imp. regia camera aulica generale, ha clementissimamente accordato a *De Bei Giuseppe* noleggiatore e negoziante a Verona il privilegio esclusivo quinquennale, da calcolarsi dal 16 agosto 1843 sino al 16 agosto 1848 « per la navigazione con navi a vapore » di nuova costruzione inventata dallo stesso *De Bei* » sull' Adige e sul Po, come pure sui fiumi tributarj, » e ciò da Verona fino al mare riguardo all' Adige, e » da Pavia sino al mare riguardo al Po. » S. M. in pari tempo si è degnata di far carico al privilegiato *De Bei* della puntuale osservanza delle norme e leggi vigenti in proposito della navigazione a vapore sui fiumi. Ciò si reca a comune notizia dietro l' ordine pervenuto dall' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita.

(Dispaccio aulico 17 luglio 1845 n.° 27776–2650.)

N.° 30168–2621.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 11 agosto 1845 n.° 27632–2760.

380. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 15 luglio 1844 a *Czerwinta Giuseppe Carlo* computista presso l' ufficio d' intavolazione in Istiria per l' invenzione « di » una così detta *Patent-Glunz-Stärke*. »

381. Al 3.° sino inclusivamente al 12.° anno il privilegio stato concesso il 14 giugno 1843 a *Norris William* appaltatore dell' imp. regia fabbrica privilegiata delle macchine a vapore in Vienna per una invenzione e miglioramento « nella costruzione delle locomotive e delle car- » rozze per istrade ferrate. »

N.° 30169-2622.

382. *Benedetti Fortunata* colla scrittura di contratto 30 novembre 1844 ha coll' assenso ed intervento del di lei marito *Lampato Paolo* trasferito in *Wilmant Claudio* in Milano l' esercizio dei due privilegi ottenuti in via di cessione ed originariamente conferiti al detto di lei marito *Lampato Paolo* il 24 ottobre 1843 e il 24 agosto 1844 per l' invenzione e semplificazione « di una nuova » foggia di stereotipia con caratteri mobili. »

N.° 31074-2693.

383. I commercianti civici in Vienna *Palkh Giuseppe* ed *Uffenheimer Carlo* hanno spontaneamente rinunciato al privilegio stato loro conferito il 24 ottobre 1843 per una invenzione e miglioramento « nella fabbricazione di » lastre di vetro concavo-convesse per finestre. »

384. Mediante decisione 13 marzo 1845 della reggenza della Bassa Austria venne dichiarato estinto per mancanza d' esercizio il privilegio stato accordato il 26 febbrajo 1838 a *De Seynes Teodoro* agente di cambio in Lione per l' invenzione « nella preparazione del gas illu- » minante. »

385. *Bechstadt Federico* civico tornitore in Vienna ha volontariamente rinunciato al privilegio statogli conferito il 6 febbrajo 1844 per l' invenzione « d'una massa molto » somigliante al marmo. »

386. *Roth Davide* ha pure volontariamente rinunciato al privilegio statogli accordato il 24 agosto 1844 per l' invenzione « di una macchina da rastrellare denomi- » nata *Schnellrechner*. »

(Dispaccio aulico 26 agosto 1845 n.° 29178-2885.)

N.° 31077-2694.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 25 agosto 1845 n.° 29184-2891.

387. Al 6.° e 7.° anno il privilegio stato conferito il 16 settembre 1840 a *De Angeli Giovanni Giorgio* lavoratore di cera in Vienna pel miglioramento « nella fabbri- » cazione delle candele di cera. »

388. Al 7.° anno il privilegio stato originariamente accordato il 16 agosto 1839 a *Tongler Barbara*, e poscia passato, in forza di cessione datata a Grätz 1.° giugno 1845, in proprietà di *Aichmayer Amedeo Alessandro* commerciante in Grätz per l'invenzione « d'una pomata » come articolo di toeletta. »

389. Al 4.°, 5.° e 6.° anno il privilegio stato concesso il 1.° agosto 1842 a *Ladein Antonio* fabbricatore di vino ed aceto in Mödling pel miglioramento « di un preparato » atto alla celere fabbricazione dell'aceto. »

N.° 31785-2770.

Proroghe concesse giusta aulico dispaccio 29 agosto 1845 n.° 29971-2959.

390. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 5 agosto 1844 a *Mayer Lorenzo* civico mastro-falegname in Vienna pel miglioramento « nelle ritirate di casa e di » camera. »

391. Al 9.° anno il privilegio stato accordato il 4 agosto 1837 a *Fischer Gaspare* civico fabbricatore di fiori ed approvato parrucchiere in Vienna per l'invenzione « di allestire rimesse di capelli per dame, frontini e

» parrucche per uomini sopra un fondo di taffettà doppio e di colore uguale alla pelle. »

N.° 31923-2780.

392. Prolungato al 5.° anno il privilegio stato originariamente conferito il 9 agosto 1841 a *Haumann Cristiano* tappezziere di corte in Monaco, e poscia, in forza di contratto datato a Vienna 10 giugno 1845, pervenuto in proprietà di *Haumann Carlo* pel miglioramento dell'invenzione stata già privilegiata il 10 novembre 1840 relativa « all'allestimento ed imbottitura dei mobili. »

393. Il privilegio stato accordato il 25 settembre 1835 a *Riedl Felice* pel miglioramento « degl' istrumenti da » fiato di metallo », in forza di decisione 19 dicembre 1844 della reggenza della Bassa Austria ed a norma della sovrana patente 31 marzo 1832 venne dichiarato estinto per mancanza di novità.

(Dispaccio aulico 1.° settembre 1845 n.° 30097-2971.)

N.° 31924-2781.

394. Mediante contratto 18 giugno 1845 venne formata fra *Lampato Paolo* e *Pogliani Giacomo* in Milano una società per l'esercizio del privilegio conferito il 26 marzo 1845 al primo per l'invenzione « di costruire » delle ruote da carro in modo che le teste non oltrepassino la linea esterna del gran cerchio di ferro delle » ruote medesime. »

(Dispaccio aulico 25 agosto 1845 n.° 32275-1544.)

N.° 33488-2919.

Privilegi accordati il 12 agosto 1845 come da aulico dispaccio 9 settembre detto n.° 31009-3049.

395. A *Hirschler Giuseppe* fabbricatore e stampatore di stoffe in Penzing presso Vienna n.° 84 per un anno (segreto) per l'invenzione « di un metodo per neutra-» lizzare i colori corrosivi in modo che le stoffe tinte » con tali colori non ne soffrano ed acquistino perciò » nella durata. »

396. A *Schubert Francesco* fabbro-ferrajo in Vienna, al Thury n.° 53, per due anni (segreto) pel perfezionamento « delle predelle da carrozza che s'aprono da » sè, il quale in sostanza consiste nella sostituzione di » una *charnière* alle parti movibili delle medesime, con » cui viene tolta intieramente la molestia del rumore » che cagiona l'aprire ed il chiudere di esse. »

397. A *Di Orth Luigi* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per un anno (segreto) per l'invenzione « nella prepa-» razione di leghe di metallo, sostituibili con vantaggio » al rame ed all' ottone. »

398. A *Stierba Giovanni* proprietario di privilegio in Neuhaus d'Austria per un anno per l'invenzione « nella » estrazione di una materia dallo schisto delle miniere » di Farafeld, come anche da ogni altro carbone mine-» rale, la quale supplisce pienamente la fuliggine (*den* » *Russ*), e come essa può servire per le stamperie, » per le fabbriche di tela e per l'intonaco delle navi, » del ferro, ecc., col vantaggio inoltre di essere poco » costosa. »

399. A *Mulzer Andrea* fabbricatore di spirito a Kahlenbergerdörfel presso Vienna per un anno (segreto) per

l'invenzione « di un apparato meccanico per la prepa-
» razione delle patate all' oggetto di estrarne l'acqua-
» vite in modo di dare molto prodotto. »

400. A *Norris Guglielmo* ingegnere e fabbricatore meccanico in Filadelfia d'America, ora in Vienna, Leopoldstadt n.° 581, per anni dieci (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « alle macchine a vapore locomotive
» e ai carri relativi, non che alle macchine a vapore
» stabili ed a quelle per la navigazione, mercè cui viene
» applicato il principio della mobilità ossia pieghevolezza
» a tutte le giunture dell' armatura che tiene le ruote
» e di ogni altra parte della macchina onde ottenere una
» oscillazione libera, e con altri appositi ordigni si ren-
» dono propellenti o siano motrici tutte le ruote delle
» locomotive, specialmente ove siano sei, otto o più si
» ripartisce il peso della macchina su tutte le ruote, si
» guadagna forza, si superano più facilmente le curve,
» si diminuisce della metà l'attrito e si ottiene minor
» consumo delle rotaje, e mediante un nuovo rivesti-
» mento (*Metall-Liederung*) una durata duodecupla, col
» risparmio della metà dell' olio, oltre molti altri van-
» taggi. »

401. A *Czech Marco* e *Pollak Anna* in Prossnitz di Moravia per tre anni (segreto) pel perfezionamento « de-
» gli apparati per la fabbricazione dell' aceto. »

402. A *Mons Gaspare* chirurgo-dentista in Vienna al civico n.° 1092 per tre anni (segreto) pel perfezionamento
« nella fabbricazione di denti e dentiere all' inglese,
» col vantaggio di maggior solidità, durata e bellezza,
» e di un minor costo non abbisognando di riparazioni. »

403. A *Lehner Giuseppe* fabbricatore di cioccolata in Vienna, Wieden n.° 308, per due anni (segreto) per l'invenzione « di una pomata pei capelli. »

404. A *Stopsl Paolo* commissario addetto alla strada settentrionale Ferdinandea e *Krause Federico* possessore di privilegio in Vienna n.° 739 per un anno (segreto) per l'invenzione « di un metodo per impedire l'incrostamento interno delle caldaje a vapore e degli altri » recipienti delle locomotive, e di una composizione per » isciogliere la materia che vi si fosse deposta, la quale » composizione non intacca nè le caldaje, nè i focolari, » nè i tubi od altro, non produce il getto d'acqua e » promuove l'evaporazione con risparmio riflessibile di » combustibile. »

405. A *Zurhelle Enrico* socio direttore dell'imp. regia fabbrica di panni privilegiata in Vienna al civico n.° 644 per anni cinque (segreto) per l'invenzione « di un processo » per la conservazione di sostanze animali e vegetali, » specialmente del legno, della tela e de' cordami. »

406. A *Mendelssohn C. T. N.* proprietario dell'agenzia politecnica in Berlino, a procura di *Müller Carlo Lodovico* fabbricatore privilegiato in Vienna al civico n.° 885, per cinque anni per l'invenzione « di un alcoolometro » detto *alkoholometrisches Ebullioskop* per misurare l'alcool contenuto in qualsiasi bevanda spiritosa anche se » siavi sciolto zucchero od altra sostanza, non che per » misurare queste ultime e il volume prodotto dalla loro » decomposizione. »

407. A *Savill Davy Enrico* in Vienna, per mezzo dell'agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per cinque anni (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « nella costruzione di carri pel trasporto tanto delle » persone, quanto dei carichi ad uso specialmente delle » strade ferrate, mercè cui viene diretta con maggior » facilità la forza motrice, si regola l'effetto con maggiore sicurezza, si previene l'uscita dei carri stessi

» dalle rotaje, si salgono con facilità pendenze oppor-
» tunamente preparate, e si ottengono altri vantaggi
» finora non avuti. »

408. A *Hodik Giorgio* incisore di musica a Vienna, Leopoldstadt n.° 594, per tre anni per l'invenzione e il perfezionamento « del processo di riportare sopra piastre
» metalliche in olio e colori a vernice (*Lackfarben*) per
» uso botanico le impressioni di altre piastre di zinco
» e rame, non che delle litografie e delle stampe. »

N.° 33489-2920.

409. Prolungato al 7.° anno il privilegio stato originariamente conferito il 15 luglio 1839 a *Dienst Nicolò* maestro sartore in Vienna, ed in seguito passato in proprietà di *Harbech Giovanni*, per una scoperta « nell' applica-
» zione del bronzo resistente al fuoco sopra recipiente
» di ottone d'ogni specie. »

410. Prolungato al 5.°, 6.° e 7.° anno il privilegio stato concesso il 3 dicembre 1841 a *Schwarz Giacomo Enrico* economo per un miglioramento della macchina già da lui inventata e stata privilegiata il 3 luglio 1840 « per
» la distillazione a vapore dell' orzo e dell' acquavite. »

411. Il privilegio stato accordato il 22 agosto 1843 ad *Uldmann Leopoldo* di Vienna per un miglioramento « de-
» gli istrumenti musicali da fiato in metallo » venne dichiarato estinto a cagione di mancanza di chiarezza nella descrizione del privilegio medesimo, e ciò a termini del § 21 lett. *a* della sovrana patente sui privilegi 31 marzo 1832.

412. Il privilegio accordato a *Vissiak Giovanni* il 21 marzo 1838 per un miglioramento « nell' apparecchio di
» bollitura onde fabbricare il così detto *Steinbier* » venne

dichiarato estinto per interrotto esercizio durante un anno, e ciò analogamente a comunicazione fatta dal governo illirico.

(Dispaccio aulico 9 settembre 1845 n.° 30879-3035.)

N.° 33786-2942.

413. *Pfaffenberg Barbara* ha ceduto al falegname di Vienna *Hurtwig Giuseppe*, con atto 29 giugno 1845, il privilegio per l'invenzione « di un mosaico in legno », che essa pure ebbe in cessione da altri.

(Dispaccio aulico 30 agosto 1845 n.° 35082-4677.)

N.° 34275-2989.

414. Prolungato al 2.° e 3.° anno il privilegio stato conferito il 24 agosto 1844 a *Habenicht Augusto* civico legatore di libri in Vienna per una scoperta « nel for» mare portafogli, di pelle, astucci per sigari, taschette » per signore ed altri oggetti di simil genere mediante » l'impiego di lavori di pelle di antica moda ed in » rilievo. »

415. Prorogato al 4.° e 5.° anno il privilegio stato accordato il 15 settembre 1842 a *Springer Enrico Oberfeuerwerker* nell' imp. regio corpo de' bombardieri in Vienna per l'invenzione e il miglioramento « delle macchine » da mietere. »

(Dispaccio aulico 17 settembre 1845 n.° 31952-3166.)

N.° 34776-3029.

416. Prorogato al 6.° anno il privilegio stato accordato il 7 agosto 1840 a *Carnisi Gaetano* orologiajo in

Milano per l'invenzione « di una macchina che segna » le ore del giorno nelle diverse regioni della terra, ed » in pari tempo i cambiamenti delle stagioni. »

417. Prorogato al 7.° anno il privilegio stato originariamente concesso il 16 agosto 1839 a *Meil Francesco*, *Kneschoreck Francesco* e *Dirnböck Giuseppe Augusto*, ed in seguito passato in proprietà di *Meil Francesco*, *Dirnböck Giuseppe Augusto*, *Di Ditkovits Stefano*, *Mayer Alessandro*, *Pacher Antonio* e *Pachner Carlo* per l'invenzione « di una nuova forza motrice per le barche. »

(Dispaccio aulico 21 settembre 1845 n.° 32375-3234.)

N.° 34836-3033.

Privilegi accordati il 1.° agosto 1845 come da aulico dispaccio 17 settembre detto n.° 31633-3136.

418. A *Kenfeld Gustavo Adolfo* socio e direttore dell'imp. regia fabbrica privilegiata di filo di ferro di Weissenbach, Vienna, civico n.° 341, per tre anni (segreto) per invenzione « di una macchina per la fabbricazione » di cucchiai e forchette economiche. »

419. A *Siegl Giuseppe* chimico in Ottakrin presso Vienna per due anni (segreto) per invenzione « di una » nuova composizione per comporre zolfanelli detta *Cemet-Reib-Feurzeuge*, la quale non sciogliendosi nell'acqua fa sì che i zolfanelli si possano conservare anche » all'umido senza deperire. »

420. A *Di Orth Luigi* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per un anno (segreto) per invenzione « di un nuovo » processo per la conciatura delle pelli e perfezionamento della materia che serve a tal uso. »

421. Ai fratelli *Weinmeister Amadio, Francesco, Cristoforo* e *Michele* fabbricatori di falci a *Spital am Pyhrn* in Austria per un anno (segreto) per invenzione « di » un metodo per lavorare l'acciajo fuso (*Gussstahl*) tanto » col processo di cementazione che senza. »

422. A *Trentsensky Mattia* imp. regio tenente in pensione in Vienna per un anno (segreto) per invenzione « di un torchio cilindrico celere da litografia, col quale » si ottengono le impressioni tanto dalle lastre grosse, » quanto dalle sottili e dalle pietre alte con prestezza, » facilità e minor fatica degli operai, potendosi anche » cangiare disotto al torchio medesimo con singolare » prontezza le pietre litografiche. »

423. A *Porske Augusto* incaricato d'affari e *Nawerl Stefano* fabbricatore di crivelli in Vienna, Gumpendorf n.° 128, per tre anni (segreto) per invenzione « nella » fabbricazione dell'olio così detto *Klauen-Oel*, che non » deposita fondo, contiene maggior sostanza grassa, può » essere adoperato per ogni sorta di macchine, non che » per gli orologi, e può ottenersi mediante il vapore » e senza. »

424. A *Höpfinger Giuseppe* apprettatore e *Kammerzeld Gustavo* abbruscatore di stoffe in Vienna, Gumpendorf n.° 99-3042, per un anno (segreto) per invenzione « di un metodo per abbruscare ogni sorta di stoffa in » modo di liberarla da qualsiasi lordura anche interna » ed acquistarle eleganza. »

425. A *Noxa Federico* fabbricatore di cembali in Vienna, Alte Wieden n.° 89, per due anni per invenzione « nella costruzione di pianoforti, per la quale alla sbarra » di ferro (*Anhangleiste*) vengono sostituite tante lamine » di ferro od altro metallo ad arbitrio fermate ad una » sbarra di legno, la quale può anche esser foderata di

» metallo; queste lamine che giungono fino al cavalletto
» della tavola armonica sono temperate, e perciò pro-
» ducono una più forte oscillazione della tavola armo-
» nica e rendono col mezzo di altro congegno una voce
» più forte e piana. »

426. A *Trentsensky Mattia* imp. regio tenente in Vienna, Leopoldstadt n.° 642, per un anno (segreto) per invenzione « di un torchio celere litografico per la ri-
» produzione di più fini disegni in creta, ed inchiostro
» il quale unisce i vantaggi d'essere più durevole degli
» altri attualmente in uso, di risparmiare molta mano
» d'opera e di conservar meglio le pietre litografiche. »

427. A *Thornton Carlo* macchinista in Ottakrin presso Vienna per invenzione « di una macchina per cuocere
» a vapore ogni sorta di civaja in 40 minuti; essa è
» anche adoperabile per lavare ogni sorta di biancheria
» (eccettuata quella tinta con colori non fini) in quattro
» ore, con riflessibile risparmio di legna. »

428. A *Locatelli Luigi Melchiorre* ingegnere, a procura di suo figlio *Luigi* a Parigi, per anni cinque per invenzione « d'un nuovo processo per la trattura della seta
» dai bozzoli. »

429. A *Siebra Pietro Cristoforo* meccanico in Milano, ora in Ginevra, a procura del dottor *Pizzamiglio Carlo* in Milano n.° 1188, per cinque anni per invenzione « di
» dischi a rotaje concentriche in metallo o guernite in-
» ternamente di legno, dentellate o non dentellate. »

430. A *Plach Francesco* sorvegliante di strade in Bolzano per dieci anni (segreto) per invenzione « di stra-
» de ferrate montane con movente idraulico. »

431. A *Altlechner Lorenzo e comp.* copritore di tetti in Vienna, Leimgrube n.° 179, per un anno (segreto) per invenzione e perfezionamento « nella lavoratura

» dell' ardesia greggia nazionale per varj oggetti di » lusso ed arti. »

432. A *Gohde Federico* fabbro-chiavaro in Vienna n.° 225 per due anni per invenzione « di un forno pel » consumo particolarmente del carbon fossile e pel cook. »

433. A *Haumann Carlo* tappezziere in Monaco, ora in Vienna, Leopoldstadt, per un anno per invenzione e perfezionamento « del metodo di fabbricare mobili di » ogni genere », già privilegiato col 9 di agosto 1841.

434. A *Reise Adolfo* cintolajo in Vienna, Wieden n.° 360, per un anno (segreto) per invenzione « nel modo di » lavorare chincaglierie di metallo elettro-chimiche, o » sia nel modo di dorarle, inargentarle e colorarle in » varia maniera, cosicchè non appannano e non abbi» sognano di pulitura. »

435. A *Wickens Enrico* in Westminster (Inghilterra), a procura di *Savill Davy Enrico* in Vienna n.° 137, per cinque anni (segreto) per invenzione « di un processo » per purgare la torba dalle materie incombustibili. »

436. A *Bersa Antonio* in Vienna e *Tladt Giuseppe* meccanico in Hockerau n.° 101 per due anni per invenzione « di fabbricare di metallo ogni sorta di strumenti mu» sicali a corda, come violini, violoncelli, viole, chi» tarre, ecc., i quali rendono il più bel suono. »

437. All' imp. regia fabbrica di nastri in Innsbruck per anni cinque (segreto) pel perfezionamento « delle » macchine dette *Drossel-Maschine*, pel quale si evita il » sovente rompersi dei fili al principio e al fine del la» voro, e si ottiene maggiore facilità nell' operazione e » maggior prodotto. »

438. A *Romming Giorgio* meccanico a Nürnberg, ora in Klobanek di Moravia per cinque anni pel perfezionamento « nel modo di riscaldare le caldaje a vapore

» tanto colla legna, quanto colla torba e col carbone
» fossile, consistente nell' applicare il fornello non più
» al disotto, ma sul davanti della caldaja, con che, oltre
» a risparmio di combustibili, si ottiene il minor con-
» sumo della caldaja stessa. »

439. A *Detoni Francesco* macchinista in Milano n.° 965 per due anni per invenzione « consistente in una nuova
» macchina per la trattura della seta in un sol filo senza
» binatura. »

440. A *Haase Amadeo* e *figli* imp. regj legatori di libri in Praga per anni cinque (segreto) per invenzione « di
» un nuovo processo per la fusione a macchina di ca-
» ratteri e segni da tipografia, il quale presenta i van-
» taggi, 1.° di non richiedere un istrutto fonditore;
» 2.° che un solo operajo con una macchina produce
» più di sei pratici fonditori col metodo attuale; 3.° che
» con ciò si ha molto risparmio non solo di opera e
» tempo, ma eziandio un minor logoramento delle ma-
» trici e degli stromenti; 4.° finalmente che i caratteri
» fusi colla nuova macchina riescono più precisi, netti
» ed eguali di quelli che si ottengono usualmente. »

441. A *Savill Davy Enrico*, a procura dell' agente *Jüttner Giuseppe* a Vienna n.° 137, per cinque anni (segreto) pel perfezionamento « nella fabbricazione delle micce,
» cartucce ed altri oggetti simili, pel quale essi riescono
» più semplici, di minor costo, di più facile prepara-
» zione e meno pericolosi. »

442. A *Pospischik Adamo* proprietario in Vienna, a procura del dottor *Schweinsberg Enrico* a Vienna nella Wieden n.° 817, per due anni (segreto) per invenzione e perfezionamento « nell' estrarre una specie di gomma
» dall' amido di patate ad uso tecnico. »

N.° 35397-3068.

Privilegi accordati il 30 agosto 1845 come da aulico dispaccio 23 settembre detto n.° 32563-3254.

443. Ad *Avesani Bartolomeo* ingegnere in Verona per cinque anni (segreto) per l'invenzione, nel ramo delle strade ferrate, « di una macchina a vapore premente » stabile a moto continuo, la quale allontana tutt'i pe- » ricoli finora inseparabili dalle strade ferrate, è capace » di superare salite di 20 sopra 1000 e maggiori, e » curve di piccol raggio, come sarebbe di 20 metri, e » di percorrere con uniforme celerità 180 chilometri per » ora; con questo inoltre che le persone possono mon- » tare e smontare senza fermare il convoglio, e che la » corsa è regolata mediante un telegrafo meccanico con » notevole risparmio di tempo, fatica e spesa. »

444. A *Rosetti Cesare* legatore di libri in Milano, contrada di S. Margherita n.° 1108, per due anni pel perfezionamento introdotto « nella legatura dei libri mastri, » giornali, tabelle ed altri oggetti da conservarsi per » uffici, studj, magazzini, ecc., col quale si evitano » tutti gl' incomodi procedenti da un rialzo interno per » modo che le due facciate del libro rimangono aperte » e distese dal principio al fine, e talmente distese da » figurare un sol foglio. »

445. A *Pogliani Giovanni* negoziante in Milano per un anno (segreto) per l'invenzione « di un inchiostro » lucido a vernice senza zucchero, gomma od acidi, » che rende più dell'ordinario quantunque non siano » tenui le spese di produzione, non si spande sulla » carta senza colla ed asciuga più presto. »

446. A *Dietz Giovanni* negoziante e fabbricatore in Vienna al civico n.° 745 per tre anni (segreto) per la

invenzione « di un processo per la fabbricazione dell' e-
» stratto di noce di galla (*Knoppern-Extrakt*) in istato
» liquido e solido, col quale si ha grande risparmio di
» tempo, mano d'opera e combustibile, e si ottiene un
» prodotto più puro, abbondante e solubile dell'usuale. »

447. A *Wetztich Ferdinando Lodovico* meccanico in Vienna, Leopoldstadt n.° 402, per un anno (segreto) pel perfezionamento dell'invenzione privilegiata il 28 gennajo 1845 « per la fabbricazione di assi ed armature
» ad uso dei vagoni delle strade ferrate, pel quale me-
» diante l'applicazione di una seconda armatura di ferro
» e di una morsa si ottiene di poter percorrere qualun-
» que curva, passata la quale, le ruote ritornano tosto
» paralelle ai raili senza uopo di morsa. Questo perfe-
» zionamento, che colle armature sul legno produce an-
» che una maggior forza di portata, è applicabile tanto
» ai vagoni di 4 come a quelli di 6 ed 8 ruote. »

448. A *Di Orth Luigi* in Vienna, Leopoldstadt n.° 386, per un anno (segreto) pel perfezionamento « nella fab-
» bricazione di turaccioli di sughero, consistente in un
» nuovo metodo e nuove macchine, colle quali, supe-
» rata la resistenza di quel legno, si ottiene maggior ri-
» sparmio di mano d'opera e di materiale, ossia mag-
» gior prodotto dalla stessa quantità di sughero, i cui
» ritagli vengono messi a profitto. »

449. A *Demel Francesco* tornitore in Vienna n.° 941 per un anno (segreto) per l'invenzione e il perfezionamento « nell'arte di rendere elastica ogni sostanza dura,
» specialmente l'avorio, in modo da poterne costruire
» frustini, *bongis*, coralli ossia zanne pei lattanti, penne
» ed altro, aventi il pregio di una nettezza ed elasticità
» particolari. »

450. A *Werdmüller Filippo Ottone* di Elgg possessore di una miniera in Pitten presso Wiener-Neustadt per un

anno (segreto) per l'invenzione « di una nuova mac-
» china per la fabbricazione della carta continua d'ogni
» specie. »

451. A *Tiget P.* e *Wiebusch Federico*, a procura del dottor *Budinzky* in Vienna n.° 772, per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di un metodo economico » per asciugare i muri salnitrosi e preservarli da ulte-
» riore umidità. »

452. A *Reihardt Antonio Cristoforo Lodovico* a Mannheim nell'arciducato di Baden, a procura di *Uchel Giovanni Giacobbe* in Vienna, Landstrasse n.° 512, per sei anni (segreto) per invenzione e perfezionamento « del
» processo per la liquefazione delle miniere di zinco,
» col quale s'impedisce la perdita di quella parte di
» metallo che coi processi attuali si volatilizza, e si
» ottiene con ciò maggior prodotto. »

N.° 36499–2584.

453. Cessione fatta con istromento 6 aprile 1845 da *Perini Francesco* negoziante in Venezia alla propria moglie *Mossetti Perini Maria* della proprietà del privilegio statogli concesso il 17 febbrajo 1845 pel perfezionamento « del torchio idraulico. »

(Dispaccio aulico 2 ottobre 1845 n.° 38968–1840.)

N.° 36501–2586.

454. Prorogato al 4.° anno il privilegio stato conferito il 19 agosto 1842 a *Sacher Federico* commerciante in Praga per l'invenzione « di un sapone da *toilette* per
» lavare e lustrare, denominato *sapone dei gigli.* »

(Dispaccio aulico 2 ottobre 1845 n.° 33549–3348.)

N.° 36502-2587.

455. Prolungato al 2.° anno il privilegio stato conferito il 2 settembre 1844 a *Falta Giovanni* fabbricatore di tabacchiere ed a *Kremel Giuseppe* fabbricatore di bottoni in Vienna per l'invenzione « di applicare ai bottoni di » corno una copertura somigliante al *Codrington* ed altre » stoffe. »

456. Prolungato al 4.° e 5.° anno il privilegio stato accordato il 19 agosto 1842 a *Pecher Adalberto* possessore di una fabbrica in Münchengrätz per l'invenzione « di una nuova materia per produrre oggetti d'arte. »

(Dispaccio aulico 4 ottobre 1845 n.° 33771-3381.)

N.° 36503-2588.

457. Prorogato al 4.° anno il privilegio stato conferito il 27 agosto 1842 a *Löffler Luigi* orologiajo in Vienna per una invenzione « nella costruzione degli orologi. »

(Dispaccio aulico 5 ottobre 1845 n.° 33770-3380.)

N.° 36504-2589.

458. A termini dei §§ 20 e 21 della sovrana patente 31 marzo 1832 venne dichiarato cessato il privilegio stato accordato il 19 agosto 1839 a *Conconi Agostino* droghiere in Milano per l'invenzione ed il miglioramento « nel produrre le stearine e l'oleina, non che l'acido » di stearino. »

(Dispaccio aulico 5 ottobre 1845 n.° 33550-3349.)

N.° 36506-2591.

459. Il privilegio stato conferito il 18 maggio 1841 a *Benkler Federico* e *Betti Giovanni* per l'invenzione « di » un apparato da gas d'olio » venne dichiarato estinto per mancanza d'esercizio, e ciò a termini del § 21 lett. *b* della sovrana patente 31 marzo 1832.

(Dispaccio aulico 2 ottobre 1845 n.° 33551-3350.)

N.° 36507-2592.

460. *Zimpel G. T.* con istromento 30 agosto 1845 ha ceduto ai fratelli *Ditmar* in Vienna i due privilegi concessigli il 5 agosto 1844, l'uno per l'invenzione « di » un tubo di ghisa da applicarsi ai vagoni all'oggetto » di poter sostituire l'uso dell'olio a quello della grascia », l'altro per l'invenzione « di una composizione » metallica e di un processo di fusione apposito per la » fabbricazione di oggetti resistenti all'attrito. »

(Dispaccio aulico 4 ottobre 1845 n.° 39835-1882.)

N.° 36508-2593.

461. *Selka Giuseppe Antonio* e *Rafaele* di Vienna hanno ceduto, con istromento 2 settembre 1845, a *Solcher Mattia* il privilegio loro accordato il 15 febbrajo 1845 pel perfezionamento « nella fabbricazione della carta » inglese da ricamo. »

(Dispaccio aulico 4 ottobre 1845 n.° 39856-1883.)

N.° 36818-2613.

Privilegi accordati il 18 settembre 1845 come da aulico dispaccio 8 ottobre detto n.° 34219-3427.

462. A *Peterlini Andrea* di Vienna n.° 82 fabbricatore di sedie di paglia per tre anni (segreto) per l'invenzione « mediante la quale le sedie da campagna (*Felisess*) » si trasformano in ordinarie sedie d'appoggio, nelle » quali il sedile per mezzo di snodata cerniera può in» nalzarsi ed abbassarsi, e possono anche essere ripie» gate, come pure per fabbricare divani, letti, sedie » a braccinoli, sedie da fanciulli e sgabelli pei piedi, » in cui il sedile è fatto in modo da innalzarsi ed ab» bassarsi, e le sedie o divani o letti ecc. possono es» sere ripiegati in posizione orizzontale; tal genere di » costruzione ammette tanto la paglia intrecciata ad arte, » quanto nastri od altre stoffe per la formazione del se» dile, il quale può anche essere coperto in forma di » cuscino: finalmente riescono più durevoli e di minor » costo per la loro semplicità di quanti finora si co» noscono. »

463. A *Schweiger Giuseppe* fabbricatore di falci in Vienna n.° 625 per un anno pel miglioramento introdotto « nel processo di separazione dell'argento dal ra» me, pel quale non si produce grande quantità di esa» lazioni dannose alla salute come per lo passato, si ha » un molto minor consumo nei vasi di rame, si evita » nella maggior parte lo sperdimento delle particelle » che si separano col colatore (*Seiglöffu*), e la lavatura » si fa più prontamente e sicuramente, ottenendosi del » resto anche qui un risparmio di spesa maggiore che » col precedente processo di separazione. »

464. A *Bühler Eduardo* negoziante in Stoccarda, ora domiciliato in Vienna n.° 134, per un anno (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione » a macchina di penne da scrivere di diverse qualità e » forme, di corno, osso, avorio, ecc. Queste penne » hanno sulle penne ordinarie il vantaggio di non per- » dere sì facilmente l'elasticità o la punta, di durare » più a lungo di quelle d'acciajo, di non scricchiolare » e di non rompere la carta, oltre a costar meno delle » penne ordinarie e di quelle di acciajo. »

465. A *Willcocks Gleigh William* di Ehiswick presso Londra, con procura nel dottor *Hornicker* avvocato in Vienna n.° 1118, per tre anni (segreto) per l'invenzione « di un apparato idromeccanico per la produ- » zione di forza motrice, il quale mediante l'impiego » di una pressione idrostatica in una camera può essere » utilizzato in qualsiasi direzione e persino in una di- » rezione opposta a quella forza cui si divisasse con- » trapporla. Questa pressione inoltre agisce in modo da » spingere innanzi la camera stessa, ciò che costituisce » la forza motrice, senza che perciò sia necessario che » l'acqua esca dalla camera medesima. »

466. A *Spörlin Michele* imp. regio fabbricatore privilegiato di tappeti in Vienna n.° 368 e *Schmid Enrico Daniele* imp. regio fabbricatore privilegiato di macchine in Vienna n.° 144 per anni cinque (segreto) per l'invenzione consistente nei seguenti capi: « 1.° di un pro- » cesso con cui impiegare come forza motrice il vapore » dell'etere nelle macchine a vapore tanto per sè stesso, » quanto in unione alle macchine a vapore attuali, pel » quale utilizzando il calorico, che prima si perdeva, vie- » ne quasi ad essere raddoppiata la forza della macchina; » 2.° di un apparato di particolare costruzione per la

» produzione e la condensazione di questo vapore, me-
» diante il quale l'etere impiegatovi continua ad essere
» profittevole senza alcuna perdita e senza interrompi-
» mento nella produzione della forza; e 3.° di una nuova
» foggia di scatole ermetiche (*Stopfbiehsen*) per ottenere
» la completa aderenza di tutte le parti mobili ed im-
» mobili di questa macchina, le quali possono essere
» applicate con gran vantaggio anche ad ogni altra mac-
» china; del resto coll' uso di questo apparato si rispar-
» mia più della metà dell' occorrente combustibile, e
» nelle macchine a vapore già esistenti se ne può au-
» mentare la forza di 4/5 mediante la condensazione del
» vapore che in esse comunemente si sperde e il con-
» seguente risparmio del combustibile che va perduto
» nella produzione di questo vapore, ora colla nuova
» invenzione utilizzato; egli è perciò che tale aumento
» di forza nelle macchine viene ottenuto senza il mi-
» nimo maggior consumo di combustibile. »

467. A *Schulz Giovanni* fabbro-ferrajo in Ottakring presso Vienna per un anno (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento « di un doppio ferro da pialla, il » quale sorpassa tutti quelli finora conosciuti in bontà, » bellezza ed economia di spesa. »

468. A *Birnbaum A. M.* negoziante a Töplitz in Boemia per tre anni (segreto) per l'invenzione « di legare » in bottoni metallici ogni sorta di tarso (*Glasstein*) » tanto piano che faccettato. »

469. A *Schwarz Venceslao* negoziante in Vienna n.° 514 per un anno (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento « nella fabbricazione di un' acqua cosmetica da » toeletta chiamata *eau des milles fleurs*, composta nella » maggior parte di esperimentate sostanze vegetabili odo- » rose, apparecchiate mediante la distillazione, e mescolata

» con particolari olj volatili; essa è preferibile, tanto per » la sua finezza, quanto per la bontà e pel grato odore, » a tutte le acque da toeletta finora conosciute, potendo » inoltre essere adoperata per lavarsi, per bagni, per » spargere nelle camere e per profumare. »

470. Al *suddetto* per un anno (segreto) per l'invenzione e il miglioramento « nella fabbricazione dell'acqua » di Colonia di Vienna doppia, per cui la medesima » non solo è somigliantissima alla celebre acqua di Co- » lonia di Gio. Maria Farina, ma la sopravanza in » bontà e forza, e di più è preferibile per la buona » qualità e la moderazione nel prezzo a tutte le altre » somiglianti acque. »

N.° 36505-2590.

471. Estinzione del privilegio conferito il 5 settembre 1838 a *Percire Isacco* negoziante di Parigi per l'invenzione « di condensare il sevo ed altre sorta di gra- » sce », e ciò per mancato pagamento di due rate di tassa, a termini dei §§ 21 e 26 della sovrana patente 31 marzo 1832.

(Dispaccio aulico 2 ottobre 1845 n.° 33643-3364.)

N.° 37888-2181.

• Proroghe accordate giusta dispaccio aulico 19 ottobre 1845 n.° 34215-3426.

472. All' 8.° anno il privilegio stato accordato il 14 settembre 1838 a *Sollinger Giovanni Paolo* stampatore dell'imp. regia università, ed a *Höfel Biagio* professore in pensione in Vienna per l'invenzione « di produrre

» in colori di vernice col torchio a mano o a macchina
» tutti gli oggetti da rappresentarsi in colori. »

473. Al 2.° anno il privilegio stato conferito il 5 ottobre 1844 a *Butula Giacomo* e *Walla Mattia* calzolai in Vienna pel miglioramento « nella fabbricazione di » scarpe e stivali impermeabili all' acqua. »

474. Al 3.° anno il privilegio concesso il 14 giugno 1843 a *Kridl Odoardo* 1.° tenente dell' amministrazione confinaria in pensione per l'invenzione « di una macchina con cui arare senza adoperare animali da tiro. »

475. Al 4.° anno il privilegio accordato il 24 settembre 1842 a *Wertheim Francesco* mercante in Krems ed a *Gleischner Giorgio* ferrajo in Senftenberg pel miglioramento « nella fabbricazione dei ferri da pialle e degli » scarpelli. »

476. *Müller Lodovico* possessore di una fabbrica privilegiata in Vienna ha volontariamente rinunciato al quinquennale privilegio statogli conferito il 25 agosto 1841 pel miglioramento « nell' impiego d'una macchina a compressione per produrre mattoni e simili oggetti di » argilla. »

N.° 38066–2691.

Privilegi accordati il 10 ottobre 1845 come da aulico dispaccio 19 detto n.° 35601–3574.

477. A *Weinlich Francesco* fabbricatore di nastri di seta in Vienna per un anno per l'invenzione « di fabbricare ogni sorta di cravatte di seta senza cucitura » coi telai da nastro. »

478. A *Bierstinger Giacomo* privilegiato inargentatore in legno a Vienna n.° 370 per un anno per l'invenzione

« di un carro pel trasporto della legna tanto in pianta
» che tagliata a pezzi, il quale serve anche di controlleria al trafugamento della legna stessa. »

479. A *Schwarz Venceslao* negoziante e possidente in Vienna n.° 514 per tre anni (segreto) per l'invenzione
« di una pomata, detta *pomata universale di ananas*, la
» quale leva ogni immondezza, rende liscia la pelle,
» produce un colore delicato e vivace, e presenta un
» mezzo di difesa contro gli effetti dell'aria e del ca-
» lore; usata dopo rasa la barba produce una particolare
» morbidezza di pelle e possiede un delicato ed aggrade-
» vole colore: non è soggetta ad ammuffire e può es-
» sere trasportata in qualunque luogo anche lontano. »

480. A *Zabel Francesco* sotto la firma di *Zabel Francesco e compagni* lavoratori in lino a Nindorf nel circolo di Leitmeritz in Boemia per cinque anni (segreto) per l'invenzione e il miglioramento « di un processo
» onde portare ad un alto grado di lucentezza il filo
» di lino sia bianco che colorato col mezzo di mac-
» chine e coll'apprettatura; lucentezza che non si perde
» e soprattutto rende il filo più forte e più liscio, ren-
» dendo durevole il suo colore, ed agisce in modo da
» impedire che il color bleu scuro del filo stesso si
» scolori col tempo. »

N.° 39793-2785.

481. Prolungato al 6.° e 7.° anno il privilegio accordato il 16 settembre 1840 a *Lemaitre Luigi* pel miglioramento di una macchina antecedentemente privilegiata « per produrre chiodi di piastra di ferro a freddo », privilegio che con atto 31 agosto 1843 venne ceduto in proprietà di *Demarest I. F.*

482. Prorogato al 2.°, 3.°, 4.° e 5.° anno il privilegio conferito il 16 ottobre 1844 a *Zelzer Giacomo* cappellajo in Vienna per l'invenzione « di una nuova sostanza da » usarsi nell'operazione della folla di ogni sorta di feltri. »

483. Prorogato all' 8.°, 9.° e 10.° anno il privilegio concesso il 30 agosto 1838 a *De Angeli Domenico* possessore di un bagno in Trieste per l'invenzione e il miglioramento « nell'apparecchio dei bagni caldi e freddi. »

(Dispaccio aulico 4 novembre 1845 n.° 36242-3629.)

N.° 39875-2789.

Privilegi accordati con aulico dispaccio 27 ottobre 1845 n.° 39875-2789.

484. A *Biasini Bernardo* e *Bernasconi Pietro* per anni cinque per l'invenzione « di un nuovo ponte per attra- » versare i fiumi. »

485. A *Regazzoni Onofrio Pantaleone* per cinque anni (segreto) per l'invenzione « di una stufa per far mo- » rire le crisalidi dei bozzoli da seta. »

486. A *Rocovis Lorenzo* per due anni per l'invenzione « di stromenti coi quali ottenere impronti e bollare sia » con cera che a secco carta, documenti, stoffe e pelli » con un inchiostro indelebile e con lettere movibili e » figure. »

487. A *Lazzaroni Giovanni Battista* per due anni pel miglioramento di una sua macchina « per la trattura » della seta » già privilegiata il 23 ottobre 1845.

488. A *Matteucci* cavaliere *Carlo*, a procura di *Bruschetti Giuseppe* ingegnere civile di Milano, per un anno (segreto) per l'invenzione « di un telegrafo elettrico. »

N.° 40313-2823.

489. Prolungato al 2.° anno il privilegio conferito il 18 aprile anno corrente a *Boncinelli Luigi* patentato fabbricatore di carrozze in Milano per l'invenzione « nella » fabbricazione di molle da carrozza a spira ed attor» tigliate », e pel miglioramento « nel modo di adat» tarle ed unirle alle carrozze. »

(Dispaccio aulico 7 novembre 1845 n.° 44376-2111.)

N.° 40745-2851.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 10 novembre 1845 n.° 37796-3772.

490. Al 3.° anno il privilegio accordato il 14 ottobre 1843 a *Häussle Giuseppe* proprietario di un istituto litografico per l'invenzione ed il miglioramento « di carte » da giuoco. »

491. Al 4.° anno il privilegio conferito il 26 luglio 1842 a *Di Doblhoff-Dier* barone *Antonio* pel miglioramento « nella produzione delle piastre sessangolari per » coprire i tetti. »

492. All' 8.° e 9.° anno il privilegio concesso il 15 dicembre 1838 a *Zeller Carlo* cimatore di panni ed a *Nahler Luigi* di Vienna per l'invenzione ed il miglioramento « di un cilindro a dilucidare di qualunque sorta » di lana caprina. »

493. Al 2.° anno il privilegio conseguito il 28 ottobre 1844 da *Schmidt Giuseppe* fabbricatore di pelli e da *Schiffner Rodolfo* farmacista in Vienna per l'invenzione « di preparare il cinabro in via di soluzione. »

494. All' 11.° anno il privilegio ottenuto il 27 gennajo 1836 da *De Würth* nobile *Guglielmo* farmacista in Vienna per l'invenzione « d'un mastice da otturare i » denti tarlati. »

N.° 41277–2885.

495. Prorogato al 6.° anno il privilegio conferito il 10 novembre 1840 a *Dietrich Giovanni* fabbricatore di oggetti di argilla a Grätz per l'invenzione « di una me» scolanza di varj ingredienti atta ad estinguere qua» lunque incendio. »

(Dispaccio aulico 17 novembre 1845 n.° 38846–14.)

N.° 41278–2886.

Privilegi accordati il 27 ottobre 1845 come da aulico dispaccio 14 novembre detto n.° 38401-3835.

496. A *Forni Giuseppe* chimico in Trieste per un anno pel miglioramento introdotto « nella fabbricazione del » sapone quale prodotto del liscivio che rimane dopo la » cristallizzazione del salnitro che si ricava dalla decom» posizione del nitrato di soda. »

497. A *Wolf Carlo* fabbricatore di macchine da cardare a Biala nella Galizia per tre anni (segreto) per l'invenzione « di munire di un nuovo filo mediante ap» posita macchina le strisce di cuojo usate unite agli » scardassi, cioè pettini o macchine da cardare, per la » filatura del cotone e della lana. »

498. A *Siegl Giuseppe* chimico in Ottakring presso Vienna per due anni (segreto) per l'invenzione « di » fabbricare una nuova sorta di carte da giuoco (dette

» carte impermeabili), impiegando mezzi non usati fin
» qui, ed un apposito processo senza che le carte stesse
» vengano impresse in modo trasparente o con colori ad
» olio; con ciò si ottiene il vantaggio che tali carte le
» quali non soffrono coll' umidità, e non si lordano tanto
» facilmente, possono essere ripulite da ogni macchia
» col mezzo di una spugna umida e quindi asciugate
» con un pannolino, senza danneggiare i colori e la
» carta; finalmente non permettono che alcuno, sia a
» caso, sia a bello studio, le possa contrassegnare, e sono
» più facili ad essere maneggiate al giuoco a motivo
» della loro durevole levigatezza. »

499. A *Pinkus Enrico* di Londra, con procura nell' avvocato aulico e di tribunale dottore *Horniker* a Vienna n.° 1118, per tre anni (segreto) per l' invenzione ed il miglioramento « nella costruzione di strade a rotaje atmo-
» sferiche servibili tanto per trasporto di terre che
» di acque, e consistenti 1.° nella costruzione di una
» linea atmosferica a rotaje con variabili modifica-
» zioni nel meccanismo; 2.° in un più economico impie-
» go dell' occorrente forza motrice; e 3.° in una tale
» costruzione che principalmente produce un grande
» risparmio. »

500. A *Lehner-Bolzani Enrico* orefice in Vienna per un anno (segreto) per l' invenzione « di fabbricare ca-
» tene d' oro, d' argento e di bronzo col mezzo di
» nuovi apparati applicati al tornio e col mezzo di mac-
» chine pressorie, mediante i quali le catene stesse e
» specialmente quelle d' oro si distinguono in bellezza,
» finitezza di lavoro e lucentezza, riescendo anche di
» minor costo per la facilità della loro produzione. »

501. A *Barbulowitz Giovanni* proprietario di una fabbrica francese di cravatte in Vienna per un anno per

l'invenzione « di applicare alle cravatte da uomo una
» molla elastica che le tiene sicuramente serrate al collo,
» in luogo delle fibbie fin qui usate per fermarle. »

502. A *Schmidmayer Giovanni* apprettatore in Vienna per un anno (segreto) per l'invenzione « nel modo di
» apprettare, per cui possono essere manganati col mezzo
» di lastre riscaldate a vapore anche grandi scialli con
» una sola piegatura: con tale processo i colori anche
» più delicati non solo non soffrono, ma bensì per la
» maggior parte acquistano in freschezza e vivacità, e le
» stoffe diventano più morbide del solito. »

503. A *Czerny Giuseppe* litografo in Vienna per tre anni (segreto) per l'invenzione ed il miglioramento « nel-
» la fabbricazione di disegni punteggiati a colore per
» ricamo, i quali finora vennero sempre dipinti a mano;
» per essa, col mezzo di macchine ed apparati appositi,
» vengono più facilmente ed a minor costo prodotti i
» detti disegni, potendosi inoltre col mezzo delle stesse
» macchine produrre carta d'oro e d'argento a poco
» prezzo. »

N.° 41591-2907.

504. Prorogato all' 8.° anno il privilegio conferito il 3 settembre 1838 a *Kleinberger Geremia* nastrajo e bottonajo in Praga pel miglioramento « della macchina per
» fabbricare i cordoni. »

505. Prolungato al 7.° anno il privilegio concesso il 4 settembre 1840 a *Lieber Ignazio* ed a *Lederer Maria* pel miglioramento « nella produzione di coperte e di
» mercanzie di lana. »

506. Prorogato al 3.° anno il privilegio accordato il 21 dicembre 1843 a *Lederer Maria* fabbricatrice di

mercantie di lana e di coperte in Praga pel miglioramento « nella produzione di mercanzie da valigiajo. »

(Dispaccio aulico 17 novembre 1845 n.° 38262-3823.)

N.° 41907-2923.

507. Dichiarati estinti, per ommesso pagamento delle prescritte tasse, i due privilegi conferiti il 25 settembre 1835 e il 27 gennajo 1840 all'inglese *Neville Enrico* pel miglioramento « nella fabbrica dell'organzino. »

(Dispaccio aulico 26 novembre 1845 n.° 44813-2146.)

N.° 419587-2934.

508. *Porske Augusto* e *Nawerl Stefano* hanno ceduto con atto 18 ottobre 1845 a *Metzner Guglielmo* juniore incisore ed a *Elebermann Giuseppe* dirigente una fabbrica in Vienna il privilegio stato ad essi conferito il 1.° agosto anno corrente per l'invenzione « della fabbricazione di » un olio detto *Klauen-Oel.* »

(Dispaccio aulico 21 novembre 1845 n.° 46617-2239.)

N.° 43685-3058.

Privilegi accordati con aulico dispaccio 24 novembre 1845 n.° 46642-2234.

509. A *Leoni Giosia* macchinista in Monza per un anno per l'invenzione « di un carro a bilancia a due » ruote, tirato da due cavalli, sul quale si può collo» care un terzo cavallo in riposo destinato pel cambio. »

510. A *Rezia Giacomo*, *Campioni Luigi*, *Luraghi Raimondo*, *Porta Giuseppe* e *Talk Enrico*, i primi quattro

di Porlezza e l'ultimo di Dongo, per anni cinque (segreto) per una scoperta ed invenzione « d'impiegare il gas os-» sido carbonico ed il gas idrogene carburato nella fab-» bricazione di ogni sorta di vetri e cristalli. »

511. A *Franzi Baldassare* negoziante in Milano per un anno (segreto) per l'invenzione « nella fabbricazione e nel-» l'uso di due qualità di vernici per iscarpe e stivali. »

N.° 43793-3061.

512. *Lehner Giuseppe* fabbricatore di cioccolata in Vienna, mediante atto di cessione del giorno 8 novembre anno corrente, ha trasferito in *Gross Maria*, nata *Kein*, la proprietà del privilegio stato a lui conferito il 12 agosto del corrente anno per l'invenzione « di una » pomata da far crescere i capelli. »

(Dispaccio aulico 4 dicembre 1845 n.° 48539-a 309.)

N.° 44214-3108.

513. Prorogato al 4.° anno il privilegio concesso il 16 novembre 1842 a *Lux Samuele* medico militare pensionato per « fabbrica di olj olezzanti. »

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40328-62.)

N.° 44215-3109.

514. Prorogato al 15.° anno il privilegio concesso il 5 novembre 1831 a *Grimm Antonio* falegname a Fischamend per l'invenzione « di una macchina atta a nettare i » canali. »

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40324-58.)

N.° 44250-3112.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40322-56.

515. Al 2.° anno il privilegio accordato il 28 ottobre 1844 a *Di Crouy* conte *Enrico* per l'invenzione « di » macchine ed apparati nella fabbrica della carta. »

516. Al 6.° e 7.° anno il privilegio conferito il 18 aprile 1842 a *Ricrire Lodovico* dottore in medicina a Tront in Boemia, attualmente in Vienna, per l'invenzione « nel- » l'apparecchio de' brachieri. »

517. Al 2.° anno il privilegio concesso il 28 ottobre 1844 a *Cavillier Adolfo Eugenio* privato in Vienna per l'invenzione « d'un apparecchio meccanico, mediante il » quale si può vedersi in uno specchio da tutte le parti » nel medesimo tempo. »

518. Al 4.° anno il privilegio accordato il 16 ottobre 1842 a *Metzger Luigi* cadetto sergente invalido nella casa degl' invalidi di Vienna per l'invenzione « di una nuova » acqua da toeletta sotto la denominazione di *Universal-* » *Toiletten-Wasser*. »

N.° 44288-3115.

Proroghe concesse giusta dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40436-67.

519. Al 4.° anno il privilegio accordato il 3 novembre 1842 a *Fleisch Francesco* (e non *Heisch* come erroneamente nella raccolta 1843) per l'invenzione e il miglioramento « d'una macchina a vapore rotante. »

520. Al 3.° anno il privilegio conferito il 14 novembre 1843 a *Bölun Sigismondo* impiegato doganale per l'invenzione « di nuovi lumini da notte. »

521. Al 2.° anno il privilegio concesso l'11 novembre 1844 a *Di Kliegl* nobile *Giuseppe* per l'invenzione « di carri da trasporto sulle strade ferrate. »

N.° 44289-3116.

522. Prorogato al 9.° e 10.° anno il privilegio accordato il 21 maggio 1838 ad *Antropp Giovanni* passamantiere in Vienna per l'invenzione « di fabbricare galloni » d'oro, d'argento e di seta, e filati leonici sopra telai » a mulino e telai a spinta. »

(Dispaccio aulico 4 dicembre 1845 n.° 40529-63.)

N.° 44348-3123.

523. Prorogato al 15.° anno il privilegio concesso il 17 novembre 1831 a *Reithoffer Giovanni Nepomuceno* ed *Odoardo* ed a *Purtscher Agostino* di Vienna, passato poi nella proprietà dei soli due primi, pel ritrovato ed il miglioramento « del *Kautschuk* (gomma elastica) per » ogni sorta di vestiti del corpo umano. »

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40638-69.)

N.° 44349-3124.

524. Cessione fatta da *Klein Federico* della parte del suo privilegio, ottenuto il 16 ottobre 1844, ad *Elfert Gottofredo*, il quale assunse a socio *Fulk Francesco*: il detto privilegio ad istanza dell' *Elfert* venne prorogato al 2.° anno.

(Dispaccio aulico 5 dicembre 1845 n.° 40749-77.)

N.° 44350-3125.

525. Nella causa promossa da *Manezka Francesco*, con procura nel dottore *De Wildner*, l'imp. regio tribunale mercantile e di cambio della Bassa Austria, mediante sentenza 25 settembre a. c., n.° 27521, ha accordato al medesimo il diritto di pegno sul terzo del privilegio conferito il 18 marzo 1836 a *Sammer Gioachino* per « tavole d'affissi » a cagione del suo debito di fiorini 1000 e fiorini 1500 moneta di convenzione.

526. Nella causa promossa dal suddetto *Manezka Francesco* con procura nel dottor *De Wildner* contro *Sammer Maria* pel debito di fiorini 1500 moneta di convenzione come sopra venne al medesimo, mediante sentenza 25 settembre a. c., n.° 2752, accordato il diritto di soppegno sul pegno che la detta *Sammer Maria* aveva già acquistato per decreto 20 maggio 1844, n.° 12161 del tribunale mercantile e di cambio suddetto sul terzo del summenzionato privilegio e sugli utensili spettanti allo stesso privilegio, in causa del debito di fiorini 3700 e fiorini 2979 moneta di convenzione.

(Dispaccio aulico 9 dicembre 1845 n.° 47090-2255.)

NB. *A norma degli aventi interesse si previene che le descrizioni dei privilegi ai numeri* 286, 288, 292, 295, 297, 299, 304, 308, 310, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 322, 360, 362, 364, 365, 366, 398, 406, 408, 425, 427, 428, 429, 432, 433, 436, 438, 439, 444, 462, 477, 478, 484, 486 e 487, 496, 501 e 509 *trovansi presso l'imp. regio governo di Lombardia, non essendosi per le medesime chiesto il segreto.*

INDICE
DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti dei governi di Milano e di Venezia e delle autorità amministrative e giudiziarie dell'anno 1845, divisa in due volumi.

CO	Vol.	Part.	Pag.
COMMISSARJ della guardia di finanza. È loro permesso l'indossare l'uniforme di campagna. .	I	2	49
— distrettuali. Sono tenuti al rilascio, senza spesa, degli estratti d'estimo occorrenti alle imp. regie intendenze od altri uffici di finanza.	II	2	414
— ispettori della guardia di finanza. È loro permesso l'indossare l'uniforme di campagna.	I	2	49
COMMISSIONE (la) diplomatica per l'esecuzione dell'art. 97 dell'atto finale del congresso di Vienna notifica con suo proclama che furono ammesse a pagamento alcune partite di credito verso le potenze condividenti il cessato regno d'Italia	II	1	47
— diplomatica, ecc. V. *Crediti verso la Francia. Francia.*			
— (imperiale regia) liquidatrice in Milano. Prefinizione d'un termine perentorio ai creditori verso l'amministrazione del cessato regno d'Italia a produrre alla detta commissione i documenti giustificativi delle loro pretese	I	1	24
— (imp. regia) del debito pubblico. Bollo da applicarsi alle istanze ed ai documenti che si presentano alla medesima	I	2	23
COMUNI. Si ordina la stampa ed osservanza del capitolato normale per le alienazioni a titolo enfiteutico di beni comunali	»	»	39
— Esente dalla tassa postale la corrispondenza ufficiosa in oggetti finanziarj delle municipalità colle intendenze di finanza.	»	»	101
— Gli amministratori e presidi di pubblici stabilimenti non possono essere eletti deputati in un comune avente consiglio comunale, se non hanno lo stabile domicilio nel comune medesimo	»	»	112
— Esenti dalla tassa postale le corrispondenze delle autorità municipali e comunali relative			

INDICE

RELATIVO AI PRIVILEGI

per invenzioni, scoperte, ecc. accordati, prorogati o annullati nel corso dell' anno.

NB. *Appiedi dell'ultima pagina del 1.° e del 2.° volume si troveranno co' singoli numeri accennati i privilegi le cui descrizioni trovansi presso il governo, non essendosi chiesta la condizione del segreto.*